



RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE gennaio 2009 – febbraio 2010 e sintesi dell'ottava legislatura



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

*gennaio 2009 – febbraio 2010
e sintesi dell'ottava legislatura*



Consiglio regionale della Puglia

Rapporto sulla legislazione regionale
gennaio 2009 – febbraio 2010
e sintesi dell'ottava legislatura

La pubblicazione è stata curata dalla struttura di Alta Professionalità del Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi del Consiglio regionale

Progettazione analisi e coordinamento

dott. Settimio Giuliese

Alta Professionalità del Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi del Consiglio regionale

Ricerca dati e redazione

dott. Francesco Carrelli

Elaborazione grafica e stampa

ARTI GRAFICHE FAVIA

S.P. 231 Km 80,176 – Modugno (BA)



Consiglio regionale della Puglia

Il Presidente

Il Rapporto sulla legislazione regionale della Puglia si propone di monitorare la produzione legislativa regionale al fine di offrire, al Legislatore regionale ed all'intera comunità pugliese, un'analisi tecnico giuridica volta a stimolare spunti di riflessione e di studio sulle tendenze della legislazione.

Il presente Rapporto, in particolare, assume una doppia valenza poiché oltre ad esaminare l'attività normativa regionale dell'anno 2009, dà conto di quella dell'intera VIII Legislatura appena conclusasi.

Il Rapporto nasce dalla necessità per ogni Amministrazione pubblica e ancor più per un Organo di rappresentanza politica, quale il Consiglio regionale di "rendere conto" del proprio lavoro.

Attraverso questa apprezzabile pubblicazione si intende consolidare un "canale di informazioni" che fornisca un quadro, il più possibile esaustivo, degli aspetti formali e sostanziali inerenti la normazione regionale, attraverso un'analisi basata sulla raccolta organica ed ordinata di dati, in un'ottica di democrazia partecipata e condivisa

Onofrio Introna



Consiglio regionale della Puglia

Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi

Il Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi , nell'ambito delle attività svolte a sostegno dell'attività legislativa della Regione, si trova a ricoprire una posizione privilegiata di "Osservatorio della legislazione regionale".

Il Rapporto sulla legislazione regionale si colloca nel solco di un modello ormai consolidato sia a livello parlamentare che regionale ed ha ad oggetto l'analisi dei principali dati quantitativi e qualitativi dell'attività di produzione normativa svolta dal Consiglio regionale.

Esso intende porsi come un valido strumento di conoscenza della realtà normativa, offrendo, soprattutto al Legislatore regionale , un ulteriore elemento di riflessione e di valutazione sulle tendenze che la legislazione assume a livello regionale.

Il Rapporto fornisce un quadro sufficientemente dettagliato dell'andamento dell'attività normativa nel periodo gennaio 2009 – febbraio 2010 e, rispetto ai precedenti è stato arricchito da una analisi della attività di produzione 1

*Il Dirigente del Servizio
dott. Giuseppe Nunziante*

Rapporto sulla legislazione regionale
gennaio 2009 – febbraio 2010
e sintesi dell'ottava legislatura

I n d i c e

NOTA DI SINTESI pag. 13

PARTE PRIMA

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2009

1. Analisi dell'iniziativa legislativa	>> 21
1.1 Distribuzione delle proposte di legge per soggetto proponente	>> 29
1.2 Distribuzione delle proposte di legge per macrosettore	>> 30
1.3 Esito delle iniziative legislative	>> 32
1.4 Iniziative legislative - tasso di successo	>> 32

PARTE SECONDA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA NELL'ANNO 2009

1. Le leggi regionali approvate nell'anno 2009	>> 37
1.1 Elenco delle leggi approvate nel 2009	>> 38
2. Schede sintetiche delle leggi regionali 2009	>> 42
3. Analisi della produzione legislativa regionale 2009	>> 78
3.1 La produzione legislativa secondo il macrosettore e la materia	>> 78
3.2 La produzione legislativa e le commissioni consiliari permanenti	>> 81
3.3 Dimensioni della produzione legislativa	>> 82
3.4 La produzione legislativa sulla base dell'iniziativa legislativa	>> 83
3.5 La produzione legislativa per macrosettore sulla base dell'iniziativa legislativa	>> 84
3.6 Durata dell'iter legislativo	>> 85
3.7 Gli emendamenti in Aula	>> 87
3.8 La produzione legislativa secondo la tipologia normativa	>> 88
3.9 La produzione legislativa secondo la tecnica di redazione	>> 89
3.10 Le materie oggetto della produzione legislativa secondo la potestà legislativa	>> 91
3.11 I rinvii ad atti non legislativi contenuti nelle leggi regionali 2009	>> 92
3.12 La manutenzione legislativa	>> 93
3.13 La produzione legislativa regionale per anno (1972 – 2009)	>> 95

PARTE TERZA

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE NELL'ANNO 2009

1.	I regolamenti emanati dalla Regione Puglia nell'anno 2009	>> 99
1.1	Elenco dei regolamenti emanati	>> 99
1.2	Analisi della produzione regolamentare 2009	>> 103
2.	Distribuzione dei regolamenti per macrosettore e per materia	>> 112
2.1	Dimensioni della produzione regolamentare	>> 113
2.2.	Distribuzione dei regolamenti di potestà propria regionale per tipologia	>> 114
2.3.	La produzione regolamentare per anno (1972/2009)	>> 115

PARTE QUARTA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE

1° GENNAIO – 28 FEBBRAIO 2010

1.	L'iniziativa legislativa 1° gennaio – 28 febbraio 2010	>> 119
2.	Le leggi regionali approvate 1° gennaio – 28 febbraio 2010	>> 119
2.1	Elenco delle leggi regionali approvate 1° gennaio – 28 febbraio 2010	>> 119
3.	Schede sintetiche delle leggi regionali 1° gennaio – 28 febbraio 2010	>> 121
4.	Analisi delle leggi regionali 1° gennaio – 28 febbraio 2010	>> 128
	Tabella 1 – Distribuzione delle leggi per macrosettore e materia	>> 128
	Tabella 2 – Distribuzione delle leggi secondo la Commissione referente	>> 128
	Tabella 3 – Dimensioni delle leggi in numero totale e medio degli articoli, commi e caratteri	>> 129
	Tabella 4 – Produzione legislativa per soggetto proponente	>> 129
	Tabella 5 – Numero di leggi per classi numeriche di giorni dedicati alla approvazione in base al soggetto proponente	>> 129
	Tabella 6 – Durata iter di approvazione delle leggi in giorni e sedute per soggetto proponente	>> 129
	Tabella 7 – Distribuzione delle leggi secondo la tipologia normativa	>> 130
	Tabella 8 – Distribuzione delle leggi secondo la tecnica di redazione	>> 130
	Tabella 9 – Distribuzione delle leggi secondo la potestà legislativa	>> 130
5.	La manutenzione legislativa	>> 131
6.	I regolamenti regionali 1° gennaio – 28 febbraio 2010	>> 132
6.1	Elenco dei regolamenti regionali emanati	>> 132
6.2	Analisi della produzione regolamentare 1° gennaio – 28 febbraio 2010	>> 134
	Tabella 10 – Distribuzione dei regolamenti regionali per materia all'interno dei macrosettori	>> 137

PARTE QUINTA

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

1. Impugnative da parte del governo di leggi approvate nel periodo gennaio 2009/febbraio 2010 >> 141
2. Le delibere di impugnazione del Consiglio dei ministri >> 142

PARTE SESTA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE NELLA VIII LEGISLATURA

1. L'iniziativa legislativa nella VIII legislatura >> 160
2. Analisi della produzione legislativa nella VIII legislatura >> 162
 - 2.1 La produzione legislativa secondo il macrosettore e la materia >> 162
 - 2.2 La produzione legislativa e le commissioni consiliari permanenti >> 165
 - 2.3 La produzione legislativa in base all'iniziativa >> 166
 - 2.4 Durata dell'iter legislativo >> 167
 - 2.5 La produzione legislativa secondo la tipologia normativa >> 169
 - 2.6 La produzione legislativa secondo la tecnica di redazione delle leggi >> 170
 - 2.7 La produzione legislativa secondo la potestà legislativa esercitata >> 171
 - 2.8 La manutenzione legislativa operata dalle leggi della VIII legislatura >> 172
3. La produzione regolamentare nella VIII legislatura >> 173
 - 3.1 La produzione regolamentare per macrosettore e per materia >> 174
 - 3.2 La produzione regolamentare per fonte legislativa >> 176
4. Il contenzioso costituzionale nella VIII legislatura – Quadro sinottico >> 177

Nota di sintesi

Il presente *Rapporto sulla legislazione* della Regione Puglia prende distintamente in considerazione i periodi:

- gennaio – dicembre 2009;
- gennaio – febbraio 2010 (chiusura dell'attività legislativa della VIII Legislatura).
- giugno 2005 – febbraio 2010 (intera VIII Legislatura)

Seguendo una impostazione ormai consolidata nel Rapporto viene analizzata l'attività legislativa del Consiglio regionale nelle sue diverse fasi (iniziativa legislativa, assegnazione delle proposte di legge alle Commissioni consiliari, attività emendativa, approvazione in Aula, contenzioso costituzionale), di cui prende in esame singoli aspetti.

Si è inteso così mettere a disposizione degli organi politici, delle strutture amministrative, della comunità scientifica e dei cittadini uno studio rivolto ad agevolare la conoscenza della produzione legislativa regionale

L'approccio adottato mira a stimolare una riflessione sistematica sulla funzione legislativa regionale, adoperando a tale fine strumenti conoscitivi di tipo statistico. Siffatto approccio, per quanto fondato essenzialmente su numeri, non impedisce comunque l'apprezzamento e la valutazione di aspetti qualitativi.

Per quanto riguarda la definizione dell'universo di indagine questo è duplice, orientandosi a descrivere da un lato la funzione legislativa, nel modo in cui essa concretamente si svolge secondo un procedimento tipizzato e, dall'altro, i singoli prodotti (iniziative e leggi) che si materializzano lungo la filiera.

Il Rapporto è strutturato in sei parti: l'iniziativa legislativa nel 2009; la produzione legislativa nel 2009; la produzione regolamentare nel 2009; la produzione legislative e regolamentare nel periodo gennaio/febbraio 2010; il contenzioso costituzionale; la produzione legislativa e regolamentare nella VIII Legislatura.

Nella **Parte prima** viene trattata "l'iniziativa legislativa nel 2009". Le 68 proposte di legge presentate nell'anno di riferimento sono classificate e analizzate secondo il soggetto proponente, il macrosettore interessato dalle iniziative, le Commissioni consiliari cui le proposte di legge sono state assegnate e l'esito finale delle stesse. Rispetto all'anno 2008 si registra una contrazione del numero di proposte di legge che scendono da 84 a 68.

Nell'anno 2009 l'iniziativa si divide pressoché equamente tra Giunta, con 33 disegni di legge, e Consiglio, con 35 proposte di legge, a differenza nel 2008 in cui era stata rilevata una netta preponderanza dell'iniziativa legislativa della Giunta (65%) su quella consiliare (35%). Come nell'anno 2008 è assente l'iniziativa legislativa popolare.

Dalla disaggregazione dei dati relativi all'iniziativa consiliare per soggetto politico (consiglieri di maggioranza, consiglieri di opposizione e mista) risulta che l'apporto maggiore all'iniziativa legislativa appartiene ai Consiglieri di maggioranza con il 66% mentre le iniziative dei Consiglieri di opposizione è pari al 26% .

Nel 2008 era stato rilevato un apporto dei Consiglieri di maggioranza pari al 41% contro un apporto dei Consiglieri di opposizione pari al 49 %

Sempre dai dati relativi all'iniziativa legislativa consiliare risulta che solo le proposte di legge presentate dai Consiglieri di maggioranza registrano un certo "successo", pari al 26% (su 23 proposte presentate, 6 sono diventate leggi), mentre non hanno riportato alcun esito né le 9 iniziative presentate dai Consiglieri di opposizione, né le 3 iniziative miste.

Il rapporto tra il numero delle proposte presentate (68) ed il numero delle stesse approvate in Aula (29), quale indicatore della *produttività complessiva del processo legislativo* è pari al 43%, inferiore alla produttività registrata nell'anno 2008, pari al 52% (su 84 proposte, 44 approvate).

L'iniziativa della Giunta registra un tasso di successo del 70%, che come per l'anno 2008 risulta di gran lunga maggiore di quella consiliare (17%).

La **Parte seconda** contiene una analisi della produzione legislativa regionale dell'anno 2009 condotta sulla base di diversi indicatori quantitativi e qualitativi: settori e materie interessati dall'intervento legislativo; carico istruttorio delle Commissioni consiliari competenti per materia; dimensioni delle leggi; apporto alla produzione legislativa da parte di ciascun soggetto titolare del potere d'iniziativa; durata del processo legislativo; tipologia normativa e tecnica di redazione dei testi legislativi; potestà legislativa esercitata ai termini dell'art. 117 della Costituzione ; attività emendativa; manutenzione legislativa.

Con riferimento ai contenuti della legislazione 2009 si registra un'incidenza maggiore delle leggi ascrivibili al macrosettore *Territorio, ambiente e infrastrutture* (16 leggi, pari al 45%) seguita dal macrosettore *Servizi alla persona e alla comunità*, con 6 leggi (17%) e dai macrosettori *Ordinamento istituzionale* e *Sviluppo economico e attività produttive*, rispettivamente con 3 e 4 leggi,

I dati confermano l'andamento riscontrato negli anni precedenti con la prevalenza di leggi approvate riferite al macrosettore *Territorio, ambiente e infrastrutture*; si registra, invece, una flessione rispetto al 2008 delle leggi approvate con riferimento al macrosettore *Servizi alla persona e alla comunità*; stabile risulta la produzione legislativa negli altri due macrosettori.

Riguardo alle materie all'interno di ciascun macrosettore, interessate dall'intervento legislativo – a parte le leggi di bilancio – si rileva che nella produzione legislativa dell'anno 2009, il legislatore regionale ha focalizzato la propria attenzione in misura prevalente sulla materia "Territorio e urbanistica" con ben 10 leggi, seguita dalla materia "Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti" con 5 leggi.

Passando all'esame dei dati relativi ai lavori in Commissione, risulta che il maggior carico istruttorio in sede referente è stato affrontato dalla V Commissione (Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale) con 16 leggi (45%) e dalla I Commissione (Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi) con 7 leggi (19%):

Si conferma la prevalenza del carico istruttorio delle due Commissioni consiliari, già registrato negli anni precedenti.

Assumendo il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri quali elementi indicatori dell'ampiezza delle leggi, le leggi prodotte nell'anno 2009 presentano dimensioni medie ridotte rispetto sia alle leggi del 2008 che del 2007. Emerge, inoltre, che le leggi originate dalle iniziative della Giunta hanno un'estensione media, in termini di numero di articoli e di commi, per due volte maggiore rispetto a quelle originate dalle iniziative consiliari.

Viene esaminato l'apporto rispettivo di Giunta e Consiglio alla legislazione approvata nell'anno 2009: 30 leggi approvate su proposta della Giunta (83%) e 6 su proposta del Consiglio (17%). Si consolida il dato, già riscontrato negli anni precedenti, di una netta prevalenza di leggi approvate rivenienti da iniziativa della Giunta regionale.

Quanto alla durata dell'iter legislativo in funzione del soggetto proponente, risulta che l'approvazione di una legge proposta dalla Giunta ha richiesto mediamente 91 giorni a fronte degli 87 giorni per l'approvazione di una legge su proposta consiliare. Il dato rappresenta un'inversione di tendenza rispetto a quanto rilevato annualmente nei precedenti Rapporti, dove invece la costante è quella di un iter medio maggiore per ben oltre due volte per l'approvazione di una legge di iniziativa consiliare rispetto al numero medio di giorni richiesto per l'approvazione di una legge su iniziativa della Giunta.

L'analisi dell'attività emendativa in Aula registra i seguenti dati: gli emendamenti presentati sono pari a 353 (121 gli emendamenti approvati, pari al 34%), con un tasso di accoglimento differente a seconda dei proponenti. La Giunta raggiunge un tasso di accoglimento molto elevato, pari al 98% (52 emendamenti presentati - 51 accolti); i Consiglieri di maggioranza e di opposizione negli emendamenti presentati congiuntamente, il 69% (23 presentati - 16 accolti); i Consiglieri di maggioranza il 44% (71 presentati - 31 accolti); i Consiglieri di opposizione l'11% (207 presentati - 23 approvati).

Per quanto concerne la tipologia della normazione le leggi regionali dell'anno 2009 sono state classificate nelle seguenti categorie che ricalcano la medesima classificazione utilizzata nella redazione del Rapporto curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati:

- ✓ leggi istituzionali: leggi afferenti all'ordinamento istituzionale della Regione;
- ✓ leggi di settore: leggi contenenti la regolamentazione di specifici settori o una nuova disciplina di una determinata materia;
- ✓ leggi intersettoriali: leggi che incidono con un unico provvedimento su più settori;
- ✓ leggi provvedimento: quegli interventi con finalità gestionali più che normative;
- ✓ leggi di bilancio: leggi che attengono agli aspetti economico-finanziari della Regione;
- ✓ leggi di manutenzione normativa: leggi che intervengono in qualsiasi modo su un testo normativo previgente o che comunque incidono sul contenuto normativo di disposizioni previgenti;
- ✓ leggi di semplificazione normativa: leggi che recano interventi volti alla semplificazione amministrativa.

Al pari delle leggi approvate nell'anno 2008: prevalgono le leggi di settore, pari a 14 (39%), seguono le leggi di manutenzione normativa, pari a 11 (30%) e le leggi di bilancio, pari a 6 (16%).

Altro elemento significativo di classificazione delle leggi regionali è quello basato sul diverso titolo di competenza legislativa esercitata ex art. 117 COST.

Le 36 leggi approvate nell'anno 2009 sono distribuite sulla base della fonte costituzionale della potestà legislativa nelle categorie "concorrente" (ex art. 117, comma 3, Cost.) e "residuale" (ex art. 117, comma 4, Cost.).

L'analisi evidenzia che nelle 36 leggi prevale l'esercizio della potestà "concorrente" in 25 leggi (69%); la potestà legislativa regionale residuale viene, invece, esercitata in 11 leggi (31%). Anche negli anni 2007 e 2008 si era registrata la prevalenza dell'esercizio della potestà "concorrente", sebbene in maniera meno ampia che nel 2009.

La produzione legislativa dell'anno 2009 è poi analizzata con riferimento alla modalità di redazione del testo che può essere ricondotta a due tipologie fondamentali:

- ✓ *Testo nuovo*: il testo introduce nell'ordinamento nuove disposizioni e non interviene a modificare significativamente leggi precedenti;
- ✓ *Novella*: il testo di legge è costituito da disposizioni redatte con la tecnica della "novella" cioè modifica, sostituisce o integra testualmente disposizioni di leggi precedenti.

Sulla base della tecnica redazionale utilizzata, le leggi regionali dell'anno 2009 sono così distribuite:

- ✓ n. 23 leggi con "nuovo testo";
- ✓ n. 11 leggi con la tecnica della "novella";
- ✓ n. 2 leggi con "tecnica mista".

Si dà conto, inoltre, della misura in cui è presente, nelle leggi approvate, l'utilizzazione da parte del legislatore regionale del "rinvio" ad atti successivi alla legge della disciplina attuativa di leggi regionali.

L'analisi delle 36 leggi approvate nel 2009 ha rilevato 47 rinvii ad atti della Giunta, di cui 12 regolamenti regionali e 35 ad altro tipo di atto amministrativo, e 4 ad atti del Consiglio regionale.

Anche nella presente edizione del Rapporto sono state redatte le "Schede sintetiche" per ciascuna legge regionale, che ne illustrano il contenuto, indicandone i soggetti destinatari ed i relativi eventuali adempimenti previsti, e che forniscono per ogni singola legge i dati quantitativi e qualitativi oggetto dell'analisi: macrosettore e materia interessati, potestà legislativa esercitata, iniziativa, ampiezza e tecnica di redazione del testo, tipologia normativa e iter in numero di giorni e sedute in Aula.

Il Rapporto contiene un paragrafo dedicato alla manutenzione legislativa. Nel 2009, nell'ambito dei processi di razionalizzazione del sistema normativo e della sua contestuale "manutenzione" si è provveduto alla abrogazione di 3 leggi regionali ed a 57 modifiche/integrazioni della legislazione previgente.

La **Parte terza** è dedicata all'analisi della produzione regolamentare 2009. I 36 regolamenti emanati, vengono analizzati e classificati secondo gli stessi criteri ed elementi utilizzati per la produzione legislativa. Si tratta di regolamenti tutti emanati in forza della potestà regionale, le cui materie sono proprie della legislazione "concorrente" o "residuale".

I regolamenti sono, inoltre, classificati per "tipologia": 32 (89%) sono i regolamenti attuativi di leggi regionali; 4 (11%) sono i regolamenti previsti da norme statali. Viene confermato il trend in aumento della produzione regolamentare..

La **Parte quarta** si occupa della produzione legislativa e regolamentare dell'ultimo scorcio della VIII legislatura (gennaio – febbraio 2010) che viene analizzata attraverso gli stessi indicatori quantitativi e qualitativi adottati per la produzione legislativa e regolamentare degli anni precedenti.

La **Parte quinta** è dedicata all'esame del contenzioso costituzionale che ha interessato la Regione Puglia.

Come è noto, il novellato art. 127 della Costituzione ha modificato il precedente regime di controllo preventivo delle leggi regionali da parte del Governo, stabilendo che *“il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione”*.

Nell'anno 2009, su 36 leggi approvate, sono state impugnate dal Governo, in via principale, 4 leggi regionali. Per quanto riguarda, invece, le 7 leggi approvate nel 2010 il Governo ha promosso la questione di legittimità per 3 leggi regionali.

Vengono riportati i testi delle Deliberazioni di impugnazione del Consiglio dei ministri.

La **Parte sesta** è dedicata all'analisi della produzione legislativa e regolamentare dell'intera VIII legislatura. Emergono tendenze di fondo che possono essere così sintetizzate:

- L'iniziativa legislativa:

- ✓ l'iniziativa legislativa dell'intera VIII Legislatura, pari a 390 progetti legge, si è estrinsecata nella presentazione di 197 disegni di legge da parte della Giunta regionale e di 179 proposte di legge da parte di Consiglieri regionali; l'iniziativa popolare (Consigli comunali e provinciali e Cittadini elettori) è presente con 14 proposte di legge.
- ✓ delle 183 leggi approvate ben 155 sono originate da disegni di legge presentati dalla Giunta regionale, con un tasso di successo pari al 79%. Le leggi approvate originate dalle iniziative consiliari sono 27 con un tasso di successo del 15%. Delle proposte d'iniziativa popolare solo 1 è diventata legge con un tasso di successo pari all'8%.

- La produzione legislativa:

- ✓ si appalesa una attenzione prevalente del Legislatore al macrosettore I “Territorio, ambiente e infrastrutture” (58 leggi, pari al 32%) e dei “Servizi alla persona e alla comunità” (49 leggi, pari al 27%). Particolare attenzione viene dedicata alle materie “Protezione della natura, ambiente e gestione dei rifiuti”, “Territorio e urbanistica” e “Tutela della salute”;
- ✓ la V Commissione è quella che sopportato il maggiore carico istruttorio;
- ✓ netta prevalenza delle leggi approvate su iniziativa della Giunta regionale (84,5%);
- ✓ tempi dell'iter legislativo più ridotti in presenza di iniziative legislative della Giunta (mediamente 58 giorni per l'approvazione di una legge proposta dalla Giunta, 155 giorni per l'approvazione di una legge di iniziativa consiliare);
- ✓ netta prevalenza delle “leggi di settore” (81, pari al 44%) e delle “leggi di manutenzione” (54, pari al 30%);
- ✓ utilizzo prevalente nella redazione delle leggi della tecnica del “testo nuovo” (113) rispetto alla tecnica della “novella” (48); la “tecnica mista” è utilizzata in 22 leggi;

- ✓ esercizio prevalente della “potestà legislativa concorrente” (105 leggi, pari al 57%) su quella “regionale residuale” (78 leggi, pari al 43%).
- La manutenzione legislativa:
 - ✓ ricorso da parte del legislatore alla formula della “abrogazione esplicita” in 13 leggi, con l’abrogazione di 20 leggi;
 - ✓ modifiche/integrazioni/parziali abrogazioni di singoli articoli o parti di essi in 96 leggi, con la modifica di 340 leggi.
- I regolamenti regionali:
 - ✓ crescita pressoché costante della produzione regolamentare nel corso degli anni della legislatura;
 - ✓ prevalenza dei regolamenti nel macrosettore dei “Servizi alla persona e alla comunità” (49, pari al 38%), seguiti dai regolamenti nel macrosettore dello “Sviluppo economico e attività produttive” (38, pari al 30%);
 - ✓ ampia preponderanza dei regolamenti attuativi di leggi regionali (97, pari al 75%) su quelli previsti da atti/leggi statali (32, pari al 25%);
- Il contenzioso costituzionale
 - ✓ delle 183 leggi approvate nella VIII legislatura 25 sono state sottoposte al giudizio di legittimità da parte della Corte Costituzionale si riporta un quadro sinottico della situazione aggiornata a maggio 2010.

Il Responsabile A.P. Servizio Affari e Studi legislativi
dott. Settimio Giuliese

PARTE PRIMA

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2009

1. ANALISI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

La tabella riporta le 68 proposte di legge presentate nell'anno 2009, indicandone i soggetti proponenti (Giunta regionale o Consiglieri regionali), i macrosettori interessati, le Commissioni referenti cui sono state assegnate ed il relativo esito.

Tab. 1 – Iniziativa legislativa

N.	n. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.ne	Esito
1	315 ¹	Giunta regionale	28/01/2009	Servizi alla persona e alla comunità	Modifica all'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 "Norme in materia sanitaria"	III	I. r. n. 10/2009
2	316	Giunta regionale	11/02/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Alienazione patrimonio di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Comune di Taranto	V	I. r. n. 24/2009
3	317	Giunta regionale	11/02/2009	Finanza regionale	Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 42 (Disposizioni relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009). - Integrazione e modifica allegato 'A'	I	I. r. n. 6/2009
4	318	Poti (maggioranza)	18/02/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)	V	I. r. n. 9/2009
5	319	Giunta regionale	04/03/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica alla I.r. n. 44 del 19 dicembre 2008	V	I. r. n. 8/2009
6	320	Poti (maggioranza)	11/03/2009	Servizi alla persona e alla comunità	Modifica della legge regionale n. 36 del 30/12/1994	III	giacente
7	321	Maniglio, Taurino, Potì, Manni, Pellegrino (maggioranza)	16/03/2009	Ordinamento istituzionale	Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano (ai sensi della I.r. 26/1973)	VII	giacente
8	322	Povia (maggioranza)	23/02/2009	Ordinamento istituzionale	Regione Puglia: partecipazione alla normazione comunitaria e disciplina delle iniziative all'estero del Consiglio regionale	VI	giacente

¹ Confluito nella legge regionale n. 10/2009.

N.	n. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.ne	Esito
9	323	Giunta regionale	25/03/2009	Sviluppo economico e attività produttive	Nuova disciplina dell'organizzazione turistica regionale. Norme riguardanti le attività di settore ed in materia di programmazione, promozione e sviluppo del sistema di offerta turistica	IV	giacente
10	324	Giunta regionale	25/03/2009	Ordinamento istituzionale	Estensione delle buone prassi amministrative ai procedimenti di competenza regionale	II	l. r. n. 15/2009
11	325	Giunta regionale	30/03/2009	Finanza regionale	Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia	I	l. r. n. 10/2009
12	326	Giunta regionale	30/03/2009	Finanza regionale	Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011	I	l. r. n. 11/2009
13	327	Ventricelli (maggioranza)	31/03/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme a tutela della salute e dell'ambiente per il controllo e la regolamentazione delle emissioni industriali in atmosfera	V	giacente
14	328	Giunta regionale	01/04/2009	Servizi alla persona e alla comunità	Misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi	VI	l. r. n. 12/2009
15	329	Povia (maggioranza)	06/04/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Regione Puglia: partecipazione del cittadino ai procedimenti decisionali nella materia ambientale	V	giacente
16	330	Povia (maggioranza)	06/04/2009	Ordinamento istituzionale	Partecipazione delle organizzazioni giovanili all'attività della Regione Puglia ed ai programmi della Comunità europea	VI	giacente
17	331	Povia (maggioranza)	06/04/2009	Finanza regionale	Cartolarizzazione di beni immobili regionali con finalità di investimento nel campo dell'innovazione	II	giacente
18	332	Giunta regionale	16/04/2009	Finanza regionale	Modifiche alla l.r. 30 giugno 1999, n. 20: Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di Enti pubblici	II	giacente
19	333	Sannicandro (maggioranza)	16/04/2009	Sviluppo economico e attività produttive	Interventi a favore dell'apicoltura	====	non assegn.

N.	n. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.ne	Esito
20	334 ¹	Stefano (maggioranza)	21/04/2009	Servizi alla persona e alla comunità	Istituzione dell'Unità regionale di psicologia scolastica	VI	I. r. n. 31/2009
21	335	Giunta regionale	22/04/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche della l.r. 19/12/2008, n. 42, art. 12	II	I. r. n. 25/2009
22	336	Povia (maggioranza)	29/04/2009	Sviluppo economico e attività produttive	Prime normative in materia di produzioni tipiche biologiche	IV	giacente
23	337	Povia (maggioranza)	29/04/2009	Sviluppo economico e attività produttive	Disciplina dell'apicoltura regionale	IV	giacente
24	338	Giunta regionale	06/05/2009	Servizi alla persona e alla comunità	Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche"	III	I. r. n. 27/2009
25	339	Giunta regionale	06/05/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Legge regionale n. 19 del 24/07/1997: "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" - Integrazione elenco generale aree protette"	V	I. r. n. 22/2009
26	340	Giunta regionale	14/05/2009	Multisetto (Sviluppo econ; Territorio, amb)	Nuova disciplina in materia di attività estrattiva	IV - V	giacente
27	341	Giunta regionale	27/05/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme per la pianificazione paesaggistica	V	I. r. n. 20/2009
28	342	De Santis, Ventricelli, Lonigro, Costantino (maggioranza)	28/05/2009	Servizi alla persona e alla comunità	Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione	VI	I. r. n. 31/2009
29	343	Giunta regionale	24/06/2009	Sviluppo economico e attività produtt.	L. R. 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti). Modifiche e integrazioni	IV	giacente

¹ Confluito nella legge regionale n. 31/2009.

N.	n. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.ne	Esito
30	344	Giunta regionale	24/06/2009	Sviluppo economico e attività produttive	Disciplina dell'agriturismo	IV	giacente
31	345	Stefano (maggioranza)	29/06/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi dei lavori pubblici	V	giacente
32	346	Giunta regionale	01/07/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale	V	l. r. n. 14/2009
33	347	Zaccagnino (opposizione)	26/06/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica agli artt. 5, 8 e 9 della legge regionale n. 15 del 23/11/2005 (Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico)	V	giacente
34	348	Maniglio, Cappellini, Montanaro, Romano, Taurino, Canonico, Costantino, Dicatoro, Marino, Marmo G., Mineo, Ognissanti, Olivieri, Pentassuglia, Povia, Riccardi, Tedesco (maggioranza)	06/07/2009	Sviluppo economico e attività produttive	Puglia denuclearizzata	V	l. r. n. 30/2009
35	349	Riccardi (maggioranza)	15/07/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica norme in materia di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	V	l. r. n. 23/2009
36	350	Giunta regionale	17/07/2009	Sviluppo economico e attività produttive	Proroga degli organi amministrativi delle aziende di promozione turistica	IV	l. r. n. 13/2009
37	351	Povia (maggioranza)	15/07/2009	Ordinamento istituzionale	La mediazione a servizio dei cittadini nell'ordinamento della Regione Puglia	VII	giacente
38	352	Giunta regionale	22/07/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta	V	l. r. n. 26/2009

N.	n. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.ne	Esito
39	353	Marmo G., Ognissanti, Stefano (maggioranza)	23/07/2009	Servizi alla persona e alla comunità	Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenze e maltrattamenti	III	giacente
40	354	Romano, Maniglio, Marino, Marmo G., Costantino, Canonico, Cappellini, Dicorato, Frisullo, Mineo, Montanaro, Ognissanti, Olivieri, Pentassuglia, Povia, Riccardi, Russo, Taurino (maggioranza)	27/07/2009	Ordinamento istituzionale	Norme in materia di nomine dei direttori generali e dei dirigenti di struttura complessa del servizio sanitario regionale	III	giacente
41	355	Palese, Ruocco, Damone, Surico, Loperfido (opposizione)	28/07/2009	Servizi alla persona e alla comunità	Norme urgenti in materia sanitaria	III	giacente
42	356	Ufficio di Presidenza	30/07/2009	Ordinamento istituzionale	Modifiche e integrazioni alla l.r. 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM.)	VII	giacente
43	357	Giunta regionale	05/08/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Proroga dei termini previsti dall'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, come modificato dall'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle acque destinate ad uso umano	V	l. r. n. 16/2009
44	358	Giunta regionale	09/09/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica composizione del Comitato urbanistico regionale di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 8 del 17 gennaio 1980 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale), come sostituito dal comma 3 dell'art. 52 legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)	V	l. r. n. 18/2009
45	359	Giunta regionale	09/09/2009	Finanza regionale	Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2008	I	l. r. n. 19/2009

N.	n. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.ne	Esito
46	360	Giunta regionale	09/09/2009	Finanza regionale	Legge di assestamento e di prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009	I	I. r. n. 21/2009
47	361	Giunta regionale	16/09/2009	Sviluppo economico e attività produttive	Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico	IV	giacente
48	362	Vadrucci (opposizione)	16/09/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi dei lavori pubblici	V	giacente.
49	363	Lonigro (maggioranza)	17/09/2009	Ordinamento istituzionale	Estensione al personale della Regione Puglia dei benefici rivenienti dall'art. 72 della legge n.133/2008, relativa alla disciplina dell'esonero dal servizio	II	I. r. n. 17/2009
50	364	Cioce (maggioranza)	01/10/2009	Ordinamento istituzionale	Modifica sigla individuazione dell' ambito territoriale della sesta Provincia pugliese (Barletta-Andria-Trani)	VII	giacente
51	365	Giunta regionale	14/10/2009	Servizi alla persona e alla comunità	Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie	III	I. r. n. 28/2009
52	366	Buccoliero, Loperfido, Visaggio (maggioranza/opposizione)	27/10/2009	Servizi alla persona e alla comunità	Interventi regionali a favore di soggetti dislessici e con altri disturbi specifici di apprendimento	III	giacente
53	367	Palese (opposizione)	26/10/2009	Sviluppo economico e attività produttive	Tutela dei settori dell'artigianato artistico e dei locali storici di Puglia	IV	giacente
54	368	Marmo N., Ruocco, Attanasio, Congedo, Lospinuso, Marinotti, Tedeschi (opposizione)	5/11/2009	Sviluppo economico e attività produttive	Disciplina dell'agriturismo	IV	giacente

N.	n. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.ne	Esito
55	369	Giunta regionale	11/11/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del d.lgs. n. 152/ 2006	IV	I. r. n. 36/2009
56	370	Scalera, Laurora (opposizione)	10/11/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica e integrazione all'art.13 della l.r. n. 21 del 12 ottobre 2009 (Assestamento e prima variazione di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 200	V	giacente
57	371	Giunta regionale	07/12/2009	Finanza regionale	Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia	I	I. r. n. 34/2009
58	372	Giunta regionale	07/12/2009	Finanza regionale	Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012"	I	I. r. n. 35/2009
59	373	Bonasora, Sannicandro, Venticelli, Lomelo (maggioranza)	02/12/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Istituzione del Parco naturale regionale Lama San Giorgio-Giotta	V	giacente
60	374	Giunta regionale	16/12/2009	Servizi alla persona e alla comunità	Istituzione del fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro	III	giacente
61	375	Giunta regionale	16/12/2009	Servizi alla persona e alla comunità	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 agosto 2001, n. 24 concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES)	III	giacente
62	376	Marmo G., Ognissanti, Maniglio, Laurora, Marmo N., Sannicandro, Russo, Dicorato, Caputo (maggioranza/opposizione)	17/12/2009	Ordinamento istituzionale	Modifica dell'articolo 7 dello Statuto della Regione Puglia	VII	giacente
63	377	Marmo G., Caputo Russo, Dicorato, (maggioranza)	17/12/2009	Ordinamento istituzionale	Modifica agli allegati A, B e C della legge regionale 8 settembre 1988, n. 28	VII	giacente

N.	n. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.ne	Esito
64	378	Vadrucci (opposizione)	17/12/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche alla legge regionale n. 14 del 30/07/2009	V	giacente
65	379	Giunta regionale	23/12/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica all'art. 33 della l. r. 26 aprile 1995, n. 27	II	giacente
66	380	Giunta regionale	23/12/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 di istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine". Modifiche normative e aggiornamento della cartografia	V	giacente
67	381	Marmo N., Ruocco, Attanasio, Congedo, Lospinuso, Marinotti, Tedeschi (opposizione)	29/12/2009	Sviluppo economico e attività produttive	Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole	IV	giacente
68	382	Marmo N., Ruocco, Attanasio, Congedo, Lospinuso, Marinotti, Tedeschi (opposizione)	29/12/2009	Sviluppo economico e attività produttive	Interventi per la costituzione ed il funzionamento di Consorzi e Società consortili di garanzia collettiva fidi	IV	giacente


1.1 DISTRIBUZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER SOGGETTO PROPONENTE

Nella tabella 2 i progetti di legge presentati nell'anno di riferimento, pari a 68, sono distribuiti per organo titolare dell'iniziativa (Giunta, Consiglio e Ufficio di Presidenza). Il relativo grafico evidenzia l'apporto percentuale di ciascun organo all'iniziativa legislativa.

Tab. 2 – Distribuzione dei progetti di legge per organo proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO PROGETTI DI LEGGE
Giunta regionale	33
Consiglio regionale	34
Ufficio di Presidenza	1
Totale	68

Distribuzione percentuale dei progetti di legge per proponente




Dalla tabella e dal grafico si evince come nell'anno 2009 l'iniziativa si divide in misura all'incirca pari tra Giunta, con 33 disegni di legge, e Consiglio, con 35 proposte di legge.

La successiva tabella 3 mostra il dato relativo alle proposte di legge di iniziativa consiliare disaggregato per soggetto politico (consiglieri di maggioranza, consiglieri di opposizione e mista). Il relativo grafico rappresenta l'apporto percentuale all'iniziativa legislativa di ciascun soggetto proponente.

Tab. 3 Distribuzione delle proposte di legge di iniziativa consiliare per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO PROGETTI DI LEGGE
Maggioranza	23
Opposizione	9
Maggioranza e Opposizione (mista)	3 ¹
Totale	35

Distribuzione percentuale dei progetti di legge per soggetto proponente



Le proposte di legge presentate dai Consiglieri di maggioranza rappresentano il 66%, quelli presentati dai Consiglieri di opposizione il 26%, mentre l’iniziativa mista, compresa quella dell’Ufficio di presidenza, è pari all’8%.

1.2 DISTRIBUZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER MACROSETTORE


Nella tabella 4 e nel grafico i progetti di legge sono distribuiti per macrosettore interessato dalle iniziative.

¹Il dato comprende la proposta di legge presentata dall’Ufficio di Presidenza (Atto del Consiglio n. 356).

Tab. 4 – Proposte di legge distribuite per macrosettore interessato

MACROSETTORE	NUMERO DI PROGETTI DI LEGGE
Ordinamento istituzionale	11
Sviluppo economico e attività produttive	14
Territorio, ambiente e infrastrutture	22
Servizi alla persona e alla comunità	12
Finanza regionale	9
totale	68

Distribuzione dei progetti di legge per macrosettore



Nella misura del 32% il macrosettore maggiormente interessato dall'iniziativa legislativa è quello del *Territorio, ambiente e infrastrutture*, seguito dallo *Sviluppo economico e attività produttive* (21%), *Servizi alla persona e alla comunità* (18%), *Ordinamento istituzionale* (16%) e *Finanza regionale* (13%).


1.3 ESITO DELLE INIZIATIVE LEGISLATIVE

La tabella 5 ed il grafico danno conto dell'esito delle proposte di legge.

Tab. 5 – Esito delle iniziative legislative

Esito progetti di legge	Numero progetti di legge	%
approvati	29	43%
ritirati	1	1%
giacenti	38	56%
Totale	68	100%

Distribuzione delle proposte di legge secondo l'esito



Il rapporto tra il numero dei progetti presentati (68) ed il numero degli stessi approvati in Aula (29) è assunto come indicatore della **produttività complessiva del processo legislativo**, che risulta pari al 43%.

1.4 INIZIATIVE LEGISLATIVE - TASSO DI SUCCESSO

La successiva tabella 6 evidenzia il **tasso di successo** conseguito rispettivamente dai soggetti proponenti (Giunta e Consiglio), dato dal rapporto tra il numero dei progetti presentati da ciascuno di essi nell'anno 2009 ed il numero dei progetti diventati legge regionale.

Tab. 6 – Iniziative legislative e tasso di successo secondo il soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	Proposte presentate	Proposte diventate legge ¹	Tasso di successo
Giunta regionale	33	23 ²	70%
Consiglio regionale	35 ³	6 ⁴	17%


¹ Non sono comprese le leggi approvate nel 2009 originate da proposte presentate nell'anno 2008.

² Il dato comprende il ddl di cui all'Atto del Consiglio n. 315, confluito nella l. r. n. 10/2009.


³ Il dato comprende la proposta di legge presentata dall'Ufficio di Presidenza (Atto n. 356).

⁴ Il dato comprende il pdl di cui all'Atto del Consiglio n. 334, confluito nella l. r. n. 31/2009.

Tasso di successo dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale



Tasso di successo dei progetti di legge di iniziativa del Consiglio regionale



Dalla tabella 6 e dai due grafici che precedono si evince che le proposte di iniziativa della Giunta sono quelle che riscontrano un tasso di successo più elevato, pari al 70% (delle 33 proposte presentate 23 hanno originato leggi), a fronte di quelle di iniziativa consiliare con un tasso di successo pari al 17% (delle 35 proposte presentate 6 hanno originato leggi).

La tabella 7 ed il relativo grafico mostrano, invece, il tasso di successo delle sole iniziative consiliari, distribuite per consiglieri di maggioranza, consiglieri di opposizione e mista: solo le proposte dei consiglieri di maggioranza (23) hanno prodotto leggi (6), per un tasso di successo pari al 26%.


Tab. 7 – Iniziative legislative consiliari e tasso di successo secondo il soggetto proponente

Soggetto proponente	proposte presentate	non assegnate	giacenti	proposte diventate legge	tasso di successo
Maggioranza	23	1	16	6 ¹	26%
Opposizione	9	0	9	0	0%
Magg./Opp. (iniziat. mista)	3 ²	0	3	0	0%

¹ Il dato comprende il pdl di cui all'Atto del Consiglio n. 334, confluito nella l. r. n. 31/2009.


² Il dato comprende la proposta di legge presentata dall'Ufficio di Presidenza (Atto n. 356).

Distribuzione delle Iniziative consiliari per soggetto proponente e per esito finale



Nel grafico che segue è rappresentato, insieme, il tasso di successo delle iniziative della Giunta e quello delle iniziative consiliari, disaggregato per consiglieri di maggioranza, di opposizione e mista.

Tasso di successo delle iniziative e soggetto proponente



PARTE SECONDA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA NELL'ANNO 2009


1. LE LEGGI REGIONALI APPROVATE NELL'ANNO 2009

Nel corso del 2009 il Consiglio regionale della Puglia ha approvato 36 leggi regionali, riportate, complete degli estremi di pubblicazione, nel successivo elenco di cui al sottoparagrafo 1.1

Nel paragrafo 2 sono riportate le schede relative ad ogni singola legge regionale approvata nell'anno. Ciascuna scheda contiene tutti gli elementi identificativi della legge nonché una sintesi oltre che l'indicazione dei principali soggetti interessati, dei principali adempimenti e delle principali scadenze previste da ciascuna legge.

Al fine di fornire un quadro nazionale della produzione legislativa regionale prodotta nell'anno 2009, il grafico che segue mostra il dato quantitativo del numero di leggi approvate dalle Regioni a Statuto ordinario.

Produzione legislativa 2009 delle Regioni a Statuto ordinario



1.1 ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2009

Legge regionale 9 marzo 2009, n. 1

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e al regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n. 4”

(Bur Puglia n. 40 del 13 marzo 2009)

Legge regionale 9 marzo 2009, n. 2

“Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale”

(Bur Puglia n. 40 del 13 marzo 2009)

Legge regionale 9 marzo 2009, n. 3

“Norme in materia di regolamento edilizio”

(Bur Puglia n. 40 del 13 marzo 2009)

Legge regionale 11 marzo 2009, n. 4

“Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)”

(Bur Puglia n. 40 del 13 marzo 2009)

Legge regionale 16 marzo 2009, n. 5

“Norme urgenti in materia di regolarizzazione del rapporto locativo e proroga delle commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)”

(Bur Puglia n. 44 del 20 marzo 2009)

Legge regionale 16 marzo 2009, n. 6

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 42 (Disposizioni relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009) e interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia)”

(Bur Puglia n. 44 del 20 marzo 2009)

Legge regionale 16 marzo 2009, n. 7

“Legge regionale "Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del parco naturale regionale Fiume Ofanto). - Modifica della perimetrazione e aggiornamento della cartografia”

(Bur Puglia n. 44 del 20 marzo 2009)

Legge regionale 30 marzo 2009, n. 8

“Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 44 (Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani)”

(Bur Puglia n. 51 del 3 aprile 2009)

Legge regionale 30 marzo 2009, n. 9

“Modifica alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio)”

(Bur Puglia n. 51 del 3 aprile 2009)

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 10

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 65 suppl. del 30 aprile 2009)

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 11

“Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011”

(Bur Puglia n. 65 suppl. del 30 aprile 2009)

Legge regionale 26 maggio 2009, n. 12

“Misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi”

(Bur Puglia n. 78 del 29 maggio 2009)

Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13

“Proroga degli organi amministrativi delle aziende di promozione turistica (APT)”

(Bur Puglia n. 119 del 3 agosto 2009)

Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

“Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”

(Bur Puglia n. 119 del 3 agosto 2009)

Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 15

“Estensione delle buone prassi amministrative ai procedimenti di competenza regionale”

(Bur Puglia n. 159 del 12 ottobre 2009)

Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 16

“Proroga dei termini previsti dall'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, come modificato dall'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle acque destinate a uso umano”

(Bur Puglia n. 159 del 12 ottobre 2009)

Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 17

“Estensione al personale della Regione Puglia dei benefici rivenienti dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla disciplina dell'esonero dal servizio”

(Bur Puglia n. 159 del 12 ottobre 2009)

Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 18

“Modifica della composizione del Comitato urbanistico regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale), come sostituito dal comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)”

(Bur Puglia n. 159 del 12 ottobre 2009)

Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 19

“Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2008”

(Bur Puglia n. 161 suppl. del 14 ottobre 2009)

Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20

“Norme per la pianificazione paesaggistica”

(Bur Puglia n. 162 suppl. del 15 ottobre 2009)

Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21

“Assesamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009”

(Bur Puglia n. 164 suppl. del 19 ottobre 2009)

Legge regionale 16 ottobre 2009, n. 22

“Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all’articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)”

(Bur Puglia n. 165 suppl. del 21 ottobre 2009)

Legge regionale 27 ottobre 2009, n. 23

“Modifica delle norme in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica: interpretazione autentica”

(Bur Puglia n. 172 del 2 novembre 2009)

Legge regionale 27 ottobre 2009, n. 24

“Alienazione del patrimonio di alloggi di edilizia residenziale pubblica – Comune di Taranto”

(Bur Puglia n. 172 del 2 novembre 2009)

Legge regionale 27 ottobre 2009, n. 25

“Modifica all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27”

(Bur Puglia n. 172 del 2 novembre 2009)

Legge regionale 27 ottobre 2009, n. 26

“Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta”

(Bur Puglia n. 172 del 2 novembre 2009)

Legge regionale 27 novembre 2009, n. 27

“Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche”

(Bur Puglia n. 191 del 30 novembre 2009)

Legge regionale 27 novembre 2009, n. 28

“Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie”

(Bur Puglia n. 191 del 30 novembre 2009)

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 29

“Istituzione della Commissione d’indagine sulla gestione dell’Azienda sanitaria locale Foggia”

(Bur Puglia n. 196 del 7 dicembre 2009)

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30

“Disposizioni in materia di energia nucleare”

(Bur Puglia n. 196 del 7 dicembre 2009)

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31

“Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”

(Bur Puglia n. 196 del 7 dicembre 2009)

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32

“Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia”

(Bur Puglia n. 196 del 7 dicembre 2009)

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 33

“Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico”

(Bur Puglia n. 196 del 7 dicembre 2009)

Legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 210 straord. del 31 dicembre 2009)

Legge regionale 31 dicembre 2009, n. 35

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010 – 2012”

(Bur Puglia n. 210 straord. del 31 dicembre 2009)

Legge regionale 31 dicembre 2009, n. 36

“ Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

(Bur Puglia n. 1 suppl. del 4 gennaio 2010)

2. SCHEDE SINTETICHE DELLE LEGGI REGIONALI 2009

Legge regionale 9 marzo 2009, n. 1

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e al regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n. 4”

- **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 3 articoli, reca modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 19/2006 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e all'art. 35 del regolamento n. 4/2007, di attuazione della stessa legge regionale. Essa dispone che la verifica di compatibilità tra il funzionamento delle Residenze socio-sanitarie assistenziali per anziani e per disabili e gli obiettivi del Piano regionale socio-assistenziale e del Piano regionale socio-sanitario, da effettuarsi da parte della Giunta regionale e che i Comuni devono acquisire per la realizzazione/funzionamento di dette strutture, viene effettuata solo ai fini del convenzionamento con il Sistema sanitario regionale (SSR), escludendo la verifica di compatibilità quale condizione preliminare all'autorizzazione al funzionamento delle Residenze socio-assistenziali. A tale verifica è subordinato il convenzionamento fra le strutture e il SSR per determinare la partecipazione al costo delle rette in relazione al Piano regionale socio-assistenziale e al Piano regionale socio-sanitario.

- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Residenze socio-sanitarie assistenziali;
- Residenze sanitarie assistite;
- Comuni;
- ASL.

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

== == == ==

Adempimenti

== == == ==

Soggetti

== == ==

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 3 N.ro caratteri 1.655
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO ¹ :	98 giorni; 2 sedute

¹ L'iter espresso in giorni è calcolato dalla data di assegnazione del disegno di legge/proposta di legge alla Commissione consiliare competente fino alla data della sua approvazione in Aula; il numero delle sedute è riferito alle sedute in Aula dedicate alla trattazione e all'approvazione della legge.

Legge regionale 9 marzo 2009, n. 2

“Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale”

• Sintesi della legge

La legge, composta di n. 14 articoli, si pone l'obiettivo dello sviluppo del sistema fieristico regionale in un'ottica di internazionalizzazione dell'economia regionale e secondo i seguenti principi: a) assicurazione agli espositori e ai visitatori di pari condizioni per l'accesso alle strutture fieristiche e di adeguati servizi da parte della Regione e dei Comuni interessati; b) assegnazione dell'organizzazione e della gestione delle manifestazioni fieristiche ad imprese; c) possibilità degli enti pubblici di partecipare al capitale sociale delle imprese che hanno per oggetto sociale l'attività di organizzazione e gestione delle manifestazioni fieristiche (art. 1). Ai fini dell'applicazione delle norme, la legge detta le definizioni di: “manifestazioni fieristiche” nelle diverse tipologie; “espositori”; “visitatori”; “quartieri fieristici”; “organizzatori di manifestazioni”; “superficie netta” occupata dagli espositori; “soggetti gestori dei quartieri fieristici” (art. 2). Quanto alla qualificazione delle manifestazioni fieristiche – internazionali, nazionali e regionali – la legge affida alla Regione la competenza dell'attribuzione di tale riconoscimento, alla conferma, o revoca (mentre ai Comuni spetta il riconoscimento delle “manifestazioni fieristiche locali”) e la definizione di un calendario fieristico – da adottarsi da parte della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno e relativo allo svolgimento delle manifestazioni dell'anno successivo – onde evitare concomitanze tra le manifestazioni fieristiche nello stesso settore merceologico (artt. 4 e 5 e 7). La legge rinvia a un regolamento di Giunta regionale la disciplina di alcuni aspetti, disponendo che transitoriamente, fino all'entrata in vigore dello stesso, è applicata la normativa previgente (artt. 12 e 14); contiene norme relative a divieti e sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni della legge (art. 13).

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati

- Imprese produttrici e commerciali che intendono promuovere manifestazioni fieristiche;
- Imprese che svolgono attività di organizzazione e gestione delle manifestazioni fieristiche;
- Enti fieristici regionali;
- Comuni;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

• Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	Comunicazione: a Regione della qualificazione della manifestazione; a Comune se si tratta di manifestazioni fieristiche locali (art. 6);	Soggetti privati e pubblici appartenenti all'UE e soggetti non appartenenti alla UE che intendono promuovere manifestazioni fieristiche in Puglia;
28 febb. che precede l'anno di svolgimento della manifestaz.	Richiesta alla Regione d'inserimento delle manifestazioni nel calendario regionale annuale, unitamente alla richiesta di riconoscimento o conferma della qualificazione delle stesse (art. 7, comma 2);	Soggetti organizzatori di manifestazioni;
180 gg. dal 28/3/'09	Adeguamento loro assetto giuridico, statuti e attività alle disposizioni e principi della legge (art. 11).	Enti fieristici regionali.

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Commercio, fiere e mercati
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 14 N.ro commi 38 N.ro caratteri 13.434
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	370 giorni; 2 sedute

Legge regionale 9 marzo 2009, n. 3
“Norme in materia di regolamento edilizio”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 5 articoli, in sintonia con le norme nazionali (art. 3 del d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; art. 2, comma 4 del DPR n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), abrogando il numero 4) del primo comma dell’art. 15 della legge regionale n. 56/1980 (art. 5), attribuisce alla potestà regolamentare dei comuni l’adozione del Regolamento edilizio comunale, comprese le varianti ai regolamenti edilizi vigenti. Infatti la norma abrogata prevedeva il Regolamento edilizio tra gli “elaborati” costituenti il Piano regolatore generale comunale (PRG) e pertanto sottoposto alle stesse procedure di approvazione e di modifiche previste per il PRG (che è approvato dalla Giunta regionale ai termini della l. r. n. 56/1980). La legge sottrae, così, il Regolamento edilizio – in quanto non più parte integrante del Piano regolatore generale comunale (PRG) – alla disciplina della legge regionale n. 56/1980 e quindi non più da approvarsi da parte della Giunta regionale. Inoltre, la legge: a) recependo la previsione dell’art. 1, comma 289 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), dispone che i regolamenti edilizi devono prevedere ai fini del rilascio del permesso di costruire l’installazione negli edifici di nuova costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 1, comma 3); b) precisa che il regolamento edilizio non può contenere norme di carattere urbanistico (art. 1, comma 4); c) prevede la possibilità da parte della Regione (Giunta regionale) dell’approvazione di uno schema-tipo di regolamento edilizio quale parametro di riferimento, non vincolante per i Comuni (art. 2); d) estende la validità delle sue norme nel caso di varianti a regolamenti edilizi vigenti e nel caso di regolamenti edilizi che includono il Programma di fabbricazione (è il caso dei Comuni che, sprovvisti di piano regolatore, hanno incluso nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione ai sensi dell’art. 34 della legge n. 1150/1942 e che costituisce lo strumento regolatore generale) (art. 4).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni;
- ASL

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	Pubblicazione bozza del regolam. edilizio, ricevimento eventuali osservazioni e controdeduzioni (art. 3, comma 1; art. 4);	Comuni che adottano regolam. edilizio o varianti al vigente
=====	Acquisizione parere preventivo e vincolante della ASL (art. 3, comma 2);	idem c. s.
=====	Trasmissione a Regione della deliberazione di approvazione del regolam. edilizio unitamente al regolamento edilizio in formato cartaceo e digitale (art. 3, comma 3).	idem c. s.

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 5 N.ro commi 11 N.ro caratteri 3.130
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	70 giorni; 1 seduta

Legge regionale 11 marzo 2009, n. 4

“Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)”

• **Sintesi della legge**

La legge, in attuazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 227/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”, intende promuovere la crescita professionale delle imprese che operano nel campo boschivo. Settore, questo, che svolgendo un ruolo importante sotto l'aspetto economico, sociale ed ambientale, necessita di una gestione razionale del patrimonio forestale. Ciò comporta la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori idraulico-forestali che operano nel settore. Con tali obiettivi, la legge istituisce l'Albo delle imprese per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e delle sistemazioni idraulico-forestali, al quale possono iscriversi imprese singole, loro consorzi e consorzi tra società cooperative che operano nel settore agro-forestale in via continuativa o prevalente.

L'ente pubblico competente può affidare l'esecuzione dei lavori e dei servizi in ambito forestale ai soggetti iscritti all'albo, in alternativa al proprio intervento diretto.

La legge rinvia ad un regolamento di attuazione la definizione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione delle imprese all'albo e per la loro cancellazione.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Imprese operanti nel settore forestale;

- Enti pubblici competenti per interventi in ambito forestale.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 5 N.ro caratteri 1.142
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	77 giorni; 1 seduta

Legge regionale 16 marzo 2009, n. 5

“Norme urgenti in materia di regolarizzazione del rapporto locativo e proroga delle commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di un unico articolo, apporta modifiche/integrazioni all'articolo 60 della legge regionale n. 1/2005 in materia di regolarizzazione del rapporto locativo di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ERP), la cui applicazione ha reso difficile la regolarizzazione del rapporto locativo da parte degli occupanti illegittimi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per le condizioni economiche degli occupanti e per l'entità delle somme, in molti casi, elevate dato il lungo perdurare dello stato di occupazione illegittima.

Pertanto la legge provvede a consentire agli Istituti autonomi case popolari (IACP) la facoltà di dilazionare il pagamento della somma per la regolarizzazione del rapporto locativo in maniera diversa, più favorevole a chi occupa abusivamente gli alloggi di ERP, quando ricorrono i due seguenti casi:

- 1) il 30 per cento della morosità complessiva pari o superiore alla somma di euro 8 mila;*
- 2) il 30 per cento della morosità complessiva inferiore alla somma di euro 8 mila per i soggetti il cui reddito complessivo del nucleo familiare non sia superiore a euro 13 mila diminuito del 40 per cento.*

La legge inoltre prevede in entrambi i casi che, qualora l'occupante irregolare non abbia versato una rata, il beneficio della regolarizzazione non decade a condizione che la stessa sia versata entro i sei mesi successivi.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Occupanti abusivi di alloggi ERP;
- Istituti autonomi case popolari (IACP).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	Definizione criteri di dilazione pagamento somma dovuta per la regolarizzazione del rapporto locativo, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini.	IACP

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 2 N.ro caratteri 2.200
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	104 giorni; 2 seduta

Legge regionale 16 marzo 2009, n. 6

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 42 (Disposizioni relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009) e interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia)”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 3 articoli integra l’elenco dei capitoli delle spese obbligatorie e indifferibili già individuate ed autorizzate dall’art. 2 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 42 “Disposizioni relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009” (Allegato “A”) – sempre nei limiti di un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo di spesa – per far fronte prevalentemente a pagamenti in favore di soggetti creditori. La legge esclude dal citato elenco il capitolo 1360 relativo alle “Spese per consulenze e per gettoni di presenza, indennità di missione e rimborso spese di viaggio” (art. 1).

Inoltre la legge:

a) reca l’interpretazione autentica dell’art. 3, comma 7 della legge regionale n. 40/2007 nel senso che l’aliquota per scaglioni di reddito per determinare l’addizionale IRPEF è da applicare all’intero ammontare del reddito imponibile (art. 2);

b) provvede ad iscrivere sul capitolo 1740 del bilancio di previsione 2009 una maggiore somma, pari a euro 500 mila, per lo svolgimento dei referendum consultivi relativi alla istituzione di nuovi Comuni (Palese-Santo Spirito, Carbonara e Ceglie-Loseto) rispetto a quella già prevista dall’art. 6 della legge regionale n. 42/2008 (art. 3).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Contribuenti;

- Frazioni comunali di Bari: Palese; Santo Spirito; Carbonara; Ceglie; Loseto.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

Trasmissione alla Regione Puglia- Servizio enti locali della rendicontazione delle spese sostenute per le operazioni connesse ai referendum, a conclusione delle stesse (art. 3).

Soggetti

Frazioni di Palese, S. Spirito, Carbonara, Ceglie e Loseto.

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 3 N.ro caratteri 4.637
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	28 giorni; 1 seduta

Legge regionale 16 marzo 2009, n. 7

“Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del parco naturale regionale Fiume Ofanto). - Modifica della perimetrazione e aggiornamento della cartografia”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di un unico articolo, modifica la perimetrazione del Parco naturale regionale “Fiume Ofanto”, istituito con la legge regionale n. 37/2007, riducendone la superficie di circa il 38% (da 25.000 ettari a 15.000 circa). E, conseguentemente, modifica anche la relativa cartografia (All. A), parte integrante della legge stessa.

Tale rideterminazione dei confini del Parco naturale regionale avviene a seguito delle richieste di alcune Amministrazioni comunali che, sollecitate dalle Associazioni di categoria degli agricoltori, e i cui territori ricadevano originariamente nel perimetro del Parco. Vengono escluse alcune aree, in particolare ricadenti nel territorio dei Comuni di Barletta, Candela, Canosa, Cerignola e Minervino Murge, per le quali da parte di quelle Associazioni è stata lamentata l’incompatibilità dei limiti posti dalle norme di tutela dei territori con lo sviluppo economico delle comunità locali, in particolare con lo sviluppo delle aziende agricole.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni di Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola e Minervino Murge;
- Consorzio/Ente di gestione;
- Commissario per gli usi civici;
- Imprese agricole, di costruzioni stradali, di estrazione della pietra, gestori di discariche;
- Cacciatori;
- Agenti di polizia locale, urbana e rurale;
- Nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Bari e Foggia;
- Guardie ecologiche volontarie.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell’ambiente, tutela da inquinamenti
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 2 N.ro caratteri 332
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	104 giorni; 3 sedute

Legge regionale 30 marzo 2009, n. 8

“Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 44 (Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani)”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di un unico articolo, interviene sulla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 44 in materia di adeguamento dei valori di emissione nell’atmosfera dei gas di scarico (PCDD e PCDF) prodotti dagli impianti dell’industria metallurgica, prevedendo:

a) il rinvio dei termini per l’applicazione dei valori limite dal 1° aprile 2009 al 30 giugno 2009 limitatamente ai valori di emissione somma di PCDD e PCDF 2,5 ng_{TEQ}/Nm³ per gli impianti già esistenti e in esercizio al 23 dicembre 2008 (data di entrata in vigore della succitata l. r. n. 44/2008) (art. 1, comma 1);

b) le procedure di calcolo del valore delle emissioni, precisato come valore medio su base annuale ai fini delle verifiche di conformità da parte dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) (art. 1, comma 2).

Tali modifiche/integrazioni alla legge regionale n. 44/2008 recepiscono il Protocollo del 19 febbraio 2009, integrativo dell’Accordo di programma dell’11 aprile 2008, entrambi sottoscritti dai rappresentanti dei Ministeri interessati, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, del Comuni di Taranto, del Comune di Statte, della Società ILVA spa, dell’ARPA e delle Organizzazioni sindacali.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Gestori di impianti dell’industria metallurgica già esistenti e in esercizio;
- Gestori di impianti dell’industria metallurgica di nuova realizzazione;
- Società ILVA spa;
- ARPA.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
30/6/2009	Adeguamento dei valori limite (somma di PCDD e PCDF 2,5 ng _{TEQ} /Nm ³).	Gestori di impianti già esistenti e in esercizio fonte di emissioni di gas.

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell’ambiente, tutela da inquinamenti
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.491
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	20 giorni; 1 seduta

Legge regionale 30 marzo 2009, n. 9

“Modifica alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio)”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di un unico articolo, con la modifica che apporta al secondo comma dell'art. 29 della legge regionale n. 56/1980 (come sostituito dal comma 2 dell'art. 11 della l. r. n. 19/2003), elimina di fatto il vincolo della “trascrizione notarile dell'atto d'obbligo relativo all'asservimento dell'area che esprime la relativa volumetria al manufatto consentito” quale condizione per il rilascio della concessione edilizia nelle zone di Completamento edilizio (“B”) e nelle zone di Espansione (“C”), per le quali la legge prevede l'istituzione da parte del Comune di un registro nel quale sono elencate le particelle catastali che hanno espresso la volumetria relativa al permesso rilasciato.

La condizione della “trascrizione dell'atto d'obbligo relativo all'area” per il rilascio della concessione edilizia sussiste solo per le zone Agricole (“E”).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni;
- Tecnici dell'edilizia privata.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

= = = = =

Adempimenti

Istituzione registro delle particelle catastali che hanno espresso la volumetria relativa alla concessione edilizia rilasciata per le zone “B” e “C”.

Soggetti

Comuni

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 771
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	31 giorni; 1 seduta

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 10

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 52 articoli, oltre alle disposizioni di carattere meramente finanziario (Titolo I), contiene numerose norme settoriali di rilievo finanziario (Titolo II) in materia di agricoltura, di trasporti, di risarcimento per danni ambientali, di ricerca di acque minerali e termali, di edilizia in zone sismiche, tra cui: a) l'istituzione di capitolo di spesa per contributi alle spese per la lotta al “punteruolo rosso”, parassita delle piante; b) l'istituzione di capitolo di spesa per contrastare le frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi; c) l'istituzione di capitolo di spesa per contributo ai bieticoltori che forniscono la loro produzione allo zuccherificio di Termoli; d) l'istituzione di capitolo di spesa per interventi a favore della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici e di qualità della Puglia; e) l'istituzione di capitolo di spesa per interventi a favore dei produttori olivicoli; f) modifiche e integrazioni alla legislazione sulle procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria; g) previsione del riconoscimento di altre fattispecie di distretti produttivi (agroalimentari e rurali).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Consorzi di bonifica; bieticoltori; addetti all'attività di trebbiatura di cereali e di leguminose; organizzazioni e cooperative dei produttori olivicoli; possessori di beni di riforma fondiaria; proprietari o conduttori dei campi a coltura cerealicola; distretti produttivi; promotori di Sistemi turistici territoriali e di Sistemi turistici di prodotto; enti fieristici a carattere regionale; soggetti che esercitano attività di ricerca delle acque minerali e termali; committenti lavori relativi a progetti di costruzioni in zone sismiche.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
180 gg. da riconoscimento provvisorio	Presentazione programma di sviluppo del distretto produttivo ad Assessorato regionale per lo sviluppo economico, agli altri assessorati competenti per materia e a Province interessate (art. 15, co. 1);	Presidenti dei distretti produttivi;
- 15 ottobre '09 (per l'anno '09) - 15 marzo '10 (per l'anno '10)	Istanza riconoscimento dei Sistemi turistici (STT e STP) (art. 16, comma 1);	Promotori di Sistemi turistici;
=====	Presentazione istanza contributo straordinario '09 corredata da documentazione prevista (art. 17);	Enti fieristici a carattere regionale aspiranti contributo straordinario;
31 dic. 2009	Richiesta di concessione di acque sotterranee previo pagamento sanzione (art. 27, comma 1).	Soggetti che utilizzano pozzi non autorizzati.

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 52 N.ro commi 112 N.ro caratteri 52.403 ¹
TECNICA REDAZIONALE:	Tecnica mista
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	22 giorni; 2 sedute

¹Il numero dei caratteri indicato è relativo al solo articolato della legge: non include il numero dei caratteri che compongono gli Allegati

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 13 articoli, approva il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 ponendo fine all’esercizio provvisorio.

Ai sensi della legge regionale n. 28/2001 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), la legge:

a) elenca le spese obbligatorie (art. 5-All. 04) e determina il relativo fondo di riserva, da cui prelevare le somme necessarie per integrare gli stanziamenti per le spese a carattere obbligatorio che risultino insufficienti (art. 6);

b) determina il fondo di riserva per le spese impreviste, da cui prelevare le somme necessarie per provvedere a spese derivanti da leggi in vigore, non prevedibili all’atto dell’approvazione del bilancio medesimo ed aventi, inoltre, i caratteri della imprescindibilità, improrogabilità e non continuità della spesa (art. 7);

c) stabilisce l’utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2008, ripartito per capitoli, applicato al bilancio di previsione 2009 (art. 9);

d) autorizza la Giunta regionale ad effettuare per l’esercizio 2009 variazioni per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrate derivanti da assegnazioni a destinazione vincolata, da parte dello Stato e dell’Unione europea (UE) e variazioni per l’iscrizione di spese nel caso in cui queste siano previste da leggi in vigore, nonché (art. 10);

e) dispone che i fondi stanziati per l’esercizio delle funzioni del Consiglio regionale sono messi a disposizione dello stesso su richiesta del suo Presidente (art. 11).

La legge approva anche il bilancio di previsione per il triennio 2009-20011 (art. 13).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 13 N.ro commi 18 N.ro caratteri 5.833 ¹
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	22 giorni; 2 sedute

¹ Il numero dei caratteri indicato è relativo al solo articolato della legge: non include il numero dei caratteri che compongono gli Allegati

Legge regionale 26 maggio 2009, n. 12

“Misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 5 articoli – in assenza di una definizione normativa di “master” (esiste solo quella di master universitario) – fissa le condizioni ed i requisiti minimi per la finanziabilità, nell’ambito del Programma operativo regionale (POR) Puglia 2007-2013, della frequenza, attraverso l’erogazione di borse di studio, dei master post-laurea gestiti da organismi pubblici e privati, oltre che dalle Università italiane e straniere pubbliche o private (art. 1).

Le condizioni e requisiti di finanziabilità dei master attengono:

a) all’accreditamento dei percorsi formativi da parte di organismi ed istituzioni italiani, europei ed internazionali a seconda del livello di accreditamento dei master, unitamente alla durata degli stessi (non inferiore a 800 ore, di cui almeno 500 di formazione in aula con un minimo del 30 per cento di stage della durata complessiva prevista);

b) al livello di specializzazione degli istituti di formazione avanzata nell’attività di gestione dei master post-laurea (continuativa nei dieci anni solari precedenti alla emanazione dell’avviso pubblico relativo alla concessione delle borse di studio) (art. 2).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Soggetti in possesso di diploma di laurea;

- Università italiane e straniere, pubbliche e private riconosciute dall’ordinamento nazionale;

- Istituti di formazione avanzata pubblici e privati con attività continuativa di formazione post-laurea nei dieci anni solari precedenti alla emanazione dell’avviso pubblico relativo alla concessione delle borse di studio.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Formazione professionale
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 5 N.ro commi 13 N.ro caratteri 4.501
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	49 giorni; 1 seduta

Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13

“Proroga degli organi amministrativi delle aziende di promozione turistica (APT)”

• **Sintesi della legge**

Il legislatore, considerata l'imminenza di una legge regionale organica in materia di riforma del sistema turistico regionale, provvede a prorogare fino al 31 dicembre 2009 le funzioni degli attuali Commissari delle cinque Aziende di promozione turistica (APT di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto) e dei rispettivi Collegi dei revisori, già prorogate dalla legge regionale n. 22/2008 fino al 30 giugno 2009.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Le Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 590
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	7 giorni; 1 seduta

Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

“Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”

• **Sintesi della legge**

La legge, con carattere di temporaneità e in deroga alla pianificazione urbanistica locale, da attuazione all’Intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 1° aprile 2009 tendente al rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia (art. 1. La legge, prevede la possibilità temporanea di interventi di ampliamento degli edifici residenziali e degli edifici rurali a uso abitativo, di “volumetria complessiva” (di cui dà la definizione) non superiore a 1.000 metri cubi entro il limite massimo del 20% della volumetria complessiva secondo i seguenti criteri e condizioni: a) ai fini dell’ampliamento sono computabili solo i volumi realizzati legittimamente, mentre i volumi dell’edificio interessati da sanatoria edilizia straordinaria per ampliamenti di volumetria preesistente, pur da computare ai fini della determinazione della volumetria complessiva esistente, devono essere sottratti ai fini dell’ampliamento, mentre non sono da sottrarre ai fini dell’ampliamento i volumi interessati da sanatoria edilizia per la sola variazione della destinazione d’uso; b) l’ampliamento deve realizzarsi in continuità fisica con l’edificio esistente e nel rispetto dei limiti di altezza e di distanze previsti dagli strumenti urbanistici; c) l’ampliamento deve essere realizzato in conformità alle norme vigenti in materia di rendimento energetico in edilizia (artt. 2 e 3). La legge prevede anche la possibilità di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, la cui destinazione residenziale interessi almeno il 75% della volumetria complessiva con un aumento di volumetria massimo del 35% di quella esistente (sono computabili i volumi realizzati legittimamente alla data di entrata in vigore della legge e quelli per i quali è stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria), pur sempre condizionando l’aumento volumetrico al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale secondo le norme della legge regionale n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” sull’efficienza energetica del patrimonio edilizio (art. 4). La legge esclude la possibilità degli interventi straordinari di ampliamento e di demolizione e ricostruzione nelle zone del territorio di interesse storico, sugli immobili di valore storico, sugli edifici che rappresentano testimonianza significativa di architettura realizzati negli ultimi cinquant’anni, negli ambiti territoriali estesi tipizzati come zone omogenee “A” e “B” dal PUTT/P- Piano Urbanistico territoriale tematico “Paesaggio”- (delib. di G.R. n. 1748/2000), nei siti di Rete Natura 2000 (Siti d’importanza comunitaria e Zone di protezione speciale) e negli ambiti ad alta pericolosità idrogeologica individuati dall’ Autorità di bacino (art. 6).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni;

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze*

Adempimenti

Soggetti

1.10.2009

Adozione deliberazione motivata di esclusione, limitazioni o prescrizioni all’applicazione della legge per parti di territorio (art. 6, comma 2);

Comuni che per parti di territorio intendono escludere o limitare la applicazione della legge;

3.8.2011

Presentazione DIA o istanza permesso di costruire (art. 7, comma 1).

Soggetti interessati a realizzare gli interventi previsti dalla legge.

MACROSETTORE:	Territorio ambiente ed infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 9 N.ro commi 32 N.ro caratteri 22.380
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	24 giorni; 1 seduta

* L’ articolo 3, comma 1 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 18 ha prorogato tali scadenze, relative a ciascuno dei due adempimenti, rispettivamente al 23 novembre 2009 e al 24 settembre 2011.

Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 15

“Estensione delle buone prassi amministrative ai procedimenti di competenza regionale”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di un unico articolo, è finalizzata allo snellimento burocratico. Estende all’ambito dei procedimenti di competenza regionale la prassi adottata dall’Amministrazione Finanziaria Centrale in materia fiscale, prevedendo la possibilità da parte dei soggetti di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997 (come le associazioni di categoria degli imprenditori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati, le associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato) di rilasciare visti di conformità o di asseverazione, nonché la possibilità dell’avvio di procedimenti ad iniziativa privata per conto degli interessati. La legge demanda l’individuazione dei procedimenti regionali semplificabili nel senso innanzi detto e la definizione delle modalità di svolgimento della prassi di snellimento alla Giunta regionale.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Associazioni di categoria degli imprenditori;
- Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati;
- Associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:

Ordinamento istituzionale

MATERIA:

Personale e amministrazione

POTESTÀ LEGISLATIVA:

Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione

INIZIATIVA LEGISLATIVA:

Giunta regionale

DIMENSIONE LEGGE:

N.ro articoli 1 N.ro commi 3 N.ro caratteri 958

TECNICA REDAZIONALE:

Testo nuovo

TIPOLOGIA NORMATIVA:

Legge istituzionale

DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

185 giorni; 1 seduta

Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 16

“Proroga dei termini previsti dall’articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, come modificato dall’articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle acque destinate a uso umano”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di un unico articolo, dispone la proroga al 31 dicembre 2014 dei termini stabiliti dall’articolo 1 della legge regionale n. 12/2007 (31 dicembre 2009) per gli adempimenti connessi al rilascio del “giudizio di qualità e d’idoneità d’uso” delle acque destinate a uso umano da parte del Servizio d’igiene, alimenti e nutrizione della ASL competente per territorio (SIAN), tranne i casi di accertata inidoneità della qualità delle acque per l’uso potabile.

Il legislatore, con tale disposizione si è fatto carico della circostanza per la quale in assenza della proroga in questione, i provvedimenti delle AA.SS.LL. competenti, conseguenti alle accertate irregolarità nelle aree di salvaguardia relative alle opere di captazione delle acque, comporterebbero l’abbandono di pozzi e la conseguente carenza dell’approvvigionamento idrico potabile della Regione Puglia.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Servizio d’igiene, alimenti e nutrizione delle ASL (SIAN);
- Sindaci;
- Presidente della Giunta regionale (in caso di captazione al servizio di più comuni);
- Titolari della concessione della captazione delle acque.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	Segnalazione al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione delle acque, delle eventuali inosservanze della zona di tutela e/o di rispetto e prescrizione di adeguamento alle norme vigenti entro il 31 dicembre 2014, nel caso di inosservanze sanabili;	SIAN
=====	Proposta al Sindaco di chiusura della captazione entro il 31 dicembre 2014 nel caso di inosservanze non sanabili;	SIAN
=====	Richiesta al Sindaco di chiusura della captazione entro il 31 dicembre 2014 in caso di inottemperanza del titolare della concessione alle prescrizioni per l’adeguamento alle norme vigenti;	SIAN
31 dicembre 2014	Osservanza delle prescrizioni del SIAN per l’adeguamento della captazione alle norme vigenti.	Titolari della concessione della captazione acque

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente ed infrastrutture
MATERIA:	Risorse idriche e difesa del suolo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 723
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	55 giorni; 1 seduta

Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 17

“Estensione al personale della Regione Puglia dei benefici rivenienti dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla disciplina dell'esonero dal servizio”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di un unico articolo – in analogia con le disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto legge n. 112/2008 riguardanti il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato – prevede per gli anni 2009, 2010 e 2011 la possibilità per il personale in servizio presso la Regione Puglia, le agenzie, gli enti strumentali e le società partecipate dalla stessa Regione di far richiesta di esonero dal servizio (per una durata massima di cinque anni) nel corso del quinquennio precedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva (quarant'anni); fissa il termine massimo per la presentazione della domanda di esonero al 30 novembre 2009 per l'anno 2009 ed al 1° marzo per gli anni 2010 e 2011, sempreché entro l'anno solare interessato dalla domanda di esonero il dipendente maturi l'anzianità minima contributiva (trentacinque anni) al fine di conseguire il diritto alla pensione di anzianità; stabilisce che le richieste di esonero sono revocabili entro trenta giorni dall'accoglimento delle stesse da parte della Regione; riserva alla Regione la facoltà di accogliere le richieste dando priorità a quelle del personale interessato da processi di riorganizzazione (commi 1, 2 e 3).

Quanto al trattamento economico durante il periodo di esonero dal servizio, la legge prevede:

a) che sia pari al 50 per cento di quello goduto dal dipendente, in competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella posizione di esonero, elevato al 70% nel caso in cui il dipendente durante tale periodo presti continuativamente ed esclusivamente attività di volontariato presso organizzazioni e soggetti senza fini di lucro che operano nel campo sociale (comma 4); b) che sia cumulabile con altri redditi da lavoro autonomo o derivanti da rapporti di collaborazione e consulenza del dipendente con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche o società e consorzi da queste partecipate o agenzie istituite per svolgere funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche (comma 6).

La legge prevede, inoltre, che al momento del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il trattamento di quiescenza spettante al dipendente che ha goduto della posizione di esonero è lo stesso di quello che gli sarebbe spettato nel caso di permanenza in servizio (comma 5).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Personale e amministrazione
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 8 N.ro caratteri 3.270
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge provvedimento
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	11 giorni; 1 seduta

Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 18

“Modifica della composizione del Comitato urbanistico regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale), come sostituito dal comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)”

- *Sintesi della legge*

La legge, composta di n. 3 articoli, apporta alcune modifiche alla composizione del Comitato urbanistico regionale (CUR) rispetto a quella prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 8/1980 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale). I particolare viene previsto che:

a) i diplomi di laurea di cui i componenti di tale organo devono essere in possesso, a garanzia della specifica competenza nelle discipline dell'urbanistica, dell'uso del territorio e nella tutela del paesaggio ed, inoltre, che nelle designazioni degli stessi sia assicurata la pluralità di tali competenze; b) l'aumento da cinque a sei del numero dei rappresentanti delle organizzazioni degli architetti e degli ingegneri, designati dai rispettivi Ordini professionali provinciali (in ragione dell'istituzione della sesta provincia);

c) la sostituzione del rappresentante del Settore Programmazione con un funzionario dell'Ufficio competente in materia di VAS, designato dall'Assessore all'Ecologia e Tutela dell'ambiente.

- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani);
- UPI (Unione delle Province d'Italia);
- Ordini provinciali degli architetti e degli ingegneri.

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 3 N.ro caratteri 2.367
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	19 giorni; 1 seduta

Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 19

“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2008”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 11 articoli, approva il Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2008 secondo le risultanze della gestione delle entrate e delle spese sul conto del Bilancio e del Patrimonio, nonché le situazioni dei residui attivi e dei residui passivi finanziari e patrimoniali alla chiusura dell’anno finanziario 1° gennaio–31 dicembre 2008.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 11 N.ro commi 13 N.ro caratteri 6.438
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	18 giorni; 1 seduta

Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20

“Norme per la pianificazione paesaggistica”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 11 articoli, prevede in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 42/2004, come modificato ed integrato dai decreti legislativi n. 62/2008 e n. 63/2008, l'adozione del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), finalizzato alla tutela e alla conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale della Puglia, disciplinandone il procedimento di approvazione, variazione e aggiornamento (artt. 1, 2). A tale scopo, la legge: a) istituisce l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali prevedendone finalità, funzioni, organizzazione, forme di finanziamento per lo svolgimento delle sue funzioni, che sono di natura conoscitiva e propositiva ai fini della valorizzazione del patrimonio paesaggistico e dei beni culturali della Regione con studi, ricerche e scambio di conoscenze con le amministrazioni pubbliche statali e locali e con l'Osservatorio nazionale, che ha le stesse finalità a livello ministeriale (artt. 3, 4, 5, 6); b) stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2009¹, il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, tranne alcune fattispecie, può essere delegato dalla Regione ai Comuni associati o singoli (a questi ultimi se con popolazione superiore a quindicimila abitanti) a condizione che abbiano istituito le Commissioni locali per il paesaggio (con il compito di esprimere pareri nel corso dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni stesse e composte da soggetti, in numero minimo di tre, che abbiano una pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica ed in possesso di diplomi di laurea attinenti alla materia) e che dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, prevedendo che qualora i comuni non siano in grado di soddisfare tali condizioni, è la Provincia competente a provvedervi purché la stessa abbia approvato il Piano territoriale di coordinamento provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 20/2001 e abbia istituito la Commissione locale per il paesaggio. In caso contrario la competenza resta attribuita alla Regione (artt. 7, 8, 9); c) disciplina il procedimento di delega al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevedendo una deliberazione di Giunta regionale di ricognizione dei Comuni singoli o delle associazioni di essi con i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e che abbiano istituito la Commissione locale per il paesaggio, quali condizioni della delega stessa (art. 10); d) abroga l'art. 23 della l. r. n. 20/2001 (art. 11).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni e Province.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del PPTR ;

=====

Adempimenti

Adeguamento piani urbanistici e territoriali al PPTR (art. 2, comma 9);

Trasmissione a Regione copia provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio, nomine componenti e rispettivi curricula (art. 8, comma 5).

Soggetti

Comuni e Province;

Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio.

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 11 N.ro commi 37 N.ro caratteri 14.434
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	125 giorni; 1 seduta

¹ La decorrenza del 1° luglio 2009 è venuta meno a seguito della modifica all'art. 7 recata dall'art. 2 della legge regionale n. 22/2009. Vds. anche la norma d'interpretazione autentica di cui all'articolo 2 della l. r. n. 23/2009.

Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21

“Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 15 articoli, segue all’approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2008” (legge regionale n. 19/2009), provvedendo in applicazione dell’articolo 41 della legge n. 28/2001 in materia di bilancio e contabilità regionale ad introdurre nel “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009” (legge regionale n. 11/2009) le variazioni necessarie all’assestamento secondo i valori risultanti dal rendiconto 2008, nonché le variazioni di entrata e di spesa ritenute necessarie alle esigenze inderogabili emerse nel corso dell’esercizio 2009 (artt. 1 e 2).

Inoltre, la legge: a) dispone che a decorrere dal 1° novembre 2009 l’Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), fissata dall’articolo 3, comma 8 della legge regionale n. 40/2007 nella misura di euro 0,0258 per litro di benzina, è abolita (art. 3, comma 1); b) dispone la proroga della durata in carica del Comitato tecnico consultivo prevista dall’articolo 3 della legge regionale n. 18/1997 (Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.) di ulteriori tre anni (art. 4); c) istituisce appositi capitoli di spesa per contributi straordinari rispettivamente a favore: 1) del Comune di Bari per le spese di organizzazione e di realizzazione degli eventi artistici in occasione della riapertura del Teatro Petruzzelli (art. 6); 2) della Federazione italiana sportiva orientamento al fine di sostenere la candidatura internazionale della Regione Puglia ad ospitare “i campionati del mondo veterani di corsa orientamento 2012” (art. 7); 3) del sistema universitario pugliese da ripartire tra le università con sede in Puglia (art. 8); 4) del Comune di Taranto per lo svolgimento dell’attività di prevenzione presso le scuole materne ed elementari durante l’anno scolastico 2009/2010, in considerazione della particolare situazione finanziaria di quel Comune (art. 9); 5) della Fondazione “La notte della taranta” (art. 14); 6) dei Comuni di San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis al fine di contribuire a fronteggiare i danni causati dall’alluvione del settembre 2009 (art. 15); d) integra l’articolo 10 della legge regionale n. 8/2003 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia) indicando modalità e decorrenza della corresponsione agli aventi diritto dell’assegno di reversibilità in caso di decesso del consigliere regionale titolare dell’assegno vitalizio (art. 11); e) istituisce apposito capitolo con uno stanziamento di euro 185 mila per la partecipazione della Regione Puglia alla ricapitalizzazione della Società trasporti pubblici spa di Lecce (art. 12);

La legge reca, altresì, una disposizione in materia di sicurezza degli impianti Gpl, che stabilisce le distanze minime di tali impianti dal bordo della carreggiata stradale, dai binari di ferrovie e tranvie (mt 30) e da insediamenti abitativi e da edifici destinati alla collettività (mt 100). La disposizione riguarda gli impianti di nuova realizzazione, quelli realizzati non ancora collaudati e quelli esistenti interessati da un potenziamento della capacità complessiva di oltre 30 mt³ (art. 13).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni (art. 13)

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 15 N.ro commi 22 N.ro caratteri 9.501
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	18 giorni; 1 seduta

Legge regionale 16 ottobre 2009, n. 22

“Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all’articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 2 articoli, integra l’elenco delle aree naturali protette di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 19/1997 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), con l’area naturale protetta denominata “Parco regionale del medio Fortore”, ricadente nel territorio del Comune di San Paolo Civitate in provincia di Foggia.

La individuazione del territorio in questione ha l’obiettivo di salvaguardare aspetti naturalistici (flora e fauna) e archeologici di un’area minacciata dalle attività dell’uomo (agricoltura, pascolo abusivo, incontrollato prelievo idrico, cementificazione degli argini del fiume Fortore).

Inoltre la legge, nella modifica che apporta all’articolo 7 della legge regionale n. 20/2009 (Norme per la pianificazione paesaggistica), sopprime la data del 1° luglio 2009 quale decorrenza sia dei termini della competenza della Regione a rilasciare alcune fattispecie di autorizzazioni paesaggistiche sia dei termini della delega ai Comuni a rilasciare le autorizzazioni non riservate alla competenza regionale (art. 2).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comune di San Paolo Civitate;
- Provincia di Foggia;
- Consorzio/Ente di gestione;
- Commissario per gli usi civici;
- Cacciatori;
- Imprese di costruzioni stradali, di estrazione della pietra, gestori di discariche;
- Agenti di polizia locale, urbana e rurale;
- Nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Foggia;
- Guardie ecologiche volontarie.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	Apposizione di segnaletica che renda visibili i confini del Parco;	Consorzio/ente di gestione;
=====	Liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e di altri usi civici di prelievo faunistico, su istanza dell’ente di gestione;	Commissario per gli usi civici;
180 gg. dalla data di insediamento organi ente gestore (per dotazione piano territoriale).	Dotazione del piano territoriale, del piano pluriennale e del regolamento dell’area.	Consorzio/ente di gestione.

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell’ambiente e gestione rifiuti
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 3 N.ro caratteri 2.153
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	159 giorni; 2 sedute

Legge regionale 27 ottobre 2009, n. 23

**“Modifica delle norme in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
- Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica: interpretazione autentica”**

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 2 articoli:

a) integra l'articolo 1 della legge regionale n. 3/1996 per disporre l'inapplicabilità dell'aumento del canone di locazione previsto al comma 1 dello stesso articolo 1 agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica i cui nuclei familiari non godono di redditi derivanti da lavoro autonomo ed aventi redditi compresi fra lo zero e il limite di decadenza dal diritto all'assegnazione (art. 1);

b) reca una norma d'interpretazione autentica secondo la quale alcune disposizioni (comma 1 degli articoli 7, 8, 9 e 11) della legge regionale n. 20/2009 “Norme per la pianificazione paesaggistica”, che disciplinano il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica entrano in vigore al cessare del regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, stabilito al 31 dicembre 2009 dall'articolo 159 del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) (art. 2).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- *Assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica con redditi tra lo zero e il limite di decadenza (art. 1);*

- *Comuni e Province (art. 2).*

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.250
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	96 giorni; 1 seduta

Legge regionale 27 ottobre 2009, n. 24

“Alienazione del patrimonio di alloggi di edilizia residenziale pubblica – Comune di Taranto”

• **Sintesi della legge**

La legge permette al Comune di Taranto, dichiarato in dissesto finanziario, di alienare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica facenti parte del proprio patrimonio previo apposito piano di vendita approvato da parte di quel Consiglio comunale, da autorizzarsi da parte della Giunta regionale, prevedendo che i relativi proventi siano destinati prioritariamente al risanamento del bilancio comunale ed in via residuale al reinvestimento in costruzione, riqualificazione, recupero e manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo pubblico esistente.

La legge regionale, con carattere di straordinarietà e in deroga alla legge nazionale n. 560/1993 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) – che all’art. 5, comma 1 consente l’alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore – interviene sulla base della particolare grave situazione finanziaria del Comune di Taranto.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comune di Taranto.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 827
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge provvedimento
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	252 giorni; 1 seduta

Legge regionale 27 ottobre 2009, n. 25

“Modifica all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di un unico articolo, ha la finalità di rendere agevole la lettura dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/1995 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) – più volte modificato – collocando nel relativo testo la norma di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 42/2008, che ha già inserito l’Università degli Studi di Foggia fra i diversi enti a favore dei quali la stessa legge n. 27/1995 autorizza la Giunta regionale a concedere gratuitamente per la durata di novantanove anni beni facenti parte del patrimonio disponibile della Regione Puglia, nella fattispecie la Palestra di via Galliani in Foggia.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 1.242
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	181 giorni; 1 seduta

“Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 6 articoli, persegue la finalità di conservare ed incentivare le costruzioni tipiche del territorio pugliese, come quelle a copertura a volta, quali testimonianza della storia e della tradizione culturale della popolazione pugliese, prevedendo anche un’attività formativa finalizzata alla trasmissione delle conoscenze tecniche di realizzazione di tale tipo di costruzioni (artt. 1 e 2) ed individuando le seguenti condizioni incentivanti al mantenimento di tali strutture:

a) deroga ai parametri edilizi previsti dai regolamenti comunali per le nuove costruzioni, per la sopraelevazione e per la demolizione con successiva costruzione sempreché la superficie voltata demolita sia ricostruita con strutture murarie a volta (art. 3);

b) applicazione al costo base per l’edilizia agevolata da parte dei Comuni di un coefficiente di correzione massimo pari a 0,60 per il rilascio del permesso di costruire ai progetti che prevedono coperture a volta pari almeno al 60 per cento della copertura totale (art. 4);

c) inclusione degli interventi di manutenzione e ricostruzione delle strutture a volta nei programmi integrati di rigenerazione urbana di cui alla legge regionale n. 21/2008 (costituendo tale inclusione criterio di valutazione nell’erogazione dei finanziamenti per la riqualificazione urbana), riservando, inoltre, criteri di valutazioni di priorità nelle graduatorie relative ai finanziamenti delle attività di formazione professionale ai progetti formativi che hanno per oggetto la trasmissione delle conoscenze tecniche necessarie alla realizzazione delle strutture a volta (art. 5).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni;
- Operatori e tecnici dell’edilizia.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

== == == ==

Adempimenti

== == == ==

Soggetti

== == ==

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 6 N.ro commi 9 N.ro caratteri 3.565
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	90 giorni; 1 seduta

“Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 3 articoli, nel rispetto dei vincoli di spesa comunitari e di finanza pubblica per il personale del Servizio sanitario regionale (SSR), stabilisce di utilizzare le somme derivanti dalla riduzione dei costi a seguito delle cessazioni dal servizio avvenute negli anni 2009 e 2010 di detto personale, con la seguente ripartizione: a) il 40 per cento a disposizione a livello regionale per far fronte all’attivazione di nuovi servizi sanitari pubblici già prevista da norme di riorganizzazione del SSR, fermo restando il numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2008 presso le aziende e gli enti pubblici del SSR a qualsiasi titolo (rapporto di lavoro a tempo determinato, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni); b) il restante 60 per cento a copertura dei piani annuali di assunzione predisposti da ciascuna azienda ed ente pubblico del SSR, preventivamente approvati dalla Giunta regionale (art. 1). Inoltre, la legge reca altre due norme:

- l’interpretazione autentica dell’articolo 23 della legge regionale n. 25/2007, secondo cui la norma interpretata dispone che il rapporto di lavoro in regime di convenzione in atto al 31 dicembre 2006 del personale del profilo professionale di veterinario collaboratore è trasformato a tempo indeterminato (art. 2);

- l’estensione agli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale del riconoscimento ai fini giuridici, economici e previdenziali dell’anzianità del servizio prestato presso aziende ed enti pubblici del SSR con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali (art. 3).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Aziende sanitarie ed enti pubblici del SSR;

- Veterinari collaboratori titolari di rapporto di lavoro convenzionale al 31 dicembre 2006;

- Specialisti ambulatoriali titolari di rapporto di lavoro convenzionale.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

Registrazione delle dotazioni organiche e delle relative modificazioni, approvate dalla Giunta regionale, nell’ambito del Sistema informativo sanitario regionale (art. 1, comma 4).

Soggetti

Aziende ed enti pubblici del SSR.

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 6 N.ro caratteri 2.357
TECNICA REDAZIONALE:	Tecnica mista
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	187 giorni; 1 seduta

Legge regionale 27 novembre 2009, n. 28

“Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie”

• **Sintesi della legge**

La legge, conformemente alle risultanze contenute nel “Documento conclusivo del gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie” approvato il 9 febbraio 2006 dalla Conferenza delle Regioni, ha inteso introdurre la semplificazione amministrativa in campo sanitario abolendo quelle certificazioni, autorizzazioni e procedure la cui efficacia ai fini della tutela della salute pubblica non è scientificamente provata o non sono più attuali o che rappresentano inutili duplicazioni (artt. 1 e 2). E’ fatta salva la possibilità del rilascio delle stesse certificazioni ai soggetti che ne fanno richiesta per la loro presentazione in regioni che le richiedono (art. 4).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Amministrazioni pubbliche;
- Istituti magistrali;
- Corte dei conti;
- Scuole.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 5 N.ro commi 5 N.ro caratteri 7.900
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di semplificazione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	26 giorni; 1 seduta

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 29

“Istituzione della Commissione d’indagine sulla gestione dell’Azienda sanitaria locale Foggia”

• **Sintesi della legge**

Il legislatore, in considerazione del notevole deficit che grava sull’Azienda sanitaria locale Foggia (ASL FG), ha inteso istituire una Commissione consiliare d’indagine sulla gestione finanziaria e amministrativa di quella Azienda per il periodo 2000/2009, con il compito di: esaminarne la corrispondenza della spesa ai criteri di buona amministrazione; verificarne il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità nel reclutamento del personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato; riferire al Consiglio regionale le risultanze della propria attività di inchiesta ed, eventualmente, avanzare proposte (art. 1).

Inoltre, la legge disciplina la composizione della Commissione d’indagine, i tempi di costituzione ed insediamento (entro trenta giorni dal 7 dicembre 2009, giorno di entrata in vigore della stessa legge), le modalità di elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti, le norme di funzionamento (le stesse previste per l’attività delle Commissioni consiliari permanenti, per quanto applicabili), i poteri (può avvalersi a titolo gratuito di esperti), la durata (fino allo scioglimento dell’attuale Consiglio regionale) (artt. 2 – 5).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Organi della regione
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 6 N.ro commi 13 N.ro caratteri 3.173
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	27 giorni; 1 seduta

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30

“Disposizioni in materia di energia nucleare”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di un unico articolo, individua i seguenti principi base della politica regionale in materia di energia: a) garanzia della corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la sostenibilità del territorio e dell'ambiente; b) preclusione alla installazione nel territorio della Regione Puglia di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e di depositi di materiali e rifiuti radioattivi, in assenza di intesa con lo Stato; c) rispetto delle regole della concorrenza nel mercato dell'energia e assenza di ostacoli alla libera circolazione dell'energia sul territorio regionale.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Ricerca, trasporto e produzione di energia
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 3 N.ro caratteri 1.185
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	141 giorni; 1 seduta

“Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”

• **Sintesi della legge**

Ispirata al principio dell’esercizio effettivo per tutti del diritto all’istruzione e alla formazione mediante la rimozione degli ostacoli di natura economica e sociale (art. 1), la legge si pone molteplici finalità, tra cui: a) la frequenza generalizzata della scuola dell’infanzia; b) un’adeguata offerta scolastica e formativa che abbia in particolare conto quelle situazioni in cui l’ubicazione dei servizi è di ostacolo agli utenti; c) il contrasto alla dispersione scolastica; d) l’esercizio del diritto allo studio per gli immigrati e per i rom; e) interventi di aiuto economico diretti ai nuclei familiari con basso reddito finalizzati a favorire i percorsi dell’istruzione; f) estensione del sistema dell’educazione permanente; g) interventi diretti all’integrazione scolastica e lavorativa dei soggetti con disabilità; h) programmazione degli interventi di edilizia scolastica in coerenza con le dinamiche demografiche e migratorie (art. 2). La legge prevede le tipologie d’intervento (art. 5), comprese borse di studio in favore degli studenti più meritevoli e bisognosi (art. 6); attribuisce alla Regione le funzioni di programmazione e di coordinamento degli interventi previsti (art. 7) e agli enti locali le relative funzioni amministrative (art. 9); istituisce la Conferenza regionale per il diritto allo studio prevedendone funzioni e composizione e rinviando a regolamento regionale le modalità di funzionamento (art. 10).

Inoltre, la legge istituisce: a) l’Unità regionale di psicologia scolastica, struttura al servizio del sistema scolastico che opera in ambito regionale con la funzione di promuovere interventi volti a potenziare il sistema dell’istruzione pugliese (art. 12) e per la cui organizzazione e definizione delle modalità di funzionamento prevede apposito regolamento regionale (art. 14); b) l’Unità regionale di pedagogia e formazione del personale della scuola con la finalità di sviluppare la professionalità di tutto il personale che opera nel sistema scolastico e di rivolgere le proprie attività anche a scuole e strutture che comunque operano nel sistema scolastico stesso in ambito regionale (artt. 15 e 16), prevedendo apposito regolamento regionale per la definizione dell’organizzazione e le modalità di funzionamento (art. 17)

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Alunni scuole statali e paritarie; adulti, immigrati e rom frequentanti corsi per conseguimento titolo di studio o competenze lavorative; disabili; studenti più meritevoli e bisognosi (artt. 3 e 6);
- Enti locali (art. 9);
- Personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (artt. 15 e 16).

Scadenze

=====

Adempimenti

Approvazione programma degli interventi di cui all’art. 5, elaborato con il concorso delle istituzioni scolastiche e trasmissione alla Regione di relazione annuale su utilizzo dei fondi regionali e su raggiungimento degli obiettivi (art. 9)

Soggetti

Enti locali

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Istruzione scolastica e universitaria
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 19 N.ro commi 38 N.ro caratteri 16.067
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	217 giorni; 2 sedute

“Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 24 articoli, ispirandosi al principio costituzionale di garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e ai principi enunciati nelle convenzioni internazionali sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, stabilisce le finalità della politica regionale in materia di accoglienza ed integrazione degli immigrati in Puglia volte a : a) garantire i diritti umani inviolabili, l'accesso ai servizi assistenziali, sanitari e dell'istruzione, la partecipazione alla vita pubblica locale; b) contrastare il fenomeno dello sfruttamento, lavorativo e sessuale; c) favorire il reciproco riconoscimento delle identità culturali, religiose e linguistiche; d) garantire l'effettivo diritto alla difesa legale; e) assicurare condizioni favorevoli a donne e minori; f) promuovere iniziative di cooperazione internazionale per migliorare le condizioni di vita delle persone nei paesi di provenienza e per il rientro nei paesi di origine (art. 1).

Per il raggiungimento delle finalità innanzi dette, la legge prevede un articolato assetto istituzionale che stabilisce i compiti della Regione, delle province e dei comuni; istituisce la “Consulta regionale per l'integrazione degli immigrati” (con funzioni consultiva e propositiva) e “Osservatorio sull'immigrazione e diritto d'asilo”; attribuisce alla Regione il compito dell'osservazione del fenomeno migratorio, del coordinamento degli interventi e dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, del piano regionale per l'immigrazione, che definisce gli interventi nell'assistenza sanitaria, nell'istruzione e formazione, nell'integrazione culturale, nell'inserimento lavorativo idonei agli obiettivi di accoglienza ed integrazione sociale; individua nell'Osservatorio – incardinato nell'Assessorato Regionale alla Solidarietà e in raccordo con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali – la struttura strategica della politica regionale in materia di immigrazione, preposta all'attività di monitoraggio, rilevazione e analisi dei flussi migratori, dei bisogni degli emigrati, delle condizioni di vita e di lavoro, delle situazioni di discriminazione (Titolo II).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Cittadini di Stati non appartenenti alla UE, apolidi, richiedenti asilo e rifugiati presenti sul territorio regionale; cittadini neocomunitari (primi 5 anni dal provvedimento di integrazione nella UE del paese membro di provenienza) (art. 2);
- Comuni (art. 5) e province (art. 6).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 24 N.ro commi 94 N.ro caratteri 47.660
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	228 giorni; 3 sedute

“Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico”

• **Sintesi della legge**

La Regione Puglia, in applicazione della subentrata normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela del patrimonio naturale, si dota di una nuova legge, che rispetto alla precedente legge regionale n. 32/1986 “Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia” (ora espressamente abrogata dall’art. 11), ha l’obiettivo della tutela, della conoscenza e della fruizione pubblica non solo del patrimonio speleologico ma anche di tutti i beni geologici, con particolare attenzione al fenomeno carsico, che interessa molte aree del paesaggio pugliese ed i cui siti rivestono valore scientifico, ambientale, culturali e turistico (art. 1).

La legge: a) istituisce il “Catasto regionale dei geositi” contenente l’individuazione cartografica e la descrizione dei geositi (art. 3); b) istituisce il “Catasto regionale del patrimonio speleologico”, costituito dall’elenco delle grotte naturali, dall’elenco delle cavità artificiali, dall’elenco delle grotte e cavità turistiche (art. 4); c) istituisce le Sezioni speciali dei due Catasti, nelle quali sono iscritti i geositi di particolare valore culturale, cui è riservato un regime normativo di maggiore tutela (art. 5); d) definisce le modalità di gestione, di tutela e di monitoraggio dei siti iscritti nei due Catasti con indicazione dei divieti specifici cui sono sottoposti (abbandono di rifiuti, alterazioni, asportazioni di parti rocciose, fossili, realizzazione di cave e discariche) autorizzando il sindaco del comune interessato a vietarne l’accesso in caso di pericolo per la pubblica incolumità (art. 6).

La legge rinvia ad atto della Giunta regionale la predisposizione del programma annuale degli interventi, sulla base di specifici progetti redatti a cura di comuni, singoli o associati, province, comunità montane ed enti parco nei cui territori ricadono i siti iscritti nei due Catasti e volti a sostenere iniziative di carattere scientifico, corsi di formazione per le attività speleologiche, individuazione di itinerari da inserire nei circuiti nazionali ed internazionali per la fruizione turistica dei geositi, aree carsiche e grotte del territorio pugliese e recupero dei siti degradati che rivestono particolare interesse (art. 7).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni; Province; Comunità montane; Enti parco;
- Corpo forestale dello Stato (art. 9, comma 2).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	Affissione ad albo pretorio della delibera della Giunta regionale contenente elenchi e relativi aggiornamenti dei geositi;	Comuni;
=====	Affissione ad albo pretorio della delibera della Giunta regionale contenente elenchi e relativi aggiornamenti degli elenchi delle grotte naturali, cavità artificiali e grotte e cavità turistiche.	idem c. s.

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione natura, ambiente e gestione rifiuti (governo territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 11 N.ro commi 46 N.ro caratteri 20.851
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	118 giorni; 1 seduta

Legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 44 articoli, determina gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni 2010, 2011 e 2012 in relazione alle autorizzazioni di spesa previste da leggi a carattere pluriennale (art. 1); detta, inoltre, disposizioni settoriali di carattere finanziario in coerenza con le esigenze gestionali.

- Tra le disposizioni in materia di agricoltura: autorizzazione alla Giunta regionale per l'erogazione di contributi sugli interessi corrisposti alle banche dalle imprese agricole ed, in particolare, dai produttori vitivinicoli (art. 8); affidamento in regime di convenzione ai CAA (Centri di assistenza agricola) dell'incarico di costituire e detenere i fascicoli aziendali dei soggetti tenutivi per le loro attività connesse alla realizzazione del Programma di sviluppo rurale della Puglia 2007-2013 (art. 10); copertura da parte della Regione degli oneri connessi al pagamento dell'IVA e dell'IRAP sulle spese per l'assistenza tecnica prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (art. 11); aumento da euro 100 mila a 690 mila per l'esercizio 2010 della dotazione finanziaria per l'attività di promozione e valorizzazione dei vini e degli oli di qualità regionali affidata alla Enoteca/Elaioteca dalla legge regionale n. 20/2008 (art. 14).

- Tra le disposizioni in materia di tariffe delle prestazioni del servizio sanitario regionale: definizione da parte della Giunta regionale entro il 30 giugno 2010 dei criteri per stabilire le nuove tariffe dei ricoveri ospedalieri, da applicare per l'anno 2010 (art. 20); individuazione, con provvedimento della Giunta regionale, delle modalità per la rilevazione dei parti cesarei inappropriati, da corrispondere al 50% della tariffa (art. 21); destinazione nel bilancio 2010 di euro 5 milioni per l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici (art. 23); esenzione per tutto l'anno 2010 dal pagamento del ticket relativo a visite ed esami specialistici per cassintegrati ordinari e straordinari, lavoratori in mobilità, disoccupati e familiari a carico residenti nella Regione Puglia (art. 24).

- Tra le disposizioni in materia di programmazione sociale ed integrazione sociosanitaria: sostegno a favore dei soggetti affetti da dislessia con una dotazione finanziaria di euro 150 mila per l'esercizio 2010 (art. 26); annuale erogazione, nei limiti della disponibilità in bilancio, e determinazione dei criteri di riparto dei fondi a ciascuna ASL per la realizzazione degli interventi terapeutico-riabilitativi integrati (art. 28).

- Tra le altre disposizioni: contributo straordinario ad enti fieristici (art. 30); determinazione della dotazione finanziaria per l'attuazione degli interventi previsti dalla l. r. n. 31/2009 in materia di diritto all'istruzione (art. 35);

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Consorzi di bonifica (art. 7); imprese agricole e produttori vitivinicoli (art. 8); Centri di Assistenza Agricola (art. 10); distretti agroalimentari (art. 13);

- IRCCS Oncologico di Bari e De Bellis di Castellana Grotte (art. 18), Maugeri (art. 19); ASL (artt. 20 e 28); lavoratori cassintegrati e disoccupati (art. 24); APT (art. 29); Enti fieristici (art. 30).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

31 dic. 2010

Adempimenti

Richiesta di concessione di acque sotterranee pre-
vio pagamento sanzione (art. 17, comma 1).

Soggetti

Soggetti che utilizzano pozzi non autorizzati.

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 44 N.ro commi 91 N.ro caratteri 36.555
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	16 giorni; 2 sedute

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010 – 2012”

• **Sintesi della legge**

La legge approva il bilancio di previsione (stato di previsione delle entrate e stato di previsione della spesa) per l’anno finanziario 2010 (artt. 1 e 2).

I sensi della legge regionale n. 28/2001 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), la legge:

a) elenca le spese obbligatorie (art. 5-All. 04) e determina il relativo fondo di riserva, da cui prelevare le somme necessarie per integrare gli stanziamenti per le spese a carattere obbligatorio che risultino insufficienti (art. 6);

b) determina il fondo di riserva per le spese impreviste, da cui prelevare le somme necessarie per provvedere a spese derivanti da leggi in vigore, non prevedibili all’atto dell’approvazione del bilancio medesimo ed aventi, inoltre, i caratteri della imprescindibilità, improrogabilità e non continuità della spesa (art. 7);

c) determina il fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione di leggi la cui approvazione si prevede nel corso dell’esercizio 2010 (art. 8);

d) stabilisce l’utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2009, ripartito per capitoli, applicato al bilancio di previsione 2010 (art. 10);

e) autorizza la Giunta regionale ad effettuare per l’esercizio 2010 variazioni per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrate derivanti da assegnazioni a destinazione vincolata, da parte dello Stato e dell’Unione europea (UE) e variazioni per l’iscrizione di spese nel caso in cui queste siano previste da leggi in vigore, nonché (art. 11);

f) dispone che i fondi stanziati per l’esercizio delle funzioni del Consiglio regionale sono messi a disposizione dello stesso su richiesta del suo Presidente (art. 12)

La legge approva anche il bilancio di previsione per il triennio 2010-2012 (art. 14).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale	atto 372
MATERIA:	Bilancio	
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione	
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale	
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 14 N.ro commi 19 N.ro caratteri 6.142	
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo	
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio	
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	16 giorni; 1 seduta	

Legge regionale 31 dicembre 2009, n. 36

“ Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 13 articoli, disciplina l’esercizio delle competenze della Regione, delle Province e dei Comuni in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) come modificato dal decreto legislativo n. 4/2008 (art. 1).

La legge, anche in conformità alle direttive comunitarie volte a proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, ed in particolare alla direttiva 2008/98/CE, pone gli obiettivi da perseguire da parte della Regione Puglia: a) riduzione della produzione di beni non ecosostenibili; b) promozione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani a monte riducendone il conferimento indifferenziato in discarica; c) il recupero di rifiuti organici (art. 2).

La legge attribuisce: a) alla Regione funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo (adozione del piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti; delimitazione degli ATO – Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti urbani; emanazione delle linee guida per la gestione integrata dei rifiuti; controllo, anche sostitutivo, sull’adozione da parte delle AdA – Autorità d’ambito del Piano d’ambito (art. 3); b) alle Province il controllo sulla gestione dei rifiuti, l’individuazione delle zone idonee all’installazione degli impianti di smaltimento e le funzioni già ad esse delegate dalla legge regionale n. 17/2007 concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti e le funzioni riguardanti il regime autorizzativo per l’importazione ed esportazione dei rifiuti (art. 4). Quanto alle competenze dei Comuni (tra cui l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e l’individuazione dei fabbisogni impiantistici per il recupero dei rifiuti urbani), esse sono esercitate tramite l’AdA (con personalità giuridica di diritto pubblico) secondo una forma di cooperazione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti cui partecipano obbligatoriamente i Comuni di ciascun ATO (art. 5).

La legge al fine del passaggio dalla fase commissariale di emergenza a quella ordinaria, recepisce il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti adottato dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006 (art. 6); inoltre, conferma in quindici ATO la delimitazione della gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 7); disciplina la procedura del PdA (art. 8); istituisce l’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti per una conoscenza adeguata sui flussi dei rifiuti (art. 10); istituisce il Comitato scientifico per gli aspetti connessi alla evoluzione delle tecnologie di smaltimento e di recupero con funzioni di proposta e di pareri, costituito da esperti e con una durata in carica di tre anni (art. 11); abroga alcune disposizioni contenute in leggi regionali (art. 13).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Province;
- Comuni.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
-----------------	--------------------	-----------------

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione natura, ambiente e gestione rifiuti (governo territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 13 N.ro commi 59 N.ro caratteri 24.863
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	43 giorni; 1 seduta

3. ANALISI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE 2009

In questo paragrafo la produzione legislativa della Regione Puglia nell'anno 2009 viene analizzata e classificata secondo le seguenti variabili: macrosettore, materia, commissioni referenti, dimensioni, iniziativa, tempi dell'iter legislativo, tipologia normativa, tecnica redazionale, potestà legislativa.


Gli ambiti delle materie secondo cui sono classificate le leggi riproducono l'articolazione individuata dal decreto legislativo n. 112/1998, integrata da alcune voci introdotte dal novellato articolo 117 della Costituzione.

3.1 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO IL MACROSETTORE E LA MATERIA

Nella tabella 1 le leggi prodotte nell'anno 2009 sono distribuite per. Il relativo grafico rappresenta i valori percentuali de i diversi macrosettori interessati

Tabella 1 – Distribuzione delle leggi per macrosettore

Macrosettore	n. leggi
Ordinamento istituzionale	3
Sviluppo economico e attività produttive	4
Territorio, ambiente e infrastrutture	16
Servizi alla persona e alla comunità	6
Finanza regionale	7
Totale	36



Dalla tabella 1 e dal grafico risulta che tra le leggi prodotte nel 2009 prevalgono quelle in materia di *Territorio ambiente e infrastrutture*, 16 leggi pari al 45%. Seguono le leggi che


interessano gli altri macrosettori: la *Finanza regionale*, con 7 leggi (19%); *Servizi alla persona e alla comunità* con 6 leggi (17%). I macrosettori interessati in misura minore sono quelli dell'*Ordinamento istituzionale* e dello *Sviluppo economico e attività produttive*, rispettivamente con 3 (8%) e 4 leggi (11%).

La successiva tabella 2 riporta la classificazione delle leggi per materia d'intervento all'interno di ciascun macrosetttore.

Tabella 2 – Distribuzione delle leggi per materia all'interno dei macrosettori

Materia	n. leggi
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	3
<i>Organi della Regione</i>	1
<i>Personale e amministrazione</i>	2
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' ATTIVITA' PRODUTTIVE	4
<i>Ricerca, trasporto e produzione di energia</i>	1
<i>Commercio, fiere e mercati</i>	1
<i>Turismo</i>	1
<i>Agricoltura e foreste</i>	1
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	16
<i>Territorio e urbanistica (inclusi edilizia e demanio)</i>	10
<i>Protezione della natura e dell'ambiente e gestione dei rifiuti</i>	5
<i>Risorse idriche e difesa del suolo</i>	1
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	6
<i>Tutela della salute</i>	2
<i>Servizi sociali</i>	2
<i>Istruzione scolastica e universitaria</i>	1
<i>Formazione professionale</i>	1
FINANZA REGIONALE	7
<i>Bilancio</i>	7
totale	36

Distri buzione delle leggi per materia all'interno di ciascun macrosettore



■ Organi della Regione	■ Personale e amministrazione
■ Ricerca, trasporto e produzione di energia	■ Commercio, fiere e mercati
■ Turismo	■ Agricoltura
■ Territorio e urbanistica	■ Protezione della natura, amb. e gestione rifiuti
■ Risorse idriche e di fesa del suolo	■ Tutela della salute
■ Servizi sociali	■ Istruzione scolastica e universitaria
■ Formazione professionale	■ Bilancio

La tabella 2 ed il grafico mettono in evidenza la prevalenza delle leggi in materia di *Territorio e urbanistica*, pari al 28%, seguono le leggi di *Bilancio* con il 19% e quelle in materia di *Protezione della natura e dell'ambiente e gestione dei rifiuti* con il 14%.

Ciascuna delle restanti materie è interessata dalla legislazione 2009 in misura minore, che va dal 3% al 5%.


3.2 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA E LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

La tabella 3 ed il grafico mostrano la distribuzione delle leggi 2009 sulla base dell'assegnazione dei relativi progetti di legge/disegni di legge alle Commissioni consiliari competenti per materia.

Tabella 3 – Distribuzione delle leggi secondo la Commissione referente

Commissione	n. leggi	%
I Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi	7	19%
II Affari Generali, Personale e Struttura degli Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, Tempo libero, Sport, Pesca sportiva e Caccia	5	14%
III Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali	2	6%
IV Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera, Agricoltura e Foreste, Pesca Professionale, Acquacoltura	3	8%
V Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale	16	45%
VI Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione	3	8%
VII Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali	0	0%
totale	36	100%

Distribuzione delle leggi per Commissione referente



Emerge che nella produzione legislativa 2009, il maggior carico istruttorio è stato sopportato dalla V Commissione, che ha licenziato con esito positivo 16 progetti di legge/disegni di legge, pari al 45% delle leggi approvate. Seguono la I Commissione con 7 leggi (19%), la II Commissione con 5 leggi (14%), la IV e la VI Commissione, ciascuna con 3 leggi e la III Commissione con 2 leggi. Mentre i lavori della VII Commissione non hanno avuto come esito finale alcuna legge.

3.3 DIMENSIONI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA

La tabella 4 mostra le dimensioni fisiche dell'intera produzione legislativa dell'anno 2009 in riferimento al numero totale e medio di articoli, di commi e di caratteri.

Tabella 4 – Dimensioni delle leggi 2009 in numero totale e medio degli articoli, commi e caratteri

Numero totale articoli	306
Numero totale commi	721
Numero totale caratteri	327.980
Numero medio articoli	8
Numero medio commi	20
Numero medio caratteri	9.110

La successiva tabella 5, invece, riporta distintamente le dimensioni totali e medie della legislazione originata da iniziative della Giunta (30 leggi) e quelle della legislazione originata da iniziative del Consiglio (6 leggi).

Tabella 5 – Dimensioni delle leggi a seconda del soggetto proponente

GIUNTA REGIONALE			CONSIGLIO REGIONALE		
n. totale articoli	n. totale commi	n. totale caratteri	n. totale articoli	n. totale commi	n. totale caratteri
276	656	302.264	30	65	25.716
n. medio articoli	n. medio commi	n. medio caratteri	n. medio articoli	n. medio commi	n. medio caratteri
9	22	10.075	5	11	4.286

I valori medi contenuti nella tabella 5 mostrano che le leggi originate dalle iniziative della Giunta (composte mediamente da 9 articoli e 22 commi) hanno dimensioni pari a due volte quelle originate da iniziativa dei Consiglieri regionali (composte mediamente da 5 articoli e 11 commi).

Ancora più estese risultano le dimensioni delle leggi di iniziativa della Giunta se il raffronto prende in considerazione il numero medio dei caratteri (10.075 contro 4.286).


3.4 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SULLA BASE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

La tabella 6 ed il grafico mostrano il numero delle leggi prodotte sulla base del soggetto proponente ed il rispettivo apporto percentuale alla produzione legislativa dell'anno 2009.

Tabella 6 – Produzione legislativa per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO DI LEGGI	%
Giunta regionale	30	83%
Consiglio regionale	6	17%
Totale	36	100%

Apporto percentuale della Giunta e del Consiglio alla legislazione 2009



La tabella 6 ed il grafico evidenziano la prevalenza dell'apporto della Giunta alla produzione legislativa, pari all' 83%, contro una incidenza del Consiglio del 17%.


Si consolida il dato, già riscontrato negli anni precedenti, di una netta prevalenza di leggi approvate rivenienti da iniziativa della Giunta regionale.

3.5 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA PER MACROSETTORE SULLA BASE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

La tabella 7 mostra la distribuzione delle leggi prodotte nel 2009 per macrosettoressulla base del soggetto titolare dell'iniziativa legislativa; il grafico rappresenta l'incidenza in valori percentuali dei due soggetti titolari dell'iniziativa nei 5 macrosettori d'intervento.

Tabella 7 – Produzione legislativa per macrosettoressulla base del soggetto proponente

Macrosettoress	Soggetto proponente					
	Giunta		Consiglio		Totale	
	n. leggi	%	n. leggi	%	n. leggi	%
Ordinamento istituzionale	1	33%	2	67%	3	8%
Sviluppo economico e attività produttive	3	75%	1	25%	4	11%
Territorio ambiente e infrastrutture	14	88%	2	12%	16	45%
Servizi alla persona e alla comunità	5	83%	1	17%	6	17%
Finanza regionale	7	100%	0	0%	7	19%
totale	30	83%	6	17%	36	100 %



Dalla tabella 7 e dal relativo grafico si rileva che nella produzione legislativa 2009 l'incidenza dell'iniziativa della Giunta rispetto a quella del Consiglio raggiunge valori molto più elevati in tutti i macrosettori, con esclusione del macrosettore *Ordinamento istituzionale*, dove su 3 leggi, 2 sono di iniziativa consiliare. Le 7 leggi del macrosettore *Finanza regionale*, sono tutte di iniziativa della Giunta regionale.


3.6 DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO

La tabella 8 contiene la distribuzione delle leggi per classi numeriche di giorni necessari per la loro approvazione, a decorrere dalla data di assegnazione del disegno di legge/proposta di legge alla Commissione consiliare competente fino alla data di approvazione in Aula, secondo il soggetto proponente.

Tabella 8 – Numero di leggi per classi numeriche di giorni dedicati alla approvazione in base del soggetto proponente

Classi n. giorni	1 - 30	31 - 90	91- 180	181 - 360	oltre 360	Totale
Iniziativa						
Giunta regionale	12	6	6	5	1	30
Consiglio regionale	2	1	2	1	0	6
Totale	14	7	8	6	1	36

Distribuzione delle leggi per classi numeriche di giorni necessari per l'approvazione secondo il soggetto proponente




La tabella 8 ed il grafico mostrano che 14 leggi (di cui 12 di iniziativa della Giunta e 2 di iniziativa consiliare) sulle 36 prodotte nell'anno 2009 esauriscono l'iter di approvazione nei primi 30 giorni dall'assegnazione alla Commissione consiliare competente, mentre 1 legge (che è di iniziativa della Giunta) su 36 conclude l'iter di approvazione dopo 360 giorni.

Dalla successiva tabella 9 si rileva la durata totale e media dell'iter legislativo in giorni e in sedute di effettiva trattazione in Aula delle leggi a secondo dei soggetti titolari dell'iniziativa.

Tabella 9 – Durata iter di approvazione delle leggi in giorni¹ e sedute² per soggetto proponente

GIUNTA REGIONALE		CONSIGLIO REGIONALE		TOTALE	
n. totale giorni	n. totale sedute	n. totale giorni	n. totale sedute	n. totale giorni	n. totale sedute
2.731	41	523	7	3.254	48
n. medio giorni	n. medio sedute	n. medio giorni	n. medio sedute	n. medio giorni	n. medio sedute
91	1,36	87	1,16	90	1,33

Durata iter in numero medio di giorni e di sedute per soggetto proponente



La durata totale dell'iter istruttorio della produzione legislativa è pari a 3.254 giorni, per una durata media per legge di 90 giorni (il dato relativo a ciascuna legge è riportato nella rispettiva "scheda sintetica").

La stessa tabella 9 mostra, inoltre, che per l'approvazione delle leggi originate da iniziativa della Giunta sono stati necessari in media per ciascuna legge 91 giorni, mentre per quelle originate da iniziative del Consiglio sono stati necessari mediamente 87 giorni: si tratta di un dato in controtendenza se raffrontato con i tempi dell'iter richiesto per l'approvazione delle leggi prodotte in tutti gli anni precedenti della VIII legislatura.

Per quanto riguarda la durata dell'iter in numero di sedute in Aula, complessivamente pari a 48, a ciascuna legge originata da iniziativa della Giunta sono state mediamente dedicate 1,36 sedute, mentre la trattazione delle iniziative del Consiglio ha richiesto 1,16 sedute in media per legge

¹ Il numero dei giorni è quello che intercorre tra la data di assegnazione del disegno di legge/proposta di legge alla Commissione consiliare competente e la data dell'approvazione in Aula.

² Il numero delle sedute è riferito alle sedute in Aula dedicate alla trattazione e all'approvazione della legge.

3.7 GLI EMENDAMENTI IN AULA

L'attività emendativa in Aula ha riguardato i testi di 21 leggi sulle 36 approvate nell'anno 2009.

La tabella 10 mostra l'esito degli emendamenti presentati in Aula, pari a 353, di cui 121 approvati (34%) e 232 respinti o ritirati (66%).

Tabella 10 – Esito degli emendamenti presentati in Aula

ESITO	EMENDAMENTI	
	numero	%
approvati	121	34%
respinti/ritirati	232	66%
totale	353	100%


Nella successiva tabella 11 e nel relativo grafico l'esito degli emendamenti presentati è messo in relazione con il soggetto proponente (Giunta regionale, Consiglieri di maggioranza, Consiglieri di opposizione ed insieme Consiglieri di maggioranza e di opposizione). Viene evidenziato il tasso di successo riportato nell'attività emendativa da ciascun soggetto proponente (rapporto fra il numero degli emendamenti presentati da ciascuno di essi ed il rispettivo numero degli emendamenti approvati).

Tabella 11 – Esito degli emendamenti presentati in Aula sulla base del soggetto proponente

PROPONENTI	presentati	approvati	tasso di successo
Giunta regionale	52	51	98%
Maggioranza	71	31	44%
Opposizione	207	23	11%
Maggioranza e Opposizione	23	16	69%

Si rileva che la Giunta regionale nell'attività emendativa riporta un elevato valore di successo, pari al 98%, mentre la maggioranza raggiunge un successo pari al 44%, maggiore di quello della opposizione (11%). Il tasso di successo nell'attività emendativa comune, promossa insieme dalla maggioranza consiliare e dalla opposizione, è pari al 69%.

Esito degli emendamenti per soggetto proponente




3.8 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TIPOLOGIA NORMATIVA

Nella tabella 12 e nella sua rappresentazione grafica le leggi prodotte nell'anno 2009 sono classificate per tipologia normativa.

Tabella 12 – Distribuzione della produzione legislativa secondo la tipologia normativa

TIPOLOGIA NORMATIVA	NUMERO DI LEGGI	%
Leggi istituzionali	2	6%
Leggi di settore	14	39%
Leggi provvedimento	2	6%
Leggi di manutenzione normativa ¹	11	30%
Leggi di bilancio	6	16%
Leggi di semplificazione normativa	1	3%
totale	36	100%

La produzione legislativa 2009 per tipologia normativa



Prevalgono le leggi di settore (14, pari al 39%) e le leggi di manutenzione normativa (11, pari al 30%). Seguono le leggi di bilancio (6, pari al 16%). Sono presenti anche 2 leggi istituzionali, 2 leggi provvedimento e 1 legge “di semplificazione normativa”².

¹ Sono così classificate le leggi che si limitano a modificare o integrare norme della legislazione previgente.

² Si tratta della l.r. 27 novembre 2009, n. 28 “Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie”.

3.9 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TECNICA DI REDAZIONE

Nella tabella 13 e nel grafico che seguono la produzione legislativa è classificata secondo la tecnica redazionale.

Tabella 13 – Distribuzione della produzione legislativa secondo la tecnica di redazione

TECNICA REDAZIONALE	NUMERO DI LEGGI	%
Testo nuovo	23	64%
Novella	11	31%
Tecnica mista	2	5%
totale	36	100%

La produzione legislativa 2009 per tecnica di redazione




Prevalgono le leggi con “testo nuovo” (23, pari al 64%); la tecnica della “novella” è presente in 11 leggi (31%); 2 leggi sono redatte secondo la “tecnica mista”, contenenti sia norme di modifica/integrazione/abrogazione/interpretazione autentica sia disposizioni nuove, senza la possibilità di individuare la prevalenza delle une sulle altre.

Nella successiva tabella 14 e nel relativo grafico le leggi sono distribuite per materia e secondo la tecnica redazionale: si rileva che il **testo nuovo**, presente in 23 leggi, prevale nelle materie *Territorio e urbanistica e Bilancio*.

Tabella 14 – Distribuzione della produzione legislativa secondo la materia e sulla base della tecnica redazionale

Materia	Testo nuovo	Novella	Tecn. mista	Tot.
Organi della Regione	1	0	0	1
Personale e amministrazione	2	0	0	2
Ricerca, trasporto e produzione di energia	1	0	0	1
Commercio, fiere e mercati	1	0	0	1
Turismo	1	0	0	1
Agricoltura e foreste	1	0	0	1
Territorio e urbanistica (inclusi edilizia e demanio)	5	5	0	10
Protezione della natura, amb. e gestione rifiuti	2	3	0	5
Risorse idriche e difesa del suolo	0	1	0	1
Tutela della salute	1	0	1	2
Servizi sociali	1	1	0	2
Istruzione scolastica e universitaria	1	0	0	1
Formazione professionale	1	0	0	1
Bilancio	5	1	1	7
Totale	23	11	2	36

Distribuzione della produzione legislativa per materia sulla base della tecnica di redazione



3.10 LE MATERIE OGGETTO DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA POTESTÀ LEGISLATIVA


Nella tabella 15 la produzione legislativa è classificata per materia sulla base della potestà legislativa ex art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione. Con 25 leggi su 36 prevale l'esercizio della potestà concorrente, pari al 69%; 11 leggi sono adottate sulla base della potestà piena regionale, pari al 31%.

Tabella 15 – Distribuzione della produzione legislativa secondo la potestà legislativa

MATERIA	n. leggi POTESTÀ REGIONALE RESIDUALE	n. leggi POTESTÀ CONCORRENTE	totale
Organi della Regione	1	===	1
Personale e amministrazione	2	===	2
Ricerca, trasporto e produzione di energia	===	1	1
Commercio, fiere e mercati	1	===	1
Turismo	1	===	1
Agricoltura e foreste	1	===	1
Territorio e urbanistica (governo territorio)	===	10	10
Protezione natura, ambi. e gestione rifiuti	===	5	5
Risorse idriche e difesa del suolo	1	===	1
Tutela della salute	===	2	2
Servizi sociali	2	===	2
Istruzione scolastica e universitaria	1	===	1
Formazione professionale	1	===	1
Bilancio	===	7	7
Totale	11	25	36

POTESTÀ LEGISLATIVA	n. leggi	%
 Potestà regionale residuale	11	31%
 Potestà concorrente	25	69%
Totale	36	100%


Distribuzione percentuale della produzione legislativa per potestà legislativa esercitata



3.11 I RINVII AD ATTI NON LEGISLATIVI CONTENUTI NELLE LEGGI REGIONALI 2009

Nelle 36 leggi approvate nell'anno 2009, gli atti non legislativi cui si fa rinvio sono complessivamente pari a **51**, contenuti in **12** leggi, e così distribuiti per soggetto destinatario dei rinvii:

- **47 rinvii ad atti della Giunta** (di cui 12 regolamenti; 3 deliberazioni “sentita la Commissione consiliare competente”; 32 altri atti/provvedimenti/deliberazioni);
- **4 rinvii ad atti del Consiglio** “su proposta della Giunta regionale”.



3.12 LA MANUTENZIONE LEGISLATIVA

INDIVIDUAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI INCISI DALLE LEGGI 2009

LEGGE ESPRESSAMENTE ABROGATA

LEGGE MODIFICATA

Legge regionale 9 marzo 2009, n. 1

l. r. n. 19/2006	r. r. n. 4/2007	=====	=====	=====	=====
-------------------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 9 marzo 2009, n. 3

l. r. n. 56/1980	=====	=====	=====	=====	=====
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 16 marzo 2009, n. 5

l. r. n. 1/2005	=====	=====	=====	=====	=====
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 16 marzo 2009, n. 6

l. r. n. 42/2008	l. r. n. 40/2007	=====	=====	=====	=====
-------------------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 16 marzo 2009, n. 7

l. r. n. 37/2007	=====	=====	=====	=====	=====
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 30 marzo 2009, n. 8

l. r. n. 44/2008	=====	=====	=====	=====	=====
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 30 marzo 2009, n. 9

l. r. n. 56/1980	=====	=====	=====	=====	=====
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 10

l. r. n. 17/2005	l. r. n. 8/2006	l. r. n. 20/1999	l. r. n. 15/1997	l. r. n. 23/2007	l. r. n. 11/2003
l. r. n. 18/2004	l. r. n. 18/2002	l. r. n. 4/2003	l. r. n. 18/1999	l. r. n. 44/1975	l. r. n. 13/2001
l. r. n. 16/2005	l. r. n. 26/2006	l. r. n. 24/1981	l. r. n. 8/2004	l. r. n. 45/2008	l. r. n. 27/1995
l. r. n. 20/2004	l. r. n. 3/1994	l. r. n. 36/2008	=====	=====	=====

Legge regionale 26 maggio 2009, n. 12

l. r. n. 15/2002	=====	=====	=====	=====	=====
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

l. r. n. 21/2008	=====	=====	=====	=====	=====
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 7 ottobre 2009, 16

l. r. n. 12/2007	=====	=====	=====	=====	=====
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 7 ottobre 2009, 18

l. r. n. 8/1980	l. r. n. 14/2008	=====	=====	=====	=====
---------------------------------	----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20

l. r. n. 20/2001	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21

l. r. n. 20/2005	l. r. n. 8/2003	=====	=====	=====	=====
----------------------------------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 16 ottobre 2009, n. 22

l. r. n. 19/1997	l. r. n. 20/2009	=====	=====	=====	=====
----------------------------------	----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 27 ottobre 2009, n. 23

l. r. n. 3/1996	l. r. n. 20/2009	=====	=====	=====	=====
---------------------------------	----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 27 ottobre 2009, n. 25

l. r. n. 27/1995	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 27 novembre 2009, n. 27

l. r. n. 25/2007	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31

l. r. n. 42/1980	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32

l. r. n. 26/2000	l. r. n. 19/2006	=====	=====	=====	=====
----------------------------------	----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 33

l. r. n. 32/1986	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34

l. r. n. 7/2002	l. r. n. 4/2008	l. r. n 20/1999	l. r. n 20/2008	l. r. n. 1/2008	l. r. n 14/2004
l. r. n 19/2006	l. r. n 10/2007	l. r. n 17/2009	l. r. n. 2/2005	l. r. n. 31/1974	l. r. n 14/2009

Legge regionale 31 dicembre 2009, n. 36

l. r. n. 17/1993	l. r. n. 30/1986	l. r. n.17/2007	=====	=====	=====
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------	-------	-------

3.13 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE PER ANNO (1972 – 2009)

Anno	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
n. leggi	17	28	46	55	32	40	55	77	79	65	38	25


Anno	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
n. leggi	59	64	40	38	28	20	36	16	18	33	38	40

Anno	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
n. leggi	31	24	32	36	28	37	28	30	25	20	40	41

Anno	2008	2009	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
n. leggi	45	36	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====

Totale numero di leggi 1440

Andamento della produzione legislativa dal 1972 al 2009



PARTE TERZA

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE NELL'ANNO 2009

1. I REGOLAMENTI EMANATI DALLA REGIONE PUGLIA NELL'ANNO 2009

L'art. 44, comma 1 dello Statuto della Regione Puglia attribuisce alla Giunta regionale la potestà regolamentare. Nel corso del 2009 la Giunta regionale ha adottato 36 Regolamenti regionali riportati, completi degli estremi di pubblicazione, nel successivo elenco di cui al paragrafo 1.1.

Al paragrafo 1.2 si riportano le schede relative ad ogni singolo regolamento regionale emanato. Ogni scheda contiene tutti gli elementi identificativi del regolamento.

1.1 ELENCO DEI REGOLAMENTI EMANATI

Regolamento regionale 19 gennaio 2009, n. 1
“Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione”
(Bur Puglia n. 13 suppl. del 22 gennaio 2009)

Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 2
“L. R. n. 10/2004 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi costituenti regime regionale di aiuto nel campo dell'occupazione e della formazione nell'ambito del POR Puglia FSE 2007/2013”
(Bur Puglia n. 24 suppl. dell'11 febbraio 2009)

Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n.3
“Comitato Regionale per la Valutazione Impatto Ambientale – Regolamento ai sensi dell'art. 28 della L. R. n. 11/01 e ss. mm. ii”
(Bur Puglia n. 24 suppl. dell'11 febbraio 2009)

Regolamento regionale 9 marzo 2009, n. 4
“Regolamento ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di Sistemi Turistici Locali”
(Bur Puglia n. 40 del 13 marzo 2009)

Regolamento regionale 6 aprile 2009, n. 5
“Modello per gli Organismi Intermedi/Province del ‘Sistema di Gestione e Controllo’ nell'ambito del POR Puglia FSE 2007/2013”
(Bur Puglia n. 55 del 10 aprile 2009)

Regolamento regionale 15 aprile 2009, n. 6
“Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per il funzionamento delle Unità di raccolta temporanee e mobili di sangue ed emocomponenti”
(Bur Puglia n. 59 del 17 aprile 2009)

Regolamento regionale 28 aprile 2009, n. 7
“Requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita”
(Bur Puglia n. 66 del 4 maggio 2009)

Regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 8
“Modifiche al Regolamento Regionale n. 11 del 13 aprile 2007 e s.m.i. ‘Regolamento delle attività in materia di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6-Modalità e procedure di attuazione)’ ”
(Bur Puglia n. 78 del 29 maggio 2009)

Regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 9

“Premio ‘Apulia’ per opere di architettura contemporanea o di urbanistica”

(Bur Puglia n. 78 del 29 maggio 2009)

Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 10

“Tagli boschivi”

(Bur Puglia n. 101 del 6 luglio 2009)

Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 11

“Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”

(Bur Puglia n. 101 del 6 luglio 2009)

Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 12

“Modalità di scelta del nuovo ambito territoriale comunale per i medici dell’assistenza primaria”

(Bur Puglia n. 101 del 6 luglio 2009)

Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 13

“Organizzazione del dipartimento di prevenzione”

(Bur Puglia n. 101 del 6 luglio 2009)

Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 14

“Art. 3, comma 1, lett. a), punto 1) della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 - Determinazione degli ambiti territoriali e fabbisogno prestazioni PET per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie”

(Bur Puglia n. 101 del 6 luglio 2009)

Regolamento regionale 6 luglio 2009, n. 15

“Istituzione dell’Albo Regionale delle imprese boschive”

(Bur Puglia n. 106 del 13 luglio 2009)

Regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 16

“Regolamento di attuazione dell’articolo 15, comma 6 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36”

(Bur Puglia n. 110 del 17 luglio 2009)

Regolamento regionale 30 luglio 2009, n. 17

“Attuazione del piano faunistico venatorio regionale 2009-2014”

(Bur Puglia n. 119 del 3 agosto 2009)

Regolamento regionale 30 luglio 2009, n. 18

“Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 ‘Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie’ – Modifica ed integrazione ai sensi dell’art. 38 della Legge regionale 30 aprile 2009, n. 10”

(Bur Puglia n. 119 del 3 agosto 2009)

Regolamento regionale 10 agosto 2009, n. 19

“Modifiche al Regolamento regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 e misure temporanee per fronteggiare l’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica delle micro e piccole imprese”

(Bur Puglia n. 123 suppl. dell’11 agosto 2009)

Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20

“Regolamento attuativo della legge regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 153 del 2 ottobre 2009)

Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 21

“Compiti e funzioni dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”

(Bur Puglia n. 153 del 2 ottobre 2009)

Regolamento regionale 2 ottobre 2009, n. 22

“Distribuzione diretta di farmaci, ai sensi dell’art. 12 “Interventi in materia di assistenza farmaceutica” punto 1 lett. e) della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 39. (Testo coordinato, già approvato con D.G.R. 176/07 e modificato con D.G.R. nn. 828/07, 2020/07 e 2117/08.)

(Bur Puglia n. 154 del 5 ottobre 2009)

Regolamento regionale 12 ottobre 2009, n. 23

“Legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 - ‘Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi’ - articolo 8. ‘Compiti e funzioni del Nucleo tecnico di valutazione’.”

(Bur Puglia n. 162 *suppl.* del 15 ottobre 2009)

Regolamento regionale 15 ottobre 2009, n. 24

“Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale - Regolamento ai sensi dell’art. 28 della L. R. 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.”

(Bur Puglia n. 165 *suppl.* del 21 ottobre 2009)

Regolamento regionale 26 ottobre 2009, n. 25

“Regolamento di disciplina e gestione dei contratti di sponsorizzazione”

(Bur Puglia n. 171 *suppl.* del 30 ottobre 2009)

Regolamento regionale 26 ottobre 2009, n. 26

“Regolamento di disciplina dei criteri per la mobilità per passaggio diretto di personale presso la Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 171 *suppl.* del 30 ottobre 2009)

Regolamento regionale 6 novembre 2009, n. 27

“Legge Regionale n. 10 del 30 aprile 2009, art. 12 - Interventi a favore del settore olivicolo - Criteri per la concessione del concorso sugli interessi passivi sostenuti dalle Organizzazioni dei Produttori olivicoli e dalle Cooperative del settore”

(Bur Puglia n. 181 *suppl.* del 13 novembre 2009)

Regolamento regionale 18 novembre 2009, n. 28

“Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 21 agosto 2006 n. 12, recante norme per l’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri”

(Bur Puglia n. 186 del 20 novembre 2009)

Regolamento regionale 27 novembre 2009, n. 29

“Modifica al Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009 “Tagli boschivi”

(Bur Puglia n. 191 del 30 novembre 2009)

Regolamento regionale 27 novembre 2009, n. 30

“Modifica al Regolamento Regionale n. 15 del 6 luglio 2009 “ Istituzione albo delle Imprese Boschive”

(Bur Puglia n. 191 del 30 novembre 2009)

Regolamento regionale 27 novembre 2009, n. 31

“L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”

(Bur Puglia n. 191 del 30 novembre 2009)

Regolamento regionale 4 dicembre 2009, n. 32

“Disciplina sulle modalità di macellazione aziendale in attuazione della L.R. n. 45-08, art. 7”

(Bur Puglia n. 196 del 7 dicembre 2009)

Regolamento regionale 18 dicembre 2009, n. 33

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 6 del 15 aprile 2009 – “Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per il funzionamento delle Unità di raccolta temporanee e mobili di sangue ed emocomponenti”

(Bur Puglia n. 206 *suppl.* del 23 dicembre 2009)

Regolamento regionale 28 dicembre 2009, n. 34

“Regolamento Regionale per la disciplina della pesca e della molluschicoltura nelle acque della Laguna di Varano - Provincia di Foggia”

(Bur Puglia n. 210 *suppl.* del 23 dicembre 2009)

Regolamento regionale dicembre 2009, n. 35

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 23 del 12 ottobre 2009”

(Bur Puglia n. 210 *suppl.* del 23 dicembre 2009)

Regolamento regionale 30 dicembre 2009, n. 36

“Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche”

(Bur Puglia n. 210 *suppl.* del 23 dicembre 2009)

1.2. ANALISI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE 2009

Regolamento regionale 19 gennaio 2009, n. 1

“Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 54 Numero commi 228 N.ro caratteri 79.347
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 10/2004, art. 1 comma 1)

Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 2

“L. R. n. 10/2004 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi costituenti regime regionale di aiuto nel campo dell'occupazione e della formazione nell'ambito del POR Puglia FSE 2007/2013”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 18 Numero commi 38 N.ro caratteri 21.176
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 10/2004, art. 4, comma 1)

Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3

“Comitato regionale per la valutazione Impatto Ambientale – Regolamento ai sensi dell'art. 28 della L. R. n. 11/01 e ss.mm.ii”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamen.
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 11 Numero commi 32 N.ro caratteri 5.206
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 11/2001, art. 28, comma 6 bis)

Regolamento regionale 9 marzo 2009, n. 4

“Regolamento ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di Sistemi Turistici Locali”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 21 N.ro commi 58 N.ro caratteri 17.257
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 1/2002, art. 5, comma 2)

Regolamento regionale 6 aprile 2009, n. 5

“Modello per gli Organismi Intermedi/Province del ‘Sistema di Gestione e Controllo’ nell’ambito del POR Puglia FSE 2007/2013”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Formazione professionale
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 564 ¹
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 32/2006, art. 2, comma 2)

Regolamento regionale 15 aprile 2009, n. 6

“Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per il funzionamento delle Unità di raccolta temporanee e mobili di sangue ed emocomponenti”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 7 N.ro commi 22 N.ro caratteri 10.106
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 24/2006)

Regolamento regionale 28 aprile 2009, n. 7²

“Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Commercio, fiere e mercati
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 22 N.ro commi 96 N.ro caratteri 32.014
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 11/2003, art. 2, comma 1, lett. a)

Regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 8

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 11 del 13 aprile 2007 e s.m.i. ‘Regolamento delle attività in materia di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6-Modalità e procedure di attuazione)’ ”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Spettacolo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 11 Numero commi 16 N.ro caratteri 2.821
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 6/2004, art. 13, comma 1)

¹ Il numero dei caratteri indicato è relativo al solo articolato: non include il numero dei caratteri che compongono l’Allegato.

² Abroga il Regolamento regionale 30 giugno 2004, n. 1.

Regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 9

“Premio ‘Apulia’ per opere di architettura contemporanea o di urbanistica”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 11 N.ro commi 21 N.ro caratteri 8.195
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 14/2008, art. 16, comma 1)

Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 10¹

“Tagli boschivi”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 15 N.ro commi 46 N.ro caratteri 15.593
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 14/2001, art. 29)

Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 11

“Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Personale e amministrazione
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 15 N.ro commi 37 N.ro caratteri 15.485
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal d.lgs. n. 165/2001, art. 7, comma 6 bis

Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 12

“Modalità di scelta del nuovo ambito territoriale comunale per i medici dell’assistenza primaria”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 6 Numero commi 9 N.ro caratteri 2.750
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. n. 40/2007, art. 3, comma 34)

¹Abroga il Regolamento regionale 18 gennaio 2002, n. 1.

Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 13
“Organizzazione del dipartimento di prevenzione”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 12 N.ro commi 38 N.ro caratteri 18.207 ¹
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 25/2006, art. 13, comma 8)

Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 14
“Art. 3, comma 1, lett. a), punto 1) della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 - Determinazione degli ambiti territoriali e fabbisogno prestazioni PET per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 4 N.ro commi 9 N.ro caratteri 3.838
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 8/2004, art. 3, comma 1)

Regolamento regionale 6 luglio 2009, n. 15
“Istituzione dell’Albo Regionale delle imprese boschive”

MACROSETTORE:	Sviluppo e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 8 Numero commi 22 N.ro caratteri 6.689
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 4/2009, art. 1, comma 4)

Regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 16
“Regolamento di attuazione dell’articolo 15, comma 6 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36”

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Enti locali e decentramento
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 10 Numero commi 34 N.ro caratteri 11.141
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 36/2008, art. 15, comma 6)

¹ Il numero dei caratteri indicato è relativo al solo articolato del regolamento: non include il numero dei caratteri che compongono l’Allegato.

Regolamento regionale 30 luglio 2009, n. 17¹

“Attuazione del piano faunistico venatorio regionale 2009-2014”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Caccia, pesca e itticoltura
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 4 N.ro commi 10 N.ro caratteri 2.407
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 27/1998, art. 9, commi 1 e 2)

Regolamento regionale 30 luglio 2009, n. 18

“Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 ‘Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie’ – Modifica ed integrazione ai sensi dell’art. 38 della Legge regionale 30 aprile 2009, n. 10”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 2 N.ro commi 3 N.ro caratteri 1.634
TECNICA REDAZIONALE:	Tecnica mista
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 10/2009, art. 38, comma 1)

Regolamento regionale 10 agosto 2009, n. 19

“Modifiche al Regolamento regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 e misure temporanee per fronteggiare l’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica delle micro e piccole imprese”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 7 N.ro commi 11 N.ro caratteri 4.248
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 10/2004, art. 1, comma 1)

Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20

“Regolamento attuativo della legge regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Personale e amministrazione
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 18 N.ro commi 85 N.ro caratteri 24.866
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 15/2008, art. 28, comma 1)

¹Abroga il Regolamento regionale 5 agosto 1999, n. 2.

Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 21

“Compiti e funzioni dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Organi della regione ¹
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 10 Numero commi 25 N.ro caratteri 10.845
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 19/2006, art. 31, comma 6)

Regolamento regionale 2 ottobre 2009, n. 22

“Distribuzione diretta di farmaci, ai sensi dell’art. 12 “Interventi in materia di assistenza farmaceutica” punto 1 lett. e) della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 39. (Testo coordinato, già approvato con D.G.R. 176/07 e modificato con D.G.R. nn. 828/07, 2020/07 e 2117/08.)

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 8 N.ro commi 9 N.ro caratteri 5.032
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 39/2006, art. 12, comma 1, lett. e)

Regolamento regionale 12 ottobre 2009, n. 23

“Legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 - ‘Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi’ - articolo 8. ‘Compiti e funzioni del Nucleo tecnico di valutazione’.”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 8 N.ro commi 21 N.ro caratteri 5.876
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 23/2007, art. 8, comma 5)

Regolamento regionale 15 ottobre 2009, n. 24

“Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale - Regolamento ai sensi dell’art. 28 della L. R. 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinamen.
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 12 Numero commi 45 N.ro caratteri 12.301
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 11/2001, art. 28, comma 6 bis)

¹L’ “Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”, è organo regionale a rilevanza statutaria (art. 21, comma 1, lett. d. dello Statuto della Regione Puglia), istituito dall’art. 31 della Legge regionale n. 19/2006.

Regolamento regionale 26 ottobre 2009, n. 25

“Regolamento di disciplina e gestione dei contratti di sponsorizzazione”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Opere pubbliche
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 18 N.ro commi 56 N.ro caratteri 16.658
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal d. lgs n. 163/2006, art. 26, commi 1 e 2

Regolamento regionale 26 ottobre 2009, n. 26

“Regolamento di disciplina dei criteri per la mobilità per passaggio diretto di personale presso la Regione Puglia”

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Personale e amministrazione
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 7 Numero commi 40 N.ro caratteri 12.778
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal d. lgs. n. 165/2001, art. 30, comma 1

Regolamento regionale 6 novembre 2009, n. 27

“Legge Regionale n. 10 del 30 aprile 2009, art. 12 - Interventi a favore del settore olivicolo - Criteri per la concessione del concorso sugli interessi passivi sostenuti dalle Organizzazioni dei Produttori olivicoli e dalle Cooperative del settore”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 8 N.ro commi 10 N.ro caratteri 3.101
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 10/2009, art. 12, commi 1 e 2)

Regolamento regionale 18 novembre 2009, n. 28

“Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 21 agosto 2006 n. 12, recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri”

MACROSETTORE:	Territorio ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 15 N.ro caratteri 4.528
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. n. 3/2005, art. 17, comma 4)

Regolamento regionale 27 novembre 2009, n. 29

“Modifica al Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009 “Tagli boschivi”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 2 N.ro caratteri 698
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 14/2001, art. 29)

Regolamento regionale 27 novembre 2009, n. 30

“Modifica al Regolamento Regionale n. 15 del 6 luglio 2009 “ Istituzione albo delle Imprese Boschive”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 2 N.ro caratteri 583
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 14/2001, art. 29)

Regolamento regionale 27 novembre 2009, n. 31

“L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”

(Bur Puglia n. 191 del 30 novembre 2009)

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Lavoro
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 5 Numero commi 10 N.ro caratteri 11.937
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. n. 28/2006, art. 1, comma 1)

Regolamento regionale 4 dicembre 2009, n. 32

“Disciplina sulle modalità di macellazione aziendale in attuazione della L.R. n. 45-08, art. 7”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 6 Numero commi 7 N.ro caratteri 5.157
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. n. 45/2008, art. 7, comma 2)

Regolamento regionale 18 dicembre 2009, n. 33

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 6 del 15 aprile 2009 – “Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per il funzionamento delle Unità di raccolta temporanee e mobili di sangue ed emocomponenti”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 1 N.ro caratteri 1.550
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 24/2006, art. 3, comma 3)

Regolamento regionale 28 dicembre 2009, n. 34

“Regolamento Regionale per la disciplina della pesca e della molluschicoltura nelle acque della Laguna di Varano - Provincia di Foggia”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Caccia, pesca e itticoltura
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 41 Numero commi 45 N.ro caratteri 16.674
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Previsto dal d. lgs. n. 154/2004

Regolamento regionale dicembre 2009, n. 35

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 23 del 12 ottobre 2009”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno all’innovazione per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 2 N.ro caratteri 266
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 23/2007, art. 8, comma 5)

Regolamento regionale 30 dicembre 2009, n. 36

“Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche”


MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 28 Numero commi 105 N.ro caratteri 40.970
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 10/2004, commi 1, 2, 3)

2. DISTRIBUZIONE DEI REGOLAMENTI REGIONALI PER MACROSETTORE E PER MATERIA

Tabella 1 – Distribuzione dei regolamenti regionali per materia all'interno dei macrosettori

Ordinamento istituzionale	5	14%
Organi della regione (a rilevanza statutaria)	1	20%
Personale e amministrazione	3	60%
Enti locali	1	20%
Sviluppo economico e attività produttive	15	42%
Sostegno per i settori produttivi	5	34%
Commercio, fiere e mercati	1	6%
Turismo	2	13%
Agricoltura e foreste	5	34%
Caccia, pesca e itticoltura	2	13%
Territorio, ambiente e infrastrutture	5	14%
Territorio e urbanistica	2	40%
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti	2	40%
Opere pubbliche	1	20%
Servizi alla persona e alla comunità	11	30%
Tutela della salute	8	73%
Formazione professionale	1	9%
Lavoro	1	9%
Spettacolo	1	9%
totale	36	100%

Distribuzione dei regolamenti per materia all'interno dei macrosettori



La tabella 1 ed il grafico mostrano i macrosettori interessati dalla produzione regolamentare dell'anno 2009 e,, all'interno i ciascuno di essi, il numero dei regolamenti per materia. Si rileva la prevalenza del numero dei regolamenti del macrosettore *Sviluppo economico e attività produttive* (15, pari al 42%), nel quale prevalgono, in ugual misura, i regolamenti classificati nelle materie "Sostegno per i settori produttivi"¹ e "Agricoltura", seguiti dagli 11 regolamenti nei *Servizi alla persona e alla comunità*, dove prevalgono gli 8 regolamenti classificati nella materia "Tutela della salute". L'intervento regolamentare ha interessato anche l' *Ordinamento istituzionale* e il *Territorio, ambiente e infrastrutture*, rispettivamente con 5 regolamenti.

2.1 DIMENSIONI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

La tabella mostra il numero totale e medio degli articoli, dei commi e dei caratteri di cui si compongono i **36** regolamenti emanati nell'anno 2009.

Tabella 2 – Dimensioni della produzione regolamentare in numero totale e medio di articoli, commi e caratteri

Numero totale articoli	413
Numero totale commi	1.210
Numero totale caratteri	432.498
Numero medio articoli	11
Numero medio commi	34
Numero medio caratteri	12.014

Per le sue **notevoli dimensioni** si segnala il Regolamento regionale 19 gennaio 2009, n. 1 "Regolamento generale dei regimi di aiuti in esenzione" (**54 articoli, 228 commi, 79.347 caratteri**), che disciplina i regimi regionali di aiuto esenti dall'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, in attuazione della legge regionale n. 10/2004 (Disciplina dei regimi regionali di aiuto).

¹ Contengono norme in materia di agevolazione fiscale, contributi ed incentivi alle imprese, anche in presenza dell'attuale crisi delle micro e piccole imprese.


2.2 DISTRIBUZIONE DEI REGOLAMENTI DI POTESTÀ PROPRIA REGIONALE PER TIPOLOGIA

Dalla rilevazione dei dati relativi alla potestà regolamentare emerge che nel 2009 nessun regolamento della Regione Puglia è stato adottato su delega dello Stato (art. 117 sesto comma, primo periodo, Cost.).

Tutti i 36 regolamenti, riguardando materie di legislazione “concorrente” o “residuale”, sono stati adottati sulla base della potestà propria regionale (art. 117, sesto comma, secondo periodo, Cost.).

Operando una ulteriore classificazione sulla base della fonte legislativa che li hanno previsti, nella tabella seguente i regolamenti sono suddivisi tra regolamenti attuativi di leggi regionali e regolamenti previsti da atti/leggi statali.

TIPOLOGIA REGOLAMENTO	N. RO DI REGOLAMENTI	%
Attuativi di leggi regionali	32	89%
Previsti da atti/leggi statali	4	11%
Totale	36	100%



Il grafico mostra il valore percentuale dei regolamenti dell'anno 2009 per tipologia, come innanzi definita: nella misura del 89% (32) prevalgono i regolamenti di attuazione di disposizioni legislative regionali, mentre i regolamenti previsti da norme statali rappresentano l'11% (4) della produzione regolamentare.

Infine, si evidenzia che dei 36 regolamenti emanati, **20 sono adottati con “dichiarazione d’urgenza”** ai sensi dell’art. 44, comma 3 dello Statuto della Regione Puglia, per i quali l’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per materia (obbligatorio, non vincolante) è successiva all’entrata in vigore degli stessi. Il grafico che segue ne rappresenta il valore percentuale.




2.3 LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE PER ANNO (1972/2009)

Anno	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Regolam.	1	0	5	3	3	1	3	6	1	1	2	3
Anno	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Regolam.	2	1	0	4	4	9	3	0	0	1	1	2
Anno	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Regolam.	2	2	0	6	6	11	10	17	14	27	21	28
Anno	2008	2009	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
Regolam.	28	36	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====

Totale 264

Andamento della produzione regolamentare dal 1972 al 2009



PARTE QUARTA

**LA PRODUZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE
1° GENNAIO – 28 FEBBRAIO 2010**

1. L'INIZIATIVA LEGISLATIVA 1° GENNAIO – 28 FEBBRAIO 2010

I progetti di legge presentati nel periodo preso in esame, che segna la conclusione della VIII legislatura, pari a 8, sono distribuiti nella successiva tabella 1 per soggetto proponente (Giunta regionale e Consiglio regionale) ed esito finale.

Tab. 1 – Distribuzione delle proposte di legge per soggetto proponente ed esito finale

Soggetto proponente	Proposte presentate	Proposte approvate	Proposte giacenti
Giunta regionale	6	4	2
Consiglio regionale	2	0	2
Totale	8	4¹	4

2. LE LEGGI REGIONALI APPROVATE 1° GENNAIO – 28 FEBBRAIO 2010

Le leggi regionali approvate dal Consiglio regionale nell'ultimo scorcio della VIII legislatura, pari a 7, sono riportate, complete degli estremi di pubblicazione, nel successivo elenco.

Nel paragrafo 3 sono riportate le schede relative ad ogni singola legge. Ciascuna scheda contiene tutti gli elementi identificativi della legge nonché una sintesi oltre che l'indicazione dei principali soggetti interessati, dei principali adempimenti e delle principali scadenze previste da ciascuna legge.

2.1 ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE 1° GENNAIO – 28 FEBBRAIO 2010

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 1

“Istituzione del fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro”

(Bur Puglia n. 40 *suppl.* del 2 marzo 2010)

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 2

“Istituzione del fondo regionale per il sostegno delle persone non autosufficienti e loro nuclei familiari”

(Bur Puglia n. 40 *suppl.* del 2 marzo 2010)

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3

“Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”

(Bur Puglia n. 40 *suppl.* del 2 marzo 2010)

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4

“Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”

(Bur Puglia n. 40 *suppl.* del 2 marzo 2010)

¹ Il dato non comprende le altre 3 proposte approvate, poiché presentate nell'anno 2009.

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5

“Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse”

(Bur Puglia n. 40 *suppl.* del 2 marzo 2010)

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 6

“Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)”

(Bur Puglia n. 40 *suppl.* del 2 marzo 2010)

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 7

“Modifica della sigla di individuazione dell’azienda sanitaria locale della sesta provincia pugliese (Barletta-Andria-Trani)”

(Bur Puglia n. 40 *suppl.* del 2 marzo 2010)

3. SCHEDE SINTETICHE DELLE LEGGI REGIONALI 1° GENNAIO – 28 FEBBRAIO 2010

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 1

“Istituzione del fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro”

- **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 6 articoli, in considerazione dei decessi causati dagli infortuni sui luoghi di lavoro verificatisi nel territorio regionale in misura non trascurabile fin nel recente passato, istituisce il “Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro”, destinato all'erogazione di un contributo una tantum in favore delle famiglie dei lavoratori, sia autonomi che subordinati, residenti in Puglia, vittime di incidenti mortali avvenuti nel territorio della Puglia sui luoghi di lavoro (art. 2, comma 1).

Tale contributo – dispone la legge – spetta anche alle famiglie delle cittadine e cittadini pugliesi vittime di infortuni domestici che svolgono in maniera esclusiva, gratuita e continuativa il lavoro casalingo all'interno della propria famiglia (art. 2, comma 2), nonché alle famiglie dei cittadini immigrati deceduti a causa di incidenti sui luoghi di lavoro verificatisi nel territorio regionale (art. 2, comma 3).

La legge, facendo riferimento non alla sola famiglia fondata sul matrimonio, quale quella riconosciuta dall'art. 29 della Costituzione, individua i “familiari”, cui spetta il contributo in questione (art. 2, comma 5).

Inoltre, la legge prevede: a) che una quota del fondo di solidarietà, non inferiore al 50 per cento dello stesso, sia destinata una tantum ad interventi di sostegno scolastico, formativo e del tempo libero in favore dei figli dei deceduti sui luoghi di lavoro (art. 3); b) che il contributo è a decorrere per i decessi sui luoghi di lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2010 e nei limiti dello stanziamento annualmente previsto (art. 4); c) che le modalità di richiesta e di erogazione e l'entità dei benefici siano stabilite dalla Giunta regionale (art. 5).

- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Familiari di lavoratori (anche immigrati) residenti nella regione Puglia deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2010.

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 6 N.ro commi 15 N.ro caratteri 5.324
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO ¹ :	51 giorni; 1 seduta

¹ L'iter espresso in giorni è calcolato dalla data di assegnazione del disegno di legge/proposta di legge alla Commissione consiliare competente fino alla data della sua approvazione in Aula; il numero delle sedute è riferito alle sedute in Aula dedicate alla trattazione e all'approvazione della legge.

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 2

“Istituzione del fondo regionale per il sostegno delle persone non autosufficienti e loro nuclei familiari”

• Sintesi della legge

La legge, composta di n. 10 articoli, in un contesto che vede in Puglia, tra le persone anziane, un'alta percentuale di ultra settantacinquenni e oltre novantamila persone tra i 6 e i 74 anni con disabilità, istituisce il “Fondo regionale per la non autosufficienza”, con l'obiettivo di rafforzare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti e dei loro nuclei familiari secondo un sistema improntato ai seguenti criteri alternativi al facile ricorso all'assistenza ospedaliera: a) appropriatezza delle risposte assistenziali; b) prevenzione della non autosufficienza; c) promozione di interventi assistenziali che favoriscano la vita indipendente e la permanenza a casa (artt. 1 e 2).

Ai fini dell'applicazione della legge, è dettata la definizione della “non autosufficienza” e individuati i destinatari delle prestazioni a carico del Fondo regionale per la non autosufficienza (persone stabilmente domiciliate in Puglia in condizione di non autosufficienza accertata dalle Unità di valutazione multidimensionale del distretto socio-sanitario competente) (art. 3).

Sono altresì previste: a) le modalità di accesso alle prestazioni dei servizi finanziati con il Fondo (presa in carico della persona non autosufficiente da parte del servizio sociale professionale e del distretto socio sanitario competenti e allestimento di un piano di assistenza individualizzato che tiene conto delle condizioni di vita della persona e del contesto familiare) (art. 4); b) le tipologie di prestazioni erogabili dalle risorse del Fondo, compresi interventi di sostegno economico ai nuclei familiari che concorrono alla presa in carico domiciliare delle persone non autosufficienti (art. 5).

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati

- Persone non auto sufficienti e loro nuclei familiari;
- ASL;
- Comuni associati in ambiti territoriali sociali per la realizzazione del rispettivo piano sociale di zona.

• Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale

Scadenze

=====

Adempimenti

Resoconto annuale alla Regione sul perseguimento degli obiettivi di servizio per i LEA¹, sul volume di utenza raggiunta e sulle risorse finanziarie utilizzate (art. 9, comma 1).

Soggetti

Comuni e ASL

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 10 N.ro commi 31 N.ro caratteri 19.026
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	16 giorni; 1 seduta

¹ Livelli essenziali di assistenza (d.p.c.m. 29 novembre 2001).

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3
“Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 16 articoli, istituisce l’ “Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali” – ente strumentale della Regione Puglia con personalità giuridica di diritto pubblico – cui affida attività in ambito forestale ed in ambito irriguo con compiti di tipo tecnico-operativa a sostegno dell’agricoltura e a tutela del patrimonio boschivo (art. 1).

In particolare, in ambito forestale: a) interventi di forestazione e di difesa del suolo; b) gestione dei complessi forestali e della vivaistica volta alla biodiversità; c) innovazioni tecnico-produttive mirate alla salute degli operatori forestali, alla salvaguardia dell’ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione; d) consulenza tecnica per la gestione del patrimonio forestale agli enti pubblici che ne facciano richiesta (art. 2).

Nell’ambito delle attività irrigue: a) gestione ed esercizio degli impianti di irrigazione con relativa progettazione e manutenzione; b) azioni di salvaguardia ambientale, di risanamento delle reti di adduzione al fine di evitare perdite di acqua; c) azioni dirette al riuso dell’acqua proveniente dagli impianti di affinamento; d) realizzazione di opere per la produzione da fonti alternative di energia per il funzionamento degli impianti (art. 3).

La legge, in relazione ai compiti dell’Agenzia e nell’ambito della dotazione finanziaria alla stessa assegnata dalla legge di bilancio, stabilisce le competenze della Giunta regionale (programmazione degli obiettivi da perseguire, individuazione dei criteri e delle modalità per il controllo della qualità della gestione delle attività forestali ed irrigue, fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe e dei canoni irrigui, approvazione del bilancio annuale e triennale dell’Agenzia e della sua dotazione organica, designazione del direttore generale e del collegio dei revisori dei conti, approvazione del regolamento sul funzionamento e contabilità dell’Agenzia adottato dal direttore generale), fermo restando l’autonomia organizzativa e gestionale dell’Agenzia, che si articola in ambiti provinciali (artt. 4 e 5).

La legge, fino alla nomina del direttore generale, al fine di non interrompere le attività affidate all’Agenzia, finora svolte direttamente dalla Regione Puglia, prevede che la Giunta regionale nomini tre commissari straordinari, che esercitano i poteri amministrativi, gestionali e organizzativi avvalendosi delle strutture regionali che hanno svolto fino all’approvazione della legge in questione le attività in ambito forestale ed irriguo (art. 16).

Con l’istituzione dell’ “Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali”, è abrogata la legge regionale n. 15/1994 (Disposizioni per l’affidamento degli impianti irrigui collettivi ai consorzi di bonifica) (art. 15).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 16 N.ro commi 48 N.ro caratteri 24.153
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	12 giorni; 1 seduta

“Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 54 articoli, in di 3 Titoli, contiene disposizioni – le più numerose in materia di sanità – che intervengono prevalentemente con modifiche, integrazioni ed abrogazioni sulla legislazione regionale vigente. Il Titolo I “Disposizioni in materia di sanità” contiene norme che introducono elementi di ulteriore razionalizzazione del Sistema Sanitario Regionale in tema di: a) autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie; b) personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario regionale; c) contratti per prestazioni di assistenza domiciliare relativa al piano di assistenza individuale; d) residenze socio-sanitarie assistenziali; e) contributo case protette; f) stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili già utilizzati nelle ASL e negli enti del SSR; g) stabilizzazione del personale medico con incarico a tempo determinato nel servizio del 118; h) stabilizzazione del personale dell’Agenzia regionale sanitaria; i) assistenza sanitaria negli istituti di pena; l) nomina, formazione e trattamento economico dei direttori generali delle ASL e degli istituti pubblici del SSR; m) procedure per i contratti e gli appalti delle ASL e degli enti pubblici del SSR; n) fornitura di protesi con spesa a carico del SSN; o) attività residenziali extra-ospedaliere (artt. 1 – 45). Il Titolo II “Disposizioni in materia di servizi sociali e sociosanitari” contiene norme in materia di: a) servizi di trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi presso centri di riabilitazione e di trasporto scolastico per studenti disabili; b) servizi per l’integrazione scolastica degli alunni disabili; c) interventi in favore di persone affette da disturbi dell’apprendimento (artt. 46 – 53). Le disposizioni contenute nel Titolo III “Disposizioni in materia di contratti”, sono finalizzate ad una razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore degli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche e degli enti con sede nel territorio regionale attraverso la Centrale di acquisto denominata EmpULIA, la cui gestione è affidata al Servizio Affari Generali dell’Area Organizzazione e Riforma dell’amministrazione con attività in via sperimentale fino al 31 dicembre 2012, al termine della quale è prevista l’istituzione di tale Centrale di acquisto, che provvede alla committenza di beni e servizi per la Regione, per gli enti e le agenzie regionali e per gli enti e aziende del SSR ed, inoltre, anche per gli enti locali, con: a) l’aggiudicazione di appalti; b) la stipula di convenzioni quadro con le imprese aggiudicatrici; c) la gestione on line dell’albo dei fornitori secondo il regolamento regionale n. 22/2008 (art. 54).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	Istanza a direzione ASL con documentazione attestante possesso requisiti stabiliti da provv. G. R. (art. 32, co. 4);	Imprese aspiranti iscrizione Elenco regionale fornitrici di protesi;
Entro 60 gg. da istanza;	Verifica sussistenza requisiti di cui al punto precedente; (art. 32, comma 11);	ASL;
=====	Esposizione elenco regionale delle imprese abilitate a erogazione di prestazioni protesiche a carico del SSN (art. 32, comma 24).	ASL

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 54 N.ro commi 216 N.ro caratteri 105.582
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	20 giorni; 1 seduta

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5

“Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 24 articoli, intervenendo nei più svariati settori con modifiche, integrazioni ed abrogazioni, contiene disposizioni diverse che, tra l'altro, stabiliscono:

- le procedure e i criteri di calcolo del prezzo di vendita di beni di riforma fondiaria ex Opera nazionale combattenti – ONC – per consentire l'alienazione di tali beni a favore degli attuali conduttori o loro eredi (art. 1);

- la soppressione delle Comunità montane, disponendo che le relative funzioni vengano svolte in forma associata dai Comuni facenti parte della Comunità montana ovvero, in assenza di costituzione della forma associata, dalle Province competenti per territorio (art. 7);

- le condizioni dell'esercizio del diritto di acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari (art. 19);

- la parificazione dell'assegno vitalizio corrisposto agli ex consiglieri regionali in carica fino alla VI legislatura a quello previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 8/2003 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia) per i consiglieri eletti a partire dalla VII legislatura (art. 24).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Conduttori di terreni agricoli di riforma fondiaria ex ONC o loro eredi;

- Comuni facenti parte delle Comunità montane;

- Province nel cui territorio ricadono Comuni facenti parte delle Comunità montane;

- Assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- Ex consiglieri regionali in carica fino alla VI legislatura.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Multisetto
MATERIA:	Multimateria
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 24 N.ro commi 45 N.ro caratteri 28.576
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	14 giorni; 1 seduta

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 6

“Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 4 articoli, modifica le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano, “dividendo” tra i tre Comuni limitrofi la località di Marina di Casalabate, finora ricadente interamente nel territorio del Comune di Lecce (art. 1).

L’obiettivo della legge è quello di porre fine ad una situazione che vede la località di Marina di Casalabate, abitata stabilmente da poche centinaia di residenti, alquanto trascurata dalle varie amministrazioni comunali di Lecce (mancanza di opere di urbanizzazione, servizio di nettezza urbana inadeguato, vie prive di illuminazione) e, di contro, un interesse delle amministrazioni comunali di Trepuzzi e di Squinzano a partecipare all’amministrazione della località di Casalabate, i cui abitanti rappresentano la quasi totalità dei villeggianti e dei proprietari delle abitazioni di quella località, che durante il periodo estivo supera le ventimila presenze.

Inoltre, la legge integrando l’art. 5 della legge regionale n. 26/1973 in materia di circoscrizioni comunali, dispone che per modificare le circoscrizioni territoriali non è richiesta la consultazione delle popolazioni interessate in caso di accordo tra le amministrazioni comunali interessate (art. 4).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comune di Lecce;
- Comune di Trepuzzi;
- Comune di Squinzano.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
===== Trepuzzi; Squinzano.	Adeguamento della pianificazione prevista dagli strumenti urbanistici alla nuova dimensione del territorio (art. 3).	Comune di Lecce; Comune di Comune di

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Enti locali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 4 N.ro commi 4 N.ro caratteri 1.343
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	323 giorni; 1 seduta

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 7

“Modifica della sigla di individuazione dell’azienda sanitaria locale della sesta provincia pugliese (Barletta-Andria-Trani)”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di un unico articolo, conseguentemente alla definizione della sigla della Provincia Barletta-Andria-Trani nell’acronimo composto dalle due lettere ‘BT’, rettifica la denominazione della ASL Barletta-Andria-Trani, contenuta nell’art. 5 della legge regionale n. 39/2006, da “ASL BAT” a “ASL BT” .

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Azienda sanitaria locale Barletta-Andria-Trani.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 595
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	97 giorni; 1 seduta

4. ANALISI DELLE LEGGI REGIONALI 1° GENNAIO – 28 FEBBRAIO 2010

Le 7 leggi prodotte nel periodo gennaio – 28 febbraio 2010, vengono di seguito classificate secondo le stesse variabili utilizzate nell'analisi della produzione legislativa dell'anno 2009 e nei precedenti Rapporti.

Tabella 1 – Distribuzione delle leggi per macrosettore e materia

Materia	n. leggi
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	1
<i>Enti locali</i>	1
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' ATTIVITA' PRODUTTIVE	1
<i>Agricoltura e foreste</i>	1
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	0
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	4
<i>Tutela della salute</i>	2
<i>Servizi sociali</i>	2
FINANZA REGIONALE	0
MULTISETTORE	1
<i>Multimateria</i>	1
totale	7

Tabella 2 – Distribuzione delle leggi secondo la Commissione referente

Commissione	n. leggi
I Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi	0
II Affari Generali, Personale e Struttura degli Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, Tempo libero, Sport, Pesca sportiva e Caccia	0
III Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali	3
IV Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera, Agricoltura e Foreste, Pesca Professionale, Acquacoltura	0
V Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale	1
VI Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione	0
VII Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali	2
II e IV in seduta congiunta	1
totale	7

Tabella 3 – Dimensioni delle leggi in numero totale e medio degli articoli, commi e caratteri

Numero totale articoli	115
Numero totale commi	360
Numero totale caratteri	184.599
Numero medio articoli	16
Numero medio commi	51
Numero medio caratteri	26.371

Tabella 4 – Produzione legislativa per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO DI LEGGI	%
Giunta regionale	5	71%
Consiglio regionale	2	29%
totale	7	100%

Tabella 5 – Numero di leggi per classi numeriche di giorni dedicati alla approvazione in base al soggetto proponente

Classi n. giorni	1 - 30	31 - 90	91- 180	181 - 360	oltre 360	Totale
Iniziativa						
Giunta regionale	4	1	0	0	0	5
Consiglio regionale	0	0	1	1	0	2
Totale	4	1	1	1	0	7

Tabella 6 – Durata iter di approvazione delle leggi in giorni¹ e sedute² per soggetto proponente

GIUNTA REGIONALE		CONSIGLIO REGIONALE		TOTALE	
n. totale giorni	n. totale sedute	n. totale giorni	n. totale sedute	n. totale giorni	n. totale sedute
113	5	420	2	533	7
n. medio giorni	n. medio sedute	n. medio giorni	n. medio sedute	n. medio giorni	n. medio sedute
23	1	210	1	76	1

¹ Il numero dei giorni è quello che intercorre tra la data di assegnazione del disegno di legge/proposta di legge alla Commissione consiliare competente e la data dell'approvazione in Aula.

² Il numero delle sedute è riferito alle sedute in Aula dedicate alla trattazione e all'approvazione della legge.

Tabella 7 – Distribuzione delle leggi secondo la tipologia normativa

TIPOLOGIA NORMATIVA	NUMERO DI LEGGI
Leggi istituzionali	1
Leggi di settore	4
Leggi provvedimento	0
Leggi di manutenzione normativa	2
Leggi di bilancio	0
totale	7

Tabella 8 – Distribuzione delle leggi secondo la tecnica di redazione

TECNICA REDAZIONALE	NUMERO DI LEGGI
Testo nuovo	5
Novella	2
totale	7

Tabella 9 – Distribuzione delle leggi secondo la potestà legislativa

MATERIA	n. leggi POTESTÀ REGIONALE RESIDUA	n. leggi POTESTÀ CONCORRENTE	totale
Enti locali	1	0	1
Agricoltura e foreste	1	0	1
Tutela della salute	0	2	2
Servizi sociali	2	0	2
Multimateria	1	0	1
Totale	5	2	7

5. LA MANUTENZIONE LEGISLATIVA

INDIVIDUAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI INCISI DALLE LEGGI 1° GENNAIO – 28 FEBBRAIO 2010

LEGGE ESPRESSAMENTE ABROGATA

LEGGE MODIFICATA

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3

l. r. n. 15/1994	=====	=====	=====	=====	=====
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4

l. r. n. 45/2008	l. r. n. 8/2004	l.r. n.40/2007	l.r. n.4/2008	l.r. n.1/2008	l.r. n. 26/2006
l. r. n. 14/2004	l. r. n. 27/1999	l.r. n 27/2009	l.r. n.1/2005	l.r.n.23/2008	l.r. n. 32/2001
l. r. n. 20/2002	l. r. n. 25/2007	l.r. n.39/2006	l.r. n.31/1990	l.r. n.34/2009	l.r. n.34/2008
l. r. n. 14/1985	l. r. n. 10/2007	l.r. n. 9/1991	l.r. n.12/1995	l.r. n. 9/2000	l.r. n. 19/2006
l. r. n. 15/2004	=====	=====	=====	=====	=====

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5

l. r. n. 20/1999	l. r. n. 9/2000	l.r. n 67/1980	l.r. n 29/2003	l.r. n 27/1995	l.r. n 36/2008
l. r. n. 20/2004	l. r. n. 8/1973	l.r. n 27/1998	l. r n 20/2001	l. r n 34/2009	l. r n 10/2009

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 6

l. r. n. 26/1973	=====	=====	=====	=====	=====
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 7

l. r. n. 39/2006 ¹	=====	=====	=====	=====	=====
39/2006 ¹					

6. I REGOLAMENTI REGIONALI 1° GENNAIO – 28 FEBBRAIO 2010

Nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2010 sono stati emanati gli ultimi regolamenti regionali della VIII legislatura, pari a 12. Essi sono elencati, completi degli estremi di pubblicazione, nel successivo paragrafo 6.1

Nel paragrafo 6.2 si riportano i prospetti relativi a ciascun regolamento, contenenti tutti gli elementi identificativi del regolamento.

6.1 ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI EMANATI

Regolamento regionale 27 gennaio 2010, n. 1

“Regolamento di disciplina dei criteri per la mobilità per passaggio diretto di personale presso la Regione Puglia n. 26 del 26 ottobre 2009. Modificazioni ed integrazioni”

(Bur Puglia n. 22 suppl. del 3 febbraio 2010)

Regolamento regionale 1 febbraio 2010, n. 2

“Regolamento regionale per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’avvocatura regionale”

(Bur Puglia n. 22 suppl. del 3 febbraio 2010)

Regolamento regionale 5 febbraio 2010, n. 3

“Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 ‘Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie’ ”

(Bur Puglia n. 25 suppl. del 8 febbraio 2010)

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 4

“Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Regolamento Regionale del 4/01/05, n. 1 avente ad oggetto “Attività Ispettiva Sanitaria” – Adozione ai sensi della L.R. 7/2004 ‘Statuto della Regione Puglia’ ”

(Bur Puglia n. 27 suppl. del 10 febbraio 2010)

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 5

“Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale n.5/2007 ad oggetto: Modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale istituita con L.R. 3 agosto 2006, n. 25, artt. 3 e 7”

(Bur Puglia n. 27 suppl. del 10 febbraio 2010)

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 6

“Modifiche al regolamento regionale 15 aprile 2009 n. 6”

(Bur Puglia n. 27 suppl. del 10 febbraio 2010)

¹ E’ implicitamente modificato il comma 1 dell’art. 5.

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 7

“Modifiche al Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4, attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”

(Bur Puglia n. 27 suppl. del 10 febbraio 2010)

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 8

“Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3 “Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative a minore intensità assistenziale. Gruppo appartamento”

(Bur Puglia n. 27 suppl. del 10 febbraio 2010)

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 9

“Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3 “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori”

(Bur Puglia n. 27 suppl. del 10 febbraio 2010)

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10

“Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192”

(Bur Puglia n. 27 suppl. del 10 febbraio 2010)

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 11

“Modifiche al Regolamento regionale n. 21 del 6 aprile 2005- “POR Puglia 2000-2006. Asse IV “Sistemi locali di sviluppo” Mis. 4.14 “Supporto alla competitività ed all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche”

(Bur Puglia n. 27 suppl. del 10 febbraio 2010)

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 12

“Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica”

(Bur Puglia n. 27 suppl. del 10 febbraio 2010)

6.2 ANALISI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE 1° GENNAIO – 28 FEBBRAIO 2010

Regolamento regionale 27 gennaio 2010, n. 1

“Regolamento di disciplina dei criteri per la mobilità per passaggio diretto di personale presso la Regione Puglia n. 26 del 26 ottobre 2009. Modificazioni ed integrazioni”

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Personale e amministrazione
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 1 N.ro caratteri 807
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal d. lgs. n. 165/2001, art. 30, comma 1

Regolamento regionale 1 febbraio 2010, n. 2

“Regolamento regionale per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’avvocatura regionale”

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Personale e amministrazione
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 11 Numero commi 43 N.ro caratteri 15.979
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 18/2006, art. 7, comma 2)

Regolamento regionale 5 febbraio 2010, n. 3

“Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 ‘Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie’ ”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 3 Numero commi 3 N.ro caratteri 718 ¹
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal DPR 14 gennaio 1997, art. 3, comma 1

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 4

“Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Regolamento Regionale del 4/01/05, n. 1 avente ad oggetto “Attività Ispettiva Sanitaria” – Adozione ai sensi della L.R. 7/2004 ‘Statuto della Regione Puglia’ ”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.

¹ Il dato è riferito al numero dei caratteri dell’articolato: non comprende il numero dei caratteri dell’allegato.

ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 12 Numero commi 18 N.ro caratteri 7.751
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 38/1994, art. 39, comma 1, lett. b.)

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 5

“Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale n. 5/2007 ad oggetto: Modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale istituita con L.R. 3 agosto 2006, n. 25, artt. 3 e 7”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 4 Numero commi 5 N.ro caratteri 1.290
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 25/2006, art. 3, comma 2)

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 6

“Modifiche al regolamento regionale 15 aprile 2009 n. 6”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 2 Numero commi 2 N.ro caratteri 497
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 24/2006)

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 7

“Modifiche al Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4, attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 13 Numero commi 15 N.ro caratteri 15.839
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 19/2006, art. 64, comma 1)

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 8

“Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3 “Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative a minore intensità assistenziale. Gruppo appartamento”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto

DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 1 N.ro caratteri 1.951
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal DPR 14 gennaio 1997, art. 3, comma 1

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 9

“Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3 “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 2 Numero commi 2 N.ro caratteri 17.037
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal DPR 14 gennaio 1997, art. 3, comma 1

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10

“Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 16 Numero commi 16 N.ro caratteri 19.598
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, art. 9, comma 1

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 11

“Modifiche al Regolamento regionale n. 21 del 6 aprile 2005- “POR Puglia 2000-2006. Asse IV “Sistemi locali di sviluppo” Mis. 4.14 “Supporto alla competitività ed all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 1 N.ro caratteri 766
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. n. 10/2004, art. 1, commi 1 e 2)

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 12¹

“Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Commercio
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 11 Numero commi 27 N.ro caratteri 9.703

¹ Abroga il Regolamento regionale 23 dicembre 2004, n. 12.

TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. n. 11/2003, art. 2, comma 1, lett. g)

Tabella 10 – Distribuzione dei regolamenti regionali per materia all'interno dei macrosettori

Ordinamento istituzionale	2
Personale e amministrazione	2
Sviluppo economico e attività produttive	2
Commercio, fiere e mercati	1
Turismo	1
Territorio, ambiente e infrastrutture	1
Territorio e urbanistica	1
Servizi alla persona e alla comunità	7
Tutela della salute	6
Servizi sociali	1
totale	12

Tabella 11 – Distribuzione dei regolamenti sulla base della fonte legislativa

TIPOLOGIA REGOLAMENTO	N. REGOLAMENTI
ATTUATIVI DI LEGGI REGIONALI	7
PREVISTI DA ATTI STATALI	5
totale	12

PARTE QUINTA
IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

In questa parte vengono analizzati i dati relativi al contenzioso costituzionale riguardante leggi della Regione Puglia.


In particolare al punto 1.1 vengono analizzati i dati relativi alle impugnative da parte del Governo di leggi approvate nel 2009 e nei primi due mesi del 2010

1. IMPUGNATIVE DA PARTE DEL GOVERNO DI LEGGI APPROVATE NEL 2009

E' noto che il novellato art. 127 della Costituzione ha modificato il precedente regime di controllo preventivo delle leggi regionali da parte del Governo, stabilendo che *“il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione”*.

Nel periodo di riferimento, gennaio 2009 – febbraio 2010, a fronte di **43** leggi approvate dalla Regione Puglia, sono state impugnate da parte del Governo **n.7** leggi che vengono esplicitate nella tabella riassuntiva che segue.

Delibera C.d.M. del	Legge regionale	Settore
22 gennaio 2010	27/2009	Politiche socio sanitarie e culturali
4 febbraio 2010	30/2009	Politiche infrastrutturali
4 febbraio 2010	32/2009	Politiche socio sanitarie e culturali
1 marzo 2010	36/2009	Politiche infrastrutturali
30 aprile 2010	4/2010	Politiche socio sanitarie e culturali
30 aprile 2010	5/2010	Politiche infrastrutturali
30 aprile 2010	6/2010	Politiche ordinamentali e statuti



Il grafico mette in evidenza la percentuale delle leggi regionali, approvate nel periodo gennaio 2009 / febbraio 2010, e impugnate dal Governo.

2. LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI IMPUGNAZIONE

Delibera C.d.M. del: 22 gennaio 2010 / Impugnativa

Oggetto: Legge regionale della Puglia n. 27 del 27 novembre 2009 “Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche”

Motivi dell'impugnativa: La legge regionale in esame, recante "Servizio sanitario regionale ? Assunzioni e dotazioni organiche", presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 1. Tale disposizione stabilisce che i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio presso le aziende sanitarie e gli enti pubblici del servizio sanitario regionale negli anni 2009 e 2010 sono messi a disposizione della Regione, nella misura del 40 per cento, in funzione di specifici fabbisogni derivanti da nuove attività e/o nuovi servizi, e, per il restante 60 per cento, sono destinati alla copertura del fabbisogno individuato da ciascuna azienda ed ente pubblico del servizio sanitario regionale nel piano annuale delle assunzioni. Così disponendo, la norma regionale in esame non fornisce idonee garanzie circa il rispetto dei limiti, relativi al contenimento delle spese di personale, fissati rispettivamente dall'articolo 1, comma 565, della legge n. 296/2006, per l'anno 2009, e dall'art. 2, commi 71-73, della legge n. 191/2009, per l'anno 2010. Tali norme statali, infatti, stabiliscono che "gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale non superino" per ciascuno degli anni ivi considerati, tra i quali il 2009 e il 2010, "il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento". Pertanto, la disposizione regionale, prevedendo che i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 vengano integralmente impiegati, anche se con modalità diverse in ambito regionale e a livello di singola azienda, per nuove assunzioni, comporta oneri tali da pregiudicare il contenimento delle spese di personale, così da compromettere l'effettiva attuazione delle predette disposizioni legislative statali, che si configurano come norme di coordinamento della finanza pubblica, con una conseguente violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. Per le ragioni sopra esposte si ritiene che la

disposizione regionale in oggetto debba essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

Delibera C.d.M. del 4 febbraio 2010 / Impugnativa

Oggetto: Legge regionale della Puglia n. 30 del 04 dicembre 2009 “Disposizioni in materia di energia nucleare”

Motivi dell'impugnativa: "La legge regionale è censurabile relativamente alla norma contenuta nell'articolo 1, comma 2, secondo cui il territorio pugliese, in assenza di Intese con lo Stato, è precluso all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché all'installazione di depositi di materiali e rifiuti radioattivi. Si premette che l'articolo 7 del D.L. n.112/2008, convertito in legge n.133/2008 definisce la strategia energetica nazionale posta in essere, perseguendo, tra l'altro, l'obiettivo della realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare (comma 1, lettera d) articolo citata). Inoltre, con l'articolo 25 della legge n. 99/2009, è stata data delega al Governo ad emanare decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. Detti decreti sono adottati, acquisito il parere della Conferenza unificata Stato Regioni ed autonomie locali. Tale ultima norma statale risulta impugnata da numerose regioni di fronte alla Corte Costituzionale, ove il giudizio è pendente. Le disposizioni nazionali citate costituiscono espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art.117, co 2, lettera s) Cost) nonché principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art.117, comma 3, Cost). Quanto sopra premesso, la disposizione regionale indicata risulta censurabile per i seguenti motivi. 1. La preclusione nel territorio regionale dell'installazione di impianti, fabbricazione, stoccaggio e deposito del combustibile nucleare, di materiali e rifiuti radioattivi, disposta unilateralmente con lo strumento legislativo eccede dalle competenze regionali e risulta in contrasto con i principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione, seppure

menzionati dalla stessa norma regionale. Infatti, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, "alle regioni è sempre interdetto adottare misure di ogni genere capaci di ostacolare in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, e una normativa che precluda il transito e la presenza, anche provvisoria, di materiali nucleari è precisamente una misura fra quelle che alle Regioni sono vietate dalla Costituzione. La comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi, non può tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale." Ciò, quand' anche la disciplina regionale fosse transitoria, poiché la stessa Consulta ha precisato che "non varrebbe a giustificarla sul piano costituzionale una volta che si riscontri che essa eccede dalla competenza della regione e viola limiti a questa imposti dalla Costituzione". (cfr. sent. n. 62/2005, ed altresì nn. 161/2005, 247/2006, 10/2009): la disposizione regionale viola quindi l'articolo 120, primo comma Cost.. 2. Il previsto divieto regionale invade altresì in modo palese la competenza esclusiva attribuita dallo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui è espressione il citato articolo 25 della legge n.99/2009. Infatti secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, confermata nella pronuncia n. 378/2007, la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di "ambiente" (ponendovi accanto la parola "ecosistema") in termini generali e onnicomprensivi. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. Ed è da notare che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. n. 151/1986) ed assoluto (sent. n. 210/ 1987) il cui perseguimento in modo unitario è attribuito allo Stato. 3. Peraltro, una legislazione unilaterale, la quale vieta immotivatamente la produzione di energia nucleare, la fabbricazione del combustibile, il suo stoccaggio e quello dei rifiuti in un'intera regione, incide sulla libertà di concorrenza degli operatori del settore, sottraendo agli stessi la possibilità di allocare una centrale e di produrre energia nel luogo ritenuto più idoneo, pur nel rispetto di parametri stabiliti dalle norme e dalle autorità pertinenti. Peraltro, la norma regionale limita la libertà d'iniziativa economica per motivi, ossia la mancata intesa con lo Stato, che non hanno niente a che vedere con i limiti di cui all'art. 41 Cost. La disposizione incide altresì sulla sicurezza dello Stato, la valutazione della quale ben può determinare scelte allocative di centrali o l'individuazione di siti idonei, invadendo così la competenza del legislatore statale anche nelle materie di cui all'art.117, secondo comma, lett. e) ed h) della Costituzione. 4. Analogamente, la norma regionale viola i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art.117, comma 3, Cost). L'articolo 25 della legge n.99/2009, infatti, delega il Governo in materia nucleare e prescrive principi e criteri direttivi, con il necessario coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, concernenti anche la localizzazione di impianti e la dichiarazione dei siti quali aree di interesse strategico nazionale. Ciò costituisce indubbiamente principio fondamentale della materia non derogabile dalle singole discipline regionali. Peraltro, con ragionamento a contrario, laddove fosse consentito alle Regioni di precludere il proprio territorio alla localizzazione di tali impianti o fosse consentito ad esse di adottare misure restrittive al deposito di materiali radioattivi, si vanificherebbe la strategia unitaria dello Stato in materia energetica, in violazione dell'articolo 7 del d.l. n.112/2008 come convertito in legge n. 133/2008, con evidente pregiudizio per gli interessi dell'intera collettività, ed in particolare di quelli residenti in territori regionali ove non risultassero presenti tali limitazioni. 5. Censurabile risulta altresì l'art.1, comma 2, nella parte in cui, alla mancanza di intesa con lo Stato in merito alla localizzazione degli impianti, consegue la preclusione sopra indicata. Infatti, l'articolo 25 delle l.n. 99/2009 prevede una idonea forma di coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali.

Peraltro, al fine di evitare che gli obiettivi strategici previsti dalla normativa nazionale siano vanificati dal mancato raggiungimento di un accordo, la stessa normativa nazionale di attuazione della delega sta prevedendo una procedura "alternativa all'intesa" onde evitare la paralisi dell'azione amministrativa (v.art.11, co.5 e 6 del d.lgs in itinere). Da ciò si evince con chiarezza, al di là della concreta effettività delle norme, la necessità di adottare un percorso condiviso e di conseguenza, l'illegittimità di discipline unilaterali regionali di senso opposto. La disposizione regionale pertanto costituisce un ingiustificato ostacolo alla libera circolazione delle cose tra le Regioni in violazione dell'art.120, comma 1, Cost. Infine il riferimento all'intesa costituisce ulteriore invasione della sfera di competenza statale, non spettando alla Regione legiferare sulle forme di collaborazione e leale cooperazione tra stato e regioni e sui relativi rimedi (potere sostitutivo, ecc.), in violazione degli artt. 118 e 120 Cost. La legge deve quindi essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione"

Delibera C.d.M. del 4 febbraio 2010 / Impugnativa

Oggetto: Legge regionale della Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia”

Motivi dell'impugnativa: La legge regionale in oggetto, recante "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia", prevede, all'art. 1, commi 1 e 3, all'art. 2, all'art. 3, all'art. 4, comma 4, all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), all'art. 6, comma 1, lett. b) e c), all'art. 10, comma 5, all'art. 13 e all'art. 14, una serie di interventi volti a garantire l'accesso ai servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, all'abitazione, all'istruzione, alla formazione professionale, nonché il diritto di difesa, la partecipazione alla vita pubblica locale, etc., ed indica genericamente quali destinatari di tali interventi gli "immigrati", o i "cittadini immigrati presenti sul territorio regionale", o, in alcune delle citate norme (art. 1, comma 3, lett. a ed h), gli stranieri "presenti a qualunque titolo sul territorio della regione". L'uso di tali formule ampie e generiche, congiuntamente alla circostanza che altre disposizioni della legge regionale (ad esempio, gli artt. 10, 14 e 17) si riferiscono espressamente ai "cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nella regione", comporta che i suddetti interventi siano inequivocabilmente rivolti anche ai cittadini stranieri immigrati privi di regolare permesso di soggiorno. Alla luce di tale considerazione, le disposizioni regionali indicate, disciplinando ed agevolando il soggiorno degli stranieri che dimorano irregolarmente nel territorio nazionale, risultano eccedere dalle competenze della Regione, poiché incidono sulla disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli immigrati che, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (sentt. n. 50 del 2008, n. 156 del 2006, n. 300 del 2005), è riservata allo Stato, in quanto ricompresa nelle materie "diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea" e "immigrazione", previste rispettivamente alle lett. a) e b) dell'art. 117, comma 2, Cost. Dette disposizioni regionali contrastano in particolare con i principi fondamentali stabiliti in tale materia dal d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico sull'immigrazione), che, agli artt. 4, 5, 10, 11, 13 e 14, sancisce l'illegittimità e le conseguenze (respingimento, espulsione o detenzione nei centri di identificazione ed espulsione) del soggiorno degli immigrati irregolari, configurandolo, inoltre ? ai sensi del nuovo art. 10 bis (aggiunto dalla legge n. 94/2009, art. 1, comma 16, lett. a)

? come reato. Lo stesso Testo Unico stabilisce altresì (ad es. agli artt. 19 e 35) alcune specifiche deroghe a tale disciplina, le quali, costituendo misure eccezionali, devono ritenersi tassative. Ne consegue che la legge regionale non può in alcun modo incidere in tale ambito normativo, tantomeno predisponendo interventi volti al riconoscimento o all'estensione di diritti in favore dell'immigrato irregolare o in attesa di regolarizzazione, cioè non può disporre, attraverso regimi di deroga non previsti dalla normativa statale, casi diversi ed ulteriori di non operatività della regola generale della condizione di illegittimità e di reato dell'immigrato irregolare. Le citate disposizioni regionali risultano pertanto violare, oltre al già menzionato art. 117, comma 2, lett. a) e b), anche le competenze statali di cui all'art. 117, comma 2, lett. h) e l), in materia di "ordine pubblico e sicurezza" ed "ordinamento penale". 1. In particolare, la legge regionale presenta i profili di illegittimità costituzionale sopra evidenziati con riferimento alle seguenti norme: a) l'art. 2, al comma 1, disponendo che "Le norme di cui alla presente legge si applicano, qualora più favorevoli, anche ai cittadini neocomunitari", stabilisce una misura nei confronti dei cittadini comunitari che era già contenuta nel testo unico sull'immigrazione (art. 1, comma 2), e che è stata abrogata dall'articolo 37, comma 2, del d.l. 112/2008, convertito nella legge 133/2008. Così disponendo, pertanto, la norma regionale in oggetto viola anche la competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. a), in materia di "rapporti dello Stato con l'Unione europea"; b) l'art. 10, nell'ambito della disciplina dell'accesso e della fruizione dei servizi sanitari da parte di tutti gli immigrati presenti sul territorio regionale, contiene, rispettivamente ai commi 5 e 6, disposizioni riguardanti più specificamente la cura dei "cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno", e dei "cittadini comunitari presenti sul territorio regionale che non risultano assistiti dallo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSR e che versano in condizioni di indigenza". Tali norme risultano in contrasto con i principi di cui alla normativa statale in materia, e in particolare con l'art. 35 del d.lgs. n. 286/1998, che, nel dettare disposizioni sull'"Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale", stabilisce, al comma 3, che "Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate" unicamente "le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva". Pertanto, le norme regionali in esame eccedono dalle competenze regionali in relazione a tutte quelle prestazioni sanitarie da esse previste ? ad esempio, l'erogazione dell'assistenza farmaceutica con oneri a carico del SSN (art. 10, comma 5, lett. b) e la previsione della libera scelta del medico di base (lett. c) ? ulteriori rispetto a quelle strettamente essenziali indicate dalla citata normativa statale. c) l'art. 15, comma 3, in materia di politiche di inclusione sociale dei detenuti stranieri, prevede che "D'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, la Regione programma interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che limitano l'accesso agli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, nonché ai permessi premio ex articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come inserito dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 e da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 27, lettera b), della legge 15 luglio 2009, n. 94". Riguardo tale norma va sottolineato che, oltre a non risultare chiaro cosa debba intendersi per "interventi diretti alla rimozione degli ostacoli che limitano l'accesso agli istituti?", in ogni caso essa eccede dalle competenze regionali, in quanto incide in un ambito, quello dell'ordinamento penitenziario ? riconducibile all'ordinamento penale ? di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l), e su cui il legislatore statale ha già provveduto a dettare la relativa disciplina, contenuta proprio nella citata l. n. 354/1975. 2. Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale è inoltre riscontrabile con riferimento all'art. 1, comma 2, lett. h), nel quale si prevede che "La Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze,

all'attuazione (?) dei principi espressi (?) dalla Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie, approvata il 18 dicembre 1990 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° luglio 2003". Poiché l'Italia non ha ancora ratificato tale Convenzione, la norma regionale in esame risulta eccedere dalle competenze attribuite alla Regione e violare, pertanto, la competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'art. 117, comma 2, lett. a), Cost., in materia di "politica estera e rapporti internazionali". Per i motivi esposti si ritiene che le disposizioni regionali sopra menzionate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

Delibera C.d.M. dell' 1 marzo 2010 / Impugnativa

Oggetto: legge regionale della Puglia n. 36 del 31-12-2009 “Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

Motivi dell'impugnativa: La legge regionale, che detta norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti presenta i seguenti aspetti di illegittimità costituzionale : 1) la norma contenuta nell'articolo 3, comma 1, lettera f, attribuendo alla regione la competenza all'emanazione di linee guida per la gestione integrata dei rifiuti, afferma che "la Regione regola gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani" Considerato che , come affermato dalla Corte Costituzionale, da ultimo, nella sentenza 249/2009 "la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, anche se interferisce con altri interessi e competenze" e, pertanto, poiché rientra "in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali", la norma regionale, prevedendo che la Regione, seppure fino all'adozione degli indirizzi nazionali, regolamenti ambiti riservati allo Stato, eccede dalle competenze regionali risultando invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) Cost. Infatti, come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza "il carattere trasversale della materia della tutela dell'ambiente, se da un lato legittima la possibilità delle Regioni di provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall'altro non costituisce limite alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio". 2) la norma contenuta nell'articolo 6, comma 4 afferma : "in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni e tenuto conto delle concessioni di costruzione e gestione degli impianti già affidate dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale, sulla

base della normativa antecedente l'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006, le Autorità d'Ambito, in deroga all'unicità della gestione, possono prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al restante periodo di validità della durata delle concessioni degli impianti affidati e, comunque, per non oltre quindici anni. Alla scadenza di tale periodo di prima applicazione, la successiva gara è effettuata garantendo la gestione unitaria del servizio integrato." Tale norma risulta in contrasto con la vigente normativa in materia di rifiuti. La disciplina relativa all'affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, intesa come insieme di attività tese alla realizzazione e alla gestione degli impianti, la cui durata è prevista per un periodo non inferiore a quindici anni, è disciplinata dall'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale". Secondo tale articolo, l'Autorità d'Ambito, che rappresenta gli Enti locali ricadenti in ciascun ambito territoriale, affida il predetto servizio mediante gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 113, comma 7, del decreto legislativo 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", sulla base del principio della unicità della gestione affermato dall'articolo 200, comma 1, lettera a) del medesimo d.lgs n.152/2006. La Corte Costituzionale, peraltro, con la recente sentenza n. 307/2009, seppure in materia di servizi idrici integrati, ha affermato il principio del superamento della frammentazione verticale delle gestioni, che appare applicabile, da una lettura attenta delle norme statali vigenti, anche alla fattispecie in esame. Pertanto, la norma regionale, che dispone una deroga all'unicità del servizio sopra descritta, prevedendo una sorta di scissione con riguardo agli affidamenti relativi ai servizi di raccolta, trasporto e igiene urbana rispetto alle concessioni di costruzione e gestione degli impianti affidate dal Commissario straordinario, ai sensi della normativa antecedente al D. Lgs 152/2006, si presenta illegittima in quanto la normativa vigente in materia di rifiuti, che mira proprio ad evitare le frammentazioni nella gestione del servizio, attiene alla esclusiva competenza statale. Né potrebbe ritenersi infine, che la suddetta previsione regionale possa ricadere sotto la disciplina dell'articolo 204 del D. Lgs. 152/2006 che riguarda le gestioni esistenti dei servizi inerenti il ciclo dei rifiuti. Tale articolo, infatti, stabilisce che i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del decreto stesso, continuano a gestirlo fino all'istituzione e organizzazione del servizio stesso da parte delle Autorità d'Ambito. Pertanto la norma ha posto un termine finale oltre il quale le gestioni esistenti, ancorché affidate per una durata maggiore, debbano cessare, anche anticipatamente, al momento dell'istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'Ambito. La norma regionale, quindi viola l'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, che riconosce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. Per questi motivi la legge deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Delibera C.d.M. del: 30 aprile 2010 / Impugnativa

Oggetto: legge regionale della Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010 “ norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”

Motivi dell'impugnativa: La legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010, recante "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali" presenta profili di illegittimità costituzionali con riferimento ai seguenti articoli: 1) L'art. 2, comma 1, prevede che il personale dirigente medico, che risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente. Tale disposizione, formulata in maniera generica e poco chiara eccede dalle competenze regionali. Infatti, riferendosi genericamente al "personale appartenente alla dirigenza medica in servizio", ricomprende tra i suoi destinatari anche il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ed è pertanto incostituzionale in quanto: - opera un inquadramento e una stabilizzazione di personale precario violando i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. In particolare, con specifico riferimento al principio del pubblico concorso, la Corte Costituzionale ha recentemente ribadito (sent. n. 81/2006) che "il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possano essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico" (si vedano in argomento anche le sentenze n. 159 del 2005, n. 205 e n. 34 del 2004). Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti, pur già legati da rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione. - Inoltre tale stabilizzazione, effettuata in assenza di procedure di selezione, contrasta con la necessità che alla dirigenza sanitaria si acceda per concorso pubblico per titoli ed esami, stabilita dall'art. 15 del d.lgs. 502/1992, che costituisce normativa di principio in materia di tutela della salute ai sensi dell'art. 117, comma

3, Cost.. - Essa infine contrasta le previsioni di cui all'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge n. 78/2009 convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009, che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, in luogo delle procedure di stabilizzazione previste dalla previgente legislazione statale, stabiliscono per il solo personale non dirigente nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti. Dette norme, richiamate dall'articolo 2, comma 74, della legge n. 191/2009, fanno esclusivo riferimento al personale precario non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, tra cui sono ricompresi anche gli enti del SSN. Costituendo la citata normativa statale disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la disposizione regionale in esame risulta pertanto in violazione anche dell'art. 117, comma 3, Cost. Inoltre l'art. 2, comma 2, prevedendo che gli enti del Servizio sanitario regionale sono tenuti a verificare la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto, ma non subordinando l'inquadramento a detta verifica, comporta maggiori oneri nel caso di insussistenza di detti fabbisogni, in violazione dell'art. 81 Cost. Infine l'art. 2, comma 4, consente di procedere all'inquadramento anche in assenza dei prescritti requisiti, ritenendo utile a tale fine l'iscrizione alla scuola di specializzazione, e non il possesso del titolo di specializzazione, come invece previsto dalla disciplina concorsuale vigente, violando in tal modo l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 2) L'art. 13 prevede che "Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica e nel rispetto della riduzione della spesa del personale imposto dalle norme vigenti, il personale già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo determinato presso enti o aziende del servizio sanitario nazionale e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2009 presso un'azienda o ente del servizio sanitario della regione Puglia è confermato nei ruoli di quest'ultima, a tempo indeterminato, previa presentazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda di mobilità". Tale disposizione consente pertanto l'utilizzo dell'istituto della mobilità per effettuare inquadramenti presso gli enti sanitari della Regione Puglia del personale che, pur essendo titolare di contratto o incarico a tempo indeterminato presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale (SSN), presti la propria attività lavorativa a tempo determinato alla data del 31 luglio 2009 (in non meglio specificate posizioni, che potrebbero risultare differenti da quelle di provenienza) presso i predetti enti sanitari regionali. Tale disposizione è incostituzionale in quanto: - si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. In particolare con specifico riferimento alla materia del pubblico concorso i principi generali enunciati dalla Consulta sono descritti sub 1), con riferimento all'art. 2, comma 1. - determina una violazione delle disposizioni contrattuali che regolano l'istituto della mobilità e che consentono la mobilità stessa solo nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina e posizione economica di appartenenza del dipendente, e si pone in tal modo in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile, quali i contratti collettivi. - non è in linea con l'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni che, nel disciplinare i passaggi di personale tra amministrazioni diverse, limita l'immissione nei ruoli delle amministrazioni in cui si presta servizio al solo personale in posizione di comando o di fuori ruolo, violando in tal modo l'art. 97 Cost. - si pone in contrasto anche con gli artt. art. 24 e 31 del D.lgs. n. 150/2009, secondo i quali, in attuazione dell'art. 97 Cost., le pubbliche amministrazioni, e le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1 gennaio 2010, devono coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di

assunzioni. - viola il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost., a cui si ispirano i rapporti tra SSN ed università, e viola l'autonomia universitaria, garantita dall'art. 33 Cost., in quanto, riferendosi al personale di tutti gli enti del servizio sanitario regionale, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, non rinvia all'atto aziendale o ai protocolli d'intesa tra regione ed università, di cui all'art.3, comma 2, del d.lgs. n.517 del 1999, o ad una forma d'intesa con il Rettore. 3) L'art. 15 è volto a stabilizzare gli ex lavoratori socialmente utili (in servizio da almeno cinque anni negli enti del SSR) nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa. Tale disposizione, formulata in maniera generica e poco chiara eccede dalle competenze regionali. Infatti, riferendosi genericamente agli "ex lavoratori socialmente utili" senza precisare in che posizione tale personale presta attualmente servizio, ricomprende tra i suoi destinatari anche il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ed è pertanto incostituzionale per gli stessi motivi esposti sub 1), nei confronti dell'art. 2, comma 1. La disposizione in esame, inoltre, consentendo la stabilizzazione anche in assenza di posti vacanti, non offre idonee garanzie circa il rispetto dell'articolo 2, comma 71, della richiamata legge n. 191/2009 (contenimento spese di personale) che si configura quale norma di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e determina oneri non coperti in violazione dell'art. 81 della stessa Costituzione. 4) Gli artt.16, commi 1 e 2, l'art. 19, comma 1° 6, l'art 22, comma 1 violano il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost., a cui si ispirano i rapporti tra SSN ed università, e a l'autonomia universitaria, garantita dall'art. 33 Cost., in quanto, riferendosi al personale di tutti gli enti del servizio sanitario regionale, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, non rinviano all'atto aziendale o ai protocolli d'intesa tra regione ed università, di cui all'art.3, comma 2, del d.lgs. n.517 del 1999, o ad una forma d'intesa con il Rettore. 5) L'art. 16, comma 3, e l'art. 18, volti ad ampliare i destinatari delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 3, comma 38, della legge n. 40/2007, prorogandone sostanzialmente gli effetti, sono incostituzionali per gli stessi motivi esposti sub 1), nei confronti dell'art. 2, comma 1. 6) L'art. 17, prevedendo che i medici titolari di incarico a tempo determinato operanti nel servizio nel servizio di emergenza-urgenza, in possesso di determinati requisiti, possano presentare domanda di conferimento di incarico a tempo indeterminato consente la stabilizzazione di personale medico assunto a tempo determinato. Premesso che la normativa statale previgente all'art. 17 del decreto-legge n. 78/2009 convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009 non consentiva la stabilizzazione del personale dirigente, la disposizione è incostituzionale per gli stessi motivi esposti sub 1), nei confronti dell'art. 2, comma 1. 7) L'articolo 19, comma 6 introduce alcuni commi (1 bis, 1 ter, 1 quater , 1 quinquies) all'articolo 1 della legge regionale n. 27/2009, recante disposizioni in materia di dotazioni organiche e assunzioni, già oggetto di impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale da parte del Governo. Con i predetti commi, nel richiamare i principi di cui al comma 1 del citato articolo 1 in merito alla rideterminazione delle dotazioni organiche degli enti del SSR, si introducono alcune deroghe ai predetti principi consentendo di computare, tra l'altro, il fabbisogno di personale finalizzato all'attivazione di nuovi servizi ed attività non contemplati dalle vigenti dotazioni organiche, ed affermando la necessità che nell'applicazione del predetto articolo 1 nel suo complesso debba essere assicurato il principio dell'invarianza della spesa. Al riguardo si fa rinvio ai rilievi formulati in sede di impugnativa dell'articolo in esame in quanto le modifiche introdotte concorrono a rendere la norma impugnata del tutto inidonea a garantire la riduzione delle spese di personale prevista da ultimo dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191/2009. 8) L'art. 19, comma 8, e l'art. 20 ampliano il novero dei destinatari della vigente normativa regionale in materia di stabilizzazioni di personale dirigente. Al riguardo si rinvia alle considerazioni sopra espresse sub 1), nei confronti dell'art. 2, comma 1. 9) L'articolo 21, comma 1, nel prevedere una riserva di posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli aziendali per il personale sanitario non medico operante in regime di convenzione nelle carceri, non stabilisce la

misura percentuale di detta riserva. Ciò determina una violazione del principio costituzionale del pubblico concorso, in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, non essendo delimitata in maniera rigorosa l'area dell'eccezione a tale principio. 10) L'articolo 21, comma 4, stabilisce che la spesa inerente l'inquadramento del personale di cui ai commi precedenti (personale non medico operante nell'ambito della medicina penitenziaria le cui convenzioni sono state prorogate al 30 giugno 2010) non rientra nei limiti prescritti dall'articolo 1, comma 565, della legge 296/2006, trattandosi di trasferimento di funzioni i cui oneri sono assicurati con le risorse di cui all'articolo 6 del DPCM 1 aprile 2008. Al riguardo, premesso che in materia di contenimento della spesa di personale per gli enti del SSN occorre far riferimento all'articolo 2, comma 71, della legge 191/2009, la norma determina oneri non coperti in violazione dell'articolo 81 della Costituzione, tenuto conto che la spesa sostenuta per il personale in regime di convenzione è inferiore a quella conseguente all'inquadramento in considerazione del differente trattamento economico spettante alle due categorie di personale. Ciò con la conseguenza che la relativa spesa non sarebbe integralmente coperta dalle risorse di cui al citato DPCM. 11) L'articolo 21, commi 5 e 6, nel prevedere, rispettivamente, l'equiparazione, anche ai fini previdenziali, dei medici titolari di incarico provvisorio di cui all'articolo 50 della legge 740/1970 ai medici titolari di incarico definitivo, e l'assoggettamento del predetto personale alla disciplina degli accordi integrativi per la medicina generale e la specialistica ambulatoriale, si pongono in contrasto con l'articolo 4, comma 3, del DPCM 1 aprile 2008 ai sensi del quale il personale in questione resta assoggettato, anche a seguito del trasferimento alle aziende sanitarie, alla disciplina prevista dalla citata legge n.740/1970 fino alla scadenza del relativo rapporto che, se a tempo determinato (come nel caso in esame) e con scadenza anteriore al 31 marzo 2009, è prorogato solo per la durata di dodici mesi. Inoltre l'equiparazione prevista comporta oneri non coperti dalle risorse di cui al citato DPCM. Pertanto le disposizioni in esame sono suscettibili di porsi in contrasto con gli articoli 81 e 117, comma 2, lettera l, della Costituzione. 12) L'art. 24, commi 1 e 3, nella parte in cui prevede sia l'istituzione di un elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende del servizio sanitario della regione, sia la competenza della Giunta regionale ad emanare, con proprio provvedimento le modalità di aggiornamento annuale dell'elenco e i criteri per la verifica dei requisiti (previsti dall'articolo 3-bis, comma 4, del D. Lgs. 502/1992) dei candidati idonei alla predetta nomina, viola le disposizioni dell'art.4, comma 2, del d. lgs. n.517 del 1999. L'art 24, infatti, non considera la disposizione dell'art.4 del suddetto d.lgs. secondo cui il direttore generale delle AOU è nominato dalla regione d'intesa con il rettore, di conseguenza l'elenco degli idonei scelti solo dalla regione restringe la scelta del rettore con lesione dell'autonomia universitaria, poiché nell'individuazione della rosa di candidati non è prevista alcuna forma di collaborazione con l'università. Detta disposizione viola pertanto principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost., a cui si ispirano i rapporti tra SSN ed università, e a l'autonomia universitaria, garantita dall'art. 33 Cost. 13) L'articolo 26 interviene in materia di trattamento economico dei direttori generali, amministrativi e sanitari, modificando la disciplina regionale che è stata emanata in attuazione di quanto previsto dal DPCM 319/2001 (con cui è stato modificato il DPCM 502/1999). La mancanza nella disposizione regionale in esame di qualsiasi riferimento ai predetti DD.P.C.M ed al limite massimo del trattamento economico ivi fissato da luogo al riconoscimento di emolumenti superiori a quelli massimi previsti dalla predetta normativa statale, con conseguente disparità di trattamento rispetto alle altre regioni e maggiori oneri, in violazione dell'art. 81 Cost. 14) L'articolo 30, che modifica l'articolo 25 della legge 25/2007, consente un illegittimo inquadramento all'interno di società, aziende o organismi variamente denominati della Regione di soggetti provenienti da imprese o società cooperative. Nel ricordare che la normativa statale - articolo 18 del DL 112/2008 e articolo 19 del DL 78/2009 ? impone il rispetto di forme di selezione pubblica del personale anche alle società pubbliche affidatarie di servizi nonché l'adeguamento da parte di queste alle misure di

contenimento della spesa di personale fissate per le amministrazioni controllanti, si evidenzia un contrasto della norma regionale in esame con le predette disposizioni e, conseguentemente, la violazione dei principi costituzionali di cui all'articolo 97 della Costituzione. Per i motivi esposti le disposizioni indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

Delibera C.d.M. del: 30 aprile 2010 / Impugnativa

Oggetto. Legge regionale della Puglia n. 5 del 25 febbraio 2010 “Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse”

Motivi dell'impugnativa: La legge regionale, che detta norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse, presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alla norma contenuta nell'articolo 23. Tale disposizione prevede che il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, in servizio presso l'Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), al raggiungimento del requisito temporale di trentasei mesi, venga inquadrato con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli della suddetta Agenzia, disponendo altresì che essi rimangano alle dipendenze dell'Agenzia fino alla prevista stabilizzazione. La descritta norma eccede dalle competenze regionali. Essa infatti contrasta con quanto affermato dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, in luogo delle procedure di stabilizzazione previste nella previgente legislazione statale, stabiliscono, peraltro per il solo personale non dirigente, nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti, precludendo quindi alle amministrazioni ogni ulteriore procedimento di stabilizzazione del personale, a partire dal gennaio 2010. Si evidenzia in proposito la violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, in riferimento alla ragionevolezza, al principio di uguaglianza, nonché alla regola del concorso pubblico per accedere alla Pubblica Amministrazione, regola posta a tutela non solo dell'interesse pubblico alla scelta dei migliori, mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato si risolve in una deroga ingiustificata alla regola del concorso pubblico, principio posto a garanzia del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione. La Corte costituzionale, con specifico riferimento a tale principio, ha recentemente ribadito (sent. n.81/2006) che "il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare

allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico" (si vedano anche le sentenze nn. 159/05, e 34 e 205 del 2004). Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti, pur già legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. Poiché la richiamata normativa statale costituisce disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la norma regionale risulta altresì violare l'articolo 117 comma 3, Cost. La proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, inoltre, contrasta con le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001. Detta norma statale, premesso che , per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste , consente , solamente per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, che le amministrazioni pubbliche si avvalgano delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, affermando che, in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni. Pertanto, poiché la norma regionale in esame incide su rapporti di lavoro di tipo privatistico, si rileva una violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione. Per tali ragioni si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Delibera C.d.M. del: 23 aprile 2010 / Impugnativa

Oggetto: Legge regionale della Puglia n. 6 del 25 febbraio 2010 “Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi, e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)”.

Motivi dell'impugnativa: La legge della Regione Puglia n. 6/2010 modifica le circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano nonché provvede a modificare la l.r. n. 26/1973 (Norme in materia di circoscrizioni comunali). La legge regionale è censurabile in relazione alle seguenti disposizioni: 1) l'articolo 1 e correlati articoli 2 e 3 prevedendo che le circoscrizioni dei comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi siano modificate mediante l'aggregazione dei territori del comune di Lecce ai comuni di Squinzano e Trepuzzi, senza che risulti effettuata la consultazione delle popolazioni interessate attraverso il referendum popolare, si pone in palese contrasto con il principio sancito dall'articolo 133, secondo comma, Cost., che attribuisce alla Regione il potere, con legge regionale, di "istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni", "sentite le popolazioni interessate". Ciò comporta, quindi, l'obbligo per le Regioni di procedere a tal fine mediante referendum consultivo. Nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è consolidato il principio secondo cui spetta alla regione dare attuazione all'articolo 133, secondo comma Cost., la quale individua le popolazioni interessate alla variazione territoriale ed è sempre costituzionalmente obbligatoria la consultazione referendaria delle popolazioni residenti nei territori che sono destinati a passare da un comune ad un altro. Peraltro, la volontà espressa nel referendum da tali popolazioni direttamente interessate deve in ogni caso avere autonoma evidenza nel procedimento, così che il legislatore regionale ne debba tenere conto quando adotta la propria finale determinazione. Aggiunge la Corte nelle numerose sentenze che, " in linea di principio, anche le popolazioni della restante parte del comune che subisce la decurtazione territoriale possono essere interessate alla variazione, così che il legislatore regionale, nello stabilire i criteri per individuare l'ambito della consultazione, non può escludere tali ulteriori popolazioni se non sulla base di elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di insussistenza di un loro interesse

qualificato in rapporto alla variazione territoriale proposta" (sent.Corte Costituzionale n. 47/2003, cfr.n.94/2000, n.433/1995, n. 279/1994, n. 107/1983, n. 204/1981). Inoltre, tale previsione è contenuta nello Statuto della regione all'articolo 19, comma 2, che prevede l'espletamento del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai mutamenti delle circoscrizioni comunali. 2) Parimenti censurabile per le predette motivazioni è l'articolo 4 che modifica a regime l'articolo 5, comma 2, della l.r. n. 26/1973 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), in quanto prevede che "In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare". Per tali motivi si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

PARTE SESTA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE

NELLA VIII LEGISLATURA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE NELLA VIII LEGISLATURA

Questa parte è dedicata all'analisi dell'intera produzione legislativa e regolamentare della VIII legislatura, condotta tenendo conto delle stesse variabili utilizzate nell'analisi della produzione legislativa annuale.


Nel corso della VIII legislatura (anni 2005 – 2010) sono state approvate 183 leggi regionali ed emanati 129 regolamenti regionali.

La tabella che segue mostra la distribuzione per anno del numero di leggi e di regolamenti prodotti. Il grafico seguente dà l'idea dell'andamento della produzione legislativa e regolamentare negli anni della legislatura.

Distribuzione delle leggi e dei regolamenti prodotti nella VIII legislatura per anno

ANNO	LEGGI	REGOLAMENTI
2005	14	4
2006	40	21
2007	41	28
2008	45	28
2009	36	36
2010	7	12
totale	183	129

Andamento della produzione legislativa e regolamentare nella VIII legislatura per anno




1. L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELLA VIII LEGISLATURA

Nella tabella 1 i progetti di legge presentati nel corso dell'intera VIII legislatura, pari a 390, sono distribuiti per soggetto titolare dell'iniziativa (Giunta regionale, Consiglio regionale, Consigli comunali e provinciali, Cittadini elettori). Il relativo grafico evidenzia l'apporto percentuale di ciascun soggetto proponente all'iniziativa legislativa.

Tab. 1 – VIII legislatura. Distribuzione delle proposte di legge per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO PROGETTI DI LEGGE	%
Giunta regionale	197	50,5%
Consiglio regionale	179	46%
Consigli comunali e provinciali	13	3,3%
Cittadini elettori	1	0,2%
totale	390	100%

Incidenza percentuale di ciascun soggetto proponente all'iniziativa legislativa



La successiva tabella 2 ed il relativo grafico mostrano, invece, la distribuzione delle iniziative legislative e del loro esito per soggetto titolare dell'iniziativa: il rapporto tra il numero delle iniziative ed il numero di quelle diventate legge regionale esprime il **tasso di successo** riportato da ciascun soggetto proponente.

Il rapporto tra il numero totale delle proposte (390) ed il numero di quelle diventate legge (183) è, invece, indicativo della **produttività complessiva del processo legislativo** nella VIII legislatura, pari al 47%.

Tab. 2 – VIII legislatura. Iniziative legislative e tasso di successo secondo il soggetto proponente


SOGGETTO PROPONENTE	Proposte presentate	Proposte diventate legge	Tasso di successo
Giunta regionale	197 ¹	155 ²	79%
Consiglio regionale	179	27 ³	15%
Consigli comunali e provinciali	13	1	8%
Cittadini elettori	1	0	0%
totale	390	183	47%

¹ Il dato comprende il ddl n. 27/2008 ritirato in data 23 settembre 2008.

² Il dato comprende il ddl confluito nella l. r. n. 10/2009.

³ Il dato comprende le pdl nn. 233, 238, 241, confluite nella l. r. n. 1/2008; la pdl n. 231 confluita nella l. r. n. 3/2008 e la pdl n. 334 confluita nella l.r. n. 31/2009.

Esito delle iniziative legislative per soggetto proponente



2. ANALISI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA NELLA VIII LEGISLATURA

2.1 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO IL MACROSETTORE E LA MATERIA


Nella tabella 3 le leggi prodotte nel corso della VIII legislatura, pari a 183, sono distribuite per anno e classificate secondo il macrosettore interessato dall'intervento legislativo. Il grafico che segue rappresenta rispettivamente in valori percentuali il numero totale delle leggi prodotte nella legislatura classificate per macrosettore.

Tabella 3 – VIII legislatura. Distribuzione delle leggi per anno sulla base del macrosettore d'intervento

MACROSETTORE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	totale	%
Ordinamento istituzionale	1	4	5	6	3	1	20	11%
Sviluppo economico e attività produtt.	1	2	9	6	4	1	23	12,5%
Territorio, ambiente ed infrastrutture	4	11	13	14	16	0	58	32%
Servizi alla persona e alla comunità	3	20	5	11	6	4	49	27%
Finanza regionale	5	3	9	8	7	0	32	17%
Multisettores	0	0	0	0	0	1	1	0,5%

	totale	14 ¹	40	41	45	36	7 ²	183	100%
--	--------	-----------------	----	----	----	----	----------------	-----	------

Distribuzione percentuale della produzione legislativa nella VIII legislatura per macrosettore



Nella successiva tabella 4 le leggi approvate nel corso dell'intera VIII legislatura, distribuite per anno, sono classificate secondo la materia interessata dall'intervento legislativo all'interno del macrosettore di appartenenza.

Tabella 4 – VIII legislatura. Distribuzione delle leggi per anno sulla base della materia all'interno dei macrosettori

MATERIA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	totale
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	1	4	5	6	3	1	20
Organi della Regione	0	1	4	0	1	0	6
Personale e amministrazione	1	3	1	2	2	0	9
Enti locali e decentramento	0	0	0	2	0	1	3
Persone giuridiche private	0	0	0	2	0	0	2
SVILUPPO ECONOM. E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	1	2	9	6	4	1	23
Professioni	0	0	0	1	0	0	1
Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	0	0	3	0	0	0	3
Ricerca, trasporto e produzione di energia	0	0	0	0	1	0	1
Miniere e risorse geotermiche	0	0	1	0	0	0	1
Commercio, fiere e mercati	0	0	1	1	1	0	3
Turismo	0	0	2	1	1	0	4

¹ Il dato è riferito al solo periodo dell'anno 2005 ricadente nella VIII legislatura.

² Sono le leggi approvate nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2010, ricadente nella VIII legislatura.

Agricoltura e foreste	1	2	2	3	1	1	10
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	4	11	13	14	16	0	58
Territorio e urbanistica	1	1	1	5	10	0	18
Protezione natura, ambiente e gestione rifiuti	3	10	7	4	5	0	29
Risorse idriche e difesa del suolo	0	0	2	3	1	0	6
Opere pubbliche	0	0	1	0	0	0	1
Trasporti	0	0	1	1	0	0	2
Protezione civile	0	0	0	1	0	0	1
Usi civici	0	0	1	0	0	0	1
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	3	20	5	11	6	4	49
Tutela della salute	2	7	0	7	2	2	20
Alimentazione	0	0	1	0	0	0	1
Servizi sociali	0	3	2	2	2	2	11
Istruzione scolastica e universitaria	0	1	2	1	1	0	5
Formazione professionale	1	3	0	0	1	0	5
Lavoro	0	2	0	0	0	0	2
Spettacolo	0	0	0	1	0	0	1
Sport	0	1	0	0	0	0	1
Tutela degli utenti e consumatori	0	1	0	0	0	0	1
Contrasto all'usura	0	2	0	0	0	0	2
FINANZA REGIONALE	5	3	9	8	7	0	32
Bilancio	5	3	9	7	7	0	31
Tributi	0	0	0	1	0	0	1
MULTISETTORE	0	0	0	0	0	1	1
Multimateria	0	0	0	0	0	1	1
totale	14	40	41	45	36	7	183

La tabella 5 mostra in valori assoluti e percentuali il totale delle leggi prodotte nella VIII legislatura classificate in base alla materia

Tabella 5 – VIII legislatura. Distribuzione delle leggi secondo la materia

MATERIA	N. LEGGI	%
Organi della Regione	6	3%
Personale e amministrazione	9	5%
Enti locali e decentramento	3	2%
Persone giuridiche private	2	1%
Professioni	1	0,5%
Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	3	2%
Ricerca, trasporto e produzione di energia	1	0,5%
Miniere e risorse geotermiche	1	0,5%
Commercio, fiere e mercati	3	2%
Turismo	4	2%
Agricoltura e foreste	10	5%
Territorio e urbanistica	18	10%
Protezione natura, ambiente e gestione rifiuti	29	16%
Risorse idriche e difesa del suolo	6	3%

Opere pubbliche	1	0,5%
Trasporti	2	1%
Protezione civile	1	0,5%
Usi civici	1	0,5%
Tutela della salute	20	11%
Alimentazione	1	0,5%
Servizi sociali	11	6%
Istruzione scolastica e universitaria	5	3%
Formazione professionale	5	3%
Lavoro	2	1%
Spettacolo	1	0,5%
Sport	1	0,5%
Tutela degli utenti e consumatori	1	0,5%
Contrasto all'usura	2	1%
Bilancio	31	17%
Tributi	1	0,5%
Multimateria	1	0,5%
totale	183	100%

2.2 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA E LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI


La tabella 6 ed il grafico mostrano la classificazione delle leggi prodotte nella VIII legislatura sulla base dell'assegnazione delle relative proposte/disegni di legge alla commissione consiliare competente per materia che li ha esaminati in sede referente.

Tabella 6 – VIII legislatura. Distribuzione delle leggi nella VIII legislatura per anno secondo la Commissione consiliare referente

Commissioni consiliari	Numero di leggi per anno						totale
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
I Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi	5	3	10	10	7	0	35
II Affari Generali, Personale e Struttura Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, Tempo libero, Sport, Pesca Sportiva e Caccia	1	5	6	2	5	0	19
III Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali	2	10	3	8	2	3	28
IV Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera, Agricoltura e Foreste, Pesca professionale, Acquacoltura	1	4	7	6	3	0	21

V Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale	4	11	12	15	16	1	59
VI Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione	1	5	2	2	3	0	13
VII Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali	0	1	0	0	0	2	3
II e IV in seduta congiunta	0	1	0	0	0	1	2
IV e V in seduta congiunta	0	0	1	1	0	0	2
II e VII in seduta congiunta	0	0	0	1	0	0	1
totale	14	40	41	45	36	7	183

Distribuzione delle leggi VIII legislatura per Commissione referente



2.3 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA IN BASE ALL'INIZIATIVA


Le 390 proposte hanno originato 183 leggi, distribuite nella tabella 6 per soggetto proponente. La tabella ed il grafico mostrano l'apporto di ciascuno di essi alla legislazione prodotta nel corso della VIII legislatura.

Tab. 7 – VIII legislatura. Distribuzione delle leggi approvate per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO DI LEGGI	%
Giunta regionale	155	84,5%
Consiglio regionale	27	15%
Consigli comunali e provinciali	1	0,5%

Cittadini elettori	0	0%
totale	183	100%

Apporto alla produzione legislativa di ciascun soggetto proponente




2.4 DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO

La tabella 8 contiene la distribuzione delle leggi approvate nella VIII legislatura per cinque classi numeriche di giorni necessari per la loro approvazione, a decorrere dalla data di assegnazione del disegno di legge/proposta di legge alla Commissione consiliare competente fino alla data dell'approvazione in Aula, secondo il soggetto proponente.

Tabella 8 – VIII legislatura. Numero di leggi per classi numeriche di giorni dedicati all'approvazione in base del soggetto proponente

Classi n. giorni	1 - 30	31 - 90	91- 180	181 - 360	oltre 360	totale
Iniziativa						
Giunta regionale	69	46	25	14	1	155
Consiglio regionale	4	6	8	6	3	27
Consigli comunali e provinciali	0	0	0	1	0	1
totale	73	52	33	21	4	183

Distribuzione delle leggi per classi numeriche di giorni necessari per l'approvazione secondo il soggetto proponente



La tabella 9 ed il grafico danno conto della durata dell'iter in giorni, in numero medio e totale, necessari per l'approvazione delle 183 leggi dell'intera legislatura secondo il soggetto proponente.


Tabella 9 – VIII legislatura. Durata dell'iter di approvazione delle leggi in giorni¹ per soggetto proponente

GIUNTA REGIONALE	CONSIGLIO REGIONALE	CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI	TOTALE
n. totale giorni	n. totale giorni	n. totale giorni	n. totale giorni
9.017	4181	212	13.410

¹ Il numero dei giorni è quello che intercorre tra la data di assegnazione del disegno di legge/proposta di legge alla Commissione consiliare competente e la data dell'approvazione in Aula.

n. medio giorni	n. medio giorni	n. medio giorni	n. medio giorni
58	155	212	73

Durata iter in numero medio di giorni per soggetto proponente



2.5 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TIPOLOGIA NORMATIVA


Nella tabella 10 le 183 leggi approvate nella VIII legislatura, distribuite per anno, sono classificate, in valori assoluti e percentuali, in base alla tipologia normativa. Mentre il grafico rappresenta in valori assoluti il numero totale della leggi prodotte nella legislatura classificate sempre per tipologia normativa.

Tabella 10 – VIII legislatura. Distribuzione delle leggi per anno sulla base della tipologia normativa

TIPOLOGIA NORMATIVA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	totale	%
Leggi istituzionali	0	3	3	2	2	1	11	6%
Leggi di settore	3	19	17	24	14	4	81	44%
Leggi intersettoriali	0	0	1	0	0	0	1	0,5%
Leggi provvedimento	2	0	0	1	2	0	5	3%
Leggi di manutenzione normativa	3	15	11	12	11	2	54	30%
Leggi di bilancio	6	3	9	6	6	0	30	16%

Leggi di semplificazione normativa	0	0	0	0	1	0	1	0,5%
totale	14 ¹	40	41	45	36	7 ²	183	100%

La produzione legislativa nella VIII legislatura in base alla tipologia normativa



2.6 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TECNICA DI REDAZIONE DELLE LEGGI

Nella tabella 11 le 183 leggi approvate nel corso della VIII legislatura, distribuite per anno, sono classificate, in valori assoluti e percentuali, in base alla tecnica di redazione. Il grafico, invece, rappresenta in valori assoluti il numero totale della leggi prodotte nella legislatura classificate sempre per tecnica redazionale.

Tabella 11 – VIII legislatura. Distribuzione delle leggi per anno sulla base della tecnica di redazione

TECNICA DI REDAZIONE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	totale	%
Testo nuovo	7	22	25	31	23	5	113	62%
Novella	1	13	9	12	11	2	48	26%
Tecnica mista	6	5	7	2	2	0	22	12%
totale	14 ³	40	41	45	36	7 ⁴	183	100%


¹ Il dato è riferito al solo periodo dell'anno 2005 ricadente nella VIII legislatura.

² Sono le leggi approvate nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2010, ricadente nella VIII legislatura.

³ Il dato è riferito al solo periodo dell'anno 2005 ricadente nella VIII legislatura.

⁴ Sono le leggi approvate nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2010, ricadente nella VIII legislatura.

La produzione legislativa per anno in base alla tecnica di redazione



2.7 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA POTESTÀ LEGISLATIVA ESERCITATA

Nella tabella 12 le leggi approvate nella VIII legislatura, distribuite per anno, sono classificate, in valori assoluti e percentuali, in base alla potestà legislativa esercitata (regionale residuale o concorrente) in relazione alle materie oggetto delle leggi ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione. Il grafico rappresenta in termini percentuali la distribuzione delle leggi per potestà legislativa esercitata.


Tabella 12 – VIII legislatura. Distribuzione delle leggi per anno sulla base potestà legislativa esercitata

POTESTÀ LEGISLATIVA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	totale	%
Potestà regionale residuale	4	20	19	19	11	5	78	43%
Potestà concorrente	10	20	22	26	25	2	105	57%
totale	14 ¹	40	41	45	36	7 ²	183	100%

¹ Il dato è riferito al solo periodo dell'anno 2005 ricadente nella VIII legislatura.

² Sono le leggi approvate nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2010, ricadente nella VIII legislatura.

Distribuzione percentuale della produzione legislativa per potestà legislativa esercitata



2.8 LA MANUTENZIONE LEGISLATIVA OPERATA DALLE LEGGI DELLA VIII LEGISLATURA

Nel corso della VIII legislatura il Legislatore regionale ha utilizzato l'abrogazione esplicita di intere leggi regionali o è intervenuto con modifiche/integrazioni/abrogazioni di parti di esse, quali mezzi di razionalizzazione del corpus normativo regionale.


La tabella 13 ed il relativo grafico mostrano che nell'intera VIII legislatura:

- le leggi approvate contenenti abrogazioni di intere leggi regionali, pari a 12, abrogano 19 leggi;
- le leggi che apportano parziali modifiche, pari a 96, modificano 340 leggi.

Tabella 13 – VIII legislatura. Distribuzione delle leggi abrogative, di modifica, abrogate e modificate per anno

ANNO	N. LEGGI ABROGATIVE	N. LEGGI ABROGATE	N. LEGGI DI MODIFICA	N. LEGGI MODIFICATE
2005	0	0	8	37

2006	2	6	21	74
2007	4	7	20	79
2008	1	1	21	53
2009	3	3	21	59
2010	2	2	5	38
totale	13	20	96	340



3. LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE NELLA VIII LEGISLATURA

L'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia attribuisce la potestà regolamentare alla Giunta regionale.


Nel corso dell'intera VIII legislatura sono stati emanati 129 regolamenti regionali, tutti in forza della potestà regionale ai termini dell'articolo 117, comma 6 della Costituzione trattandosi di materie proprie della legislazione "regionale residuale" o "concorrente".

La tabella 14 mostra il numero dei regolamenti emanati nella VIII legislatura per anno. Il grafico rappresenta l'andamento della produzione regolamentare nel corso della legislatura.

Tabella 14 – VIII legislatura. La produzione regolamentare nella VIII legislatura per anno

ANNO	NUMERO DI REGOLAMENTI
2005	4 ¹
2006	21
2007	28
2008	28
2009	36
2010	12 ²
totale	129

Andamento della produzione regolamentare nella VIII legislatura



3.1 LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE PER MACROSETTORE E PER MATERIA

Nella seguente tabella 15 i regolamenti emanati nella VIII legislatura sono classificati secondo il macrosettore e la materia.

Tabella 15 – VIII legislatura. Distribuzione dei regolamenti per anno sulla base del macrosettore e della materia

MATERIA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	totale
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	0	3	2	4	5	2	16
Organi della Regione	0	0	0	1	1	0	2
Personale e amministrazione	0	2	2	2	3	2	11
Enti locali e decentramento	0	1	0	1	1	0	3
Persone giuridiche private	0	0	0	0	0	0	0
SVILUPPO ECONOM. E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	1	5	5	10	15	2	38
Professioni	0	0	2	0	0	0	2
Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	0	1	0	8	5	0	14

¹ Il dato è riferito al solo periodo dell'anno 2005 ricadente nella VIII legislatura.

² Sono i regolamenti emanati nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2010, ricadente nella VIII legislatura.



Ricerca, trasporto e produzione di energia	0	2	0	1	0	0	3
Miniere e risorse geotermiche	0	0	0	1	0	0	1
Commercio, fiere e mercati	1	1	3	0	1	1	7
Turismo	0	0	0	0	2	1	3
Agricoltura e foreste	0	0	0	0	5	0	5
Caccia, pesca e itticoltura	0	1	0	0	2	0	3
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	1	8	7	4	5	1	26
Territorio e urbanistica	0	0	0	0	2	1	3
Protezione natura, ambiente e gestione rifiuti	1	6	4	4	2	0	17
Risorse idriche e difesa del suolo	0	0	0	0	0	0	0
Opere pubbliche	0	2	3	0	1	0	6
Trasporti	0	0	0	0	0	0	0
Protezione civile	0	0	0	0	0	0	0
Usi civici	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	2	5	14	10	11	7	49
Tutela della salute	2	4	8	3	8	6	31
Alimentazione	0	0	0	0	0	0	0
Servizi sociali	0	0	1	6	0	1	8
Istruzione scolastica e universitaria	0	0	1	0	0	0	1
Formazione professionale	0	0	0	1	1	0	2
Lavoro	0	0	0	0	1	0	1
Spettacolo	0	0	2	0	1	0	3
Sport	0	0	1	0	0	0	1
Tutela degli utenti e consumatori	0	1	0	0	0	0	1
Contrasto all'usura	0	0	1	0	0	0	1
FINANZA REGIONALE	0	0	0	0	0	0	0
Bilancio	0	0	0	0	0	0	0
Tributi	0	0	0	0	0	0	0
MULTISETTORE	0	0	0	0	0	0	0
Multimateria	0	0	0	0	0	0	0
totale	4	21	28	28	36	12	129

La tabella 16 mostra la produzione regolamentare della VIII legislatura per anno sulla base del macrosettore interessato. I due grafici che seguono rappresentano rispettivamente in valori assoluti e percentuali il numero totale dei regolamenti emanati nella legislatura classificate per macrosettore.

Tabella 16 – VIII legislatura. Distribuzione dei regolamenti per anno sulla base del macrosettore d'intervento

MACROSETTORE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	totale	%
Ordinamento istituzionale	0	3	2	4	5	2	16	12%
Sviluppo economico e attività produtt.	1	5	5	10	15	2	38	30%
Territorio, ambiente ed infrastrutture	1	8	7	4	5	1	26	20%
Servizi alla persona e alla comunità	2	5	14	10	11	7	49	38%
Finanza regionale	0	0	0	0	0	0	0	0%
Multisettores	0	0	0	0	0	0	0	0%
totale	4	21	28	28	36	12	129	100%

Distribuzione della produzione regolamentare per macrosettore




3.2 LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE PER FONTE LEGISLATIVA

Nella tabella 17 e nel grafico che segue i 129 regolamenti emanati nella VIII legislatura (nessuno adottato su delega dello Stato), tutti in forza della potestà propria regionale, sono distribuiti per anno sulla base della fonte legislativa che li ha previsti.

Tabella 17 – VIII legislatura. Distribuzione dei regolamenti per anno sulla base della fonte legislativa

TIPOLOGIA REGOLAMENTO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	totale	%
ATTUATIVI DI LEGGI REGIONALI	4	15	15	24	32	7	97	75%
PREVISTI DA ATTI STATALI	0	6	13	4	4	5	32	25%
totale	4	21	28	28	36	12	129	100%


I Regolamenti regionali VIII legislatura per fonte legislativa



4. IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE NELLA VIII LEGISLATURA

Nel corso della VIII Legislatura , su un totale di 183 leggi regionali approvate, sono state sottoposte la giudizio della Corte Costituzionale n. 25 leggi di cui 21 su ricorso del Governo e 3 su ricorso del TAR Puglia.. Il grafico che segue indica la percentuale di leggi impugnate nell'arco della VIII Legislatura

**Leggi regionali impugnate
VIII Legislatura**



Nella tabella che segue viene presentato un quadro sinottico degli interventi della Corte Costituzionale sulla legislazione regionale e del loro esito.

LEGGI REGIONALI DELLA PUGLIA - CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
QUADRO SINOTTICO VIII LEGISLATURA

ESTREMI LEGGE	TITOLO	RICORRENTE	ESITO
6/2010	Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)	Presidente Consiglio dei Ministri	Pendente
5/2010	Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse	Presidente Consiglio dei Ministri	Pendente
4/2010	Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali	Presidente Consiglio dei Ministri	Pendente
36/2009	Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Presidente Consiglio dei Ministri	Pendente
32/2009	Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia	Presidente Consiglio dei Ministri	Pendente
30/2009	Disposizioni in materia di energia nucleare	Presidente Consiglio dei Ministri	Pendente
27/2009	Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche	Presidente Consiglio dei Ministri	Pendente

ESTREMI LEGGE	TITOLO	RICORRENTE	ESITO
45/2008	Norme in materia sanitaria	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza della Corte Costituzionale n. 150/2010 illegittimità Art.1, c.1, Artt. 3, 4, 18
37/2008	Norme in materia di attività professionali turistiche	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza della Corte Costituzionale n. 132/2010 illegittimità Art. 2, c. 1 e 2 Artt. 4, 7 e 8 E, ai sensi dell'art. 27 della l. 87/1953, della restante parte della legge.
31/2008	Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza della Corte Costituzionale n. 119/2010 illegittimità Art. 2, c. 1, 2 e 3 Art. 3, c. 1 e 2
25/2008	Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2010 Illegittimità Art. 4, c. 4
19/2008	Disposizioni regionali urgenti	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza della Corte Costituzionale n. 295/2009 Illegittimità Artt. 8, 14 e 17
14/2008	Misura a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza della Corte Costituzionale n. 283/2009 Illegittimità Art. 5, c. 2 Artt. 6, 7, 8 questione non fondata Art. 16
6/2008	Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza della Corte Costituzionale n. 248/2009 Questione non fondata
29/2007	Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia	TAR Puglia	Sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2009 Illegittimità art. 3, c. 1 e restanti disposizioni della legge regionale
13/2007	Istituzione del Parco naturale regionale "Litorale di Ugento"	TAR Puglia	Sentenza della Corte Costituzionale n.382/2008 Questione non fondata
10/2007	Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2008 Illegittimità Art. 42 Sentenza della Corte Costituzionale n.94/2009 Questione non fondata Art. 33, c. 2 come sostituito dalla l.r. 16/2007, art. 2

ESTREMI LEGGE	TITOLO	RICORRENTE	ESITO
39/2006	Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007	TAR Puglia	Sentenza corte Costituzionale n. 44/2010 Illegittimità Art. 12, c. 1, lett. a)
22/2006	Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006	Presidente Consiglio dei Ministri	Ordinanza Corte Costituzionale n.398/2007 Processo estinto
17/2006	Disciplina della tutela e dell'uso della costa	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza corte Costituzionale n. 232/2008 Illegittimità Art. 11, c. 4 bis così come introdotto dalla l.r. 10/2007, art. 42
7/2006	Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune ed organizzata: strumenti antiusura e antiracket	Presidente Consiglio dei Ministri	Ordinanza Corte Costituzionale n.299/2007 Processo estinto
4/2006	Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza della Corte Costituzionale n. 268/2007 Illegittimità Intera l.r.
13/2005	Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2007 Illegittimità Art. 2, c. 2 Art. 3, c. 7 Questione non fondata Art. 3, c. 4
12/2005	Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza Corte Costituzionale n. 365/2006 Giudizio estinto Art. 14 Questione inammissibile Titolo II Art. 12, c. da 1 a 11 Questione non fondata Art. 12, c. 1 e 5
9/2005	.Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza della Corte Costituzionale n. 364/2006 Illegittimità Art. 1, c. 1 Questione inammissibile Art. 1, c. 3